



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

**La violenza contro le donne nei processi penali dei
primi decenni del '900 nel padovano**

Relatore:

Prof.ssa Laura Schettini

Laureanda:

Angela Greggio

Matricola: 2027759

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Indice

Introduzione.....	1
Capitolo 1 – La violenza contro le donne di genere.....	3
1.1 La mascolinità.....	4
1.2 La famiglia.....	5
1.3 La sessualità.....	7
1.4 Lo studio della violenza contro le donne.....	9
Capitolo 2 – Le fonti.....	13
2.1 L’archivio di Stato.....	13
2.2 Le sentenze penali.....	14
2.3 La Corte d’Assise.....	17
2.4 Il codice Zanardelli.....	18
2.5 Il codice Rocco.....	20
2.6 Violenza come causa di separazione.....	23
Capitolo 3 – I dati numerici raccolti.....	27
3.1 Gli anni delle sentenze.....	27
3.1.1 Anno 1920.....	29
3.1.2 Anno 1921.....	30
3.1.3 Anno 1922.....	32
3.1.4 Anno 1923.....	33
3.1.5 Anno 1924.....	35
3.1.6 Anno 1932.....	36
3.2 Gli anni della Corte d’Assise.....	38
3.2.1 Busta n° 845.....	38
3.2.2 Busta n° 846.....	39
3.2.3 Busta n° 847.....	40
3.2.4 Busta n° 848.....	41
3.2.5 Busta “Cassazione Assise 1913”.....	41
3.2.6 Busta “Corte Assise 1922”.....	42
3.2.7 Busta “Corte Assise 1927 (1 – 12)”.....	42

3.2.8 Busta “Corte Assise 1929 (1 – 13)”	43
3.2.9 Busta “Corte Assise 1930 (1 – 10)”	43
Capitolo 4 – Analisi delle sentenze.....	45
Capitolo 5 – Analisi dei fascicoli della Corte d’Assise.....	71
Capitolo 6 – Considerazioni conclusive.....	99
Bibliografia.....	105

Introduzione

La presente ricerca svolta presso l'Archivio di Stato di Padova si è basata sulla consultazione di tutta una serie di documenti emessi dal tribunale penale e dalla Corte d'Assise di Padova e riferibili ai primi tre decenni del secolo scorso, con l'intento di individuare e analizzare sentenze e processi che permettano di comprendere in che modo, in quegli anni, venisse affrontata, valutata e conseguentemente giudicata la violenza maschile nei confronti delle donne.

I documenti presi in esame consistono in sentenze del tribunale penale, raccolte all'interno di più volumi ordinati, e in fascicoli processuali della Corte di Assise, contenuti all'interno di diverse buste, invece, più confusionarie. L'obiettivo della ricerca è quello di dimostrare come la violenza in generale fosse qualcosa di normale, all'ordine del giorno e di molto diffuso all'interno della società e del periodo preso in considerazione. Capire quanta di questa violenza fosse rivolta nei confronti delle donne, ben sapendo quanto queste ultime fossero considerate inferiori rispetto all'uomo, tenute all'obbedienza e alla sottomissione in tutti gli ambiti, quello della famiglia in primis, a causa di una mentalità basata su un'asimmetria di genere profondissima. Analizzare, inoltre, come la giustizia del tempo sottovalutasse i reati commessi contro le donne, infliggendo pene irrisorie agli imputati.

Il presente elaborato si compone di sei capitoli. Il primo tratta in generale della violenza contro le donne, cercando di darne una definizione e di andare a toccare e spiegare i vari elementi a cui questo tema si lega e tutti gli ambiti all'interno dei quali la violenza si manifesta. Si sottolinea come la violenza non sia qualcosa di innato, ma qualcosa che dipende dai costrutti sociali che impongono ad uno dei due sessi di sottostare all'altro, perciò è il risultato di un modo specifico di costruire le relazioni, qualcosa che non è fisso, ma che può cambiare. Nel secondo capitolo viene presentato il luogo dove è avvenuta la ricerca, cioè l'Archivio di Stato di Padova e si affrontano i due Codici penali a cui fanno riferimento le diverse sentenze e i processi, cioè il Codice penale Zanardelli, in vigore dal 1890 fino al 1930, e il Codice penale Rocco, entrato in vigore il 1° luglio 1931 e tutt'ora in vigore. Nel terzo capitolo si cominciano ad analizzare i dati raccolti anche grazie all'aiuto di tabelle, cercando di analizzare un minimo il contesto generale entro cui si collocano le sentenze prese in considerazione. Il quarto e il quinto capitolo riportano la presentazione e l'analisi delle sentenze e dei fascicoli processuali ritenuti più adatti a dimostrare come, la maggior parte delle volte, la violenza maschile nei confronti delle donne sia punita con condanne irrisorie o addirittura in certi casi si arrivi all'assoluzione dell'imputato. Infine, nel sesto capitolo si svolgono alcune considerazioni sui risultati della ricerca.

Capitolo 1

La violenza contro le donne e di genere

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne¹, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1993, nel suo preambolo afferma che

la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Questa è la definizione di che cos'è la violenza maschile contro le donne che chiama immediatamente in causa la storia della violenza. Infatti, la violenza maschile contro le donne è un fenomeno secolare che ha una lunghissima durata, ha una storia così lunga che sembra essere un fenomeno che caratterizza le relazioni in maniera continua e imperitura nel tempo, assumendo quasi un carattere naturale che ritroviamo nell'essenza delle relazioni. Perciò "la violenza di genere nelle società attuali sarebbe espressione di qualcosa che proviene da lontano, dal nostro passato, dalla lunga storia della disparità tra uomini e donne". (Feci & Schettini, 2017, p. 8)

Nel 2011 la Convenzione di Istanbul² ha nuovamente riconosciuto che

la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione.³

Quello che deve essere sottolineato è che la violenza non è un carattere innato, non è qualcosa che fa parte della natura maschile, ma è frutto di un determinato modo di

¹ La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 definisce la violenza contro le donne come "qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

² La Convenzione di Istanbul si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificatamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela (Senato della Repubblica, s.d. ultimo accesso 29 Gennaio 2023).

³ I due documenti sono visionabili agli indirizzi

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

<http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-IT.pdf> (ultimo accesso 26 gennaio 2023)

organizzare le relazioni tra i generi, è un fenomeno storico a tutti gli effetti, che può cambiare e può finire. Non è una forma universale di dominio maschile o qualcosa che attraversa tutte le epoche e tutte le culture in maniera trasversale e uguale a se stessa, ma ha delle sue declinazioni particolari e cambia a seconda del contesto.

La storia, quindi, è considerato uno strumento fondamentale per capire la violenza degli uomini contro le donne; non solo per indagarne le cause, ma anche quelle che sono considerate le discontinuità e le circostanze nelle quali si registrano dei cambiamenti: la cosiddetta periodizzazione della storia della violenza.

1.1 La mascolinità

È importante, quando parliamo di violenza, mettere sotto osservazione dal punto di vista storico e culturale anche la mascolinità, in particolar modo i nessi con la violenza nei processi di costruzione della mascolinità. I codici e le norme della virilità e della mascolinità cambiano di continuo a seconda del contesto e del periodo storico e influenzano il modo di essere uomini, ma anche donne. La storia di genere, che spesso è stata confusa con la storia delle donne, deve guardare anche alla mascolinità e studiare le attività degli uomini in quanto uomini. Le identità e attività maschili cambiano a seconda delle diverse culture e società; infatti, non c'è un solo modo di essere uomo. È importante usare il plurale perché ci sono una pluralità di esperienze e modelli (questo vale sia per gli uomini che per le donne). Il modo corretto per cogliere questa pluralità è quello di guardare ai contesti dove gli uomini e le donne interagiscono, però è necessario scegliere contesti a scala ridotta come i luoghi di lavoro o la famiglia, dove è presente una relazione sociale.

Soprattutto in alcune società del passato, la differenza tra uomini e donne e la subordinazione delle donne agli uomini era data per scontata ed era alla base dell'organizzazione sociale. Ciò che aiutava a costruire la mascolinità, quindi l'essere maschio, era, ed è tutt'ora, soprattutto il rapporto e il confronto tra uomini: sono gli altri uomini che riconoscono la mascolinità e in ogni momento possono metterla in dubbio, minacciandola. Perciò, la mascolinità non è un dato acquisito, non è qualcosa di stabile, né di dato, ma è qualcosa che deve essere continuamente dimostrato, affermato e difeso. Spesso il mezzo utilizzato per fare ciò è la violenza nei confronti delle donne.

A questo si lega la questione dell'onore. L'onore è un bene maschile, una proprietà che va difesa, ma è qualcosa che viene discusso e negoziato con gli altri uomini: sono gli altri

uomini, infatti, che riconoscono l'onore di un uomo. Si tratta di un discorso tra uomini giocato sul corpo delle donne.

“Nel corso dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, l'onore ha rappresentato una vera e propria ossessione per la mascolinità, considerato quasi alla stregua del bene più prezioso di cui disponevano gli uomini e quello intorno a cui posizione sociale, emozioni e azioni ruotavano” (Schettini, 2022, p. 145)

I due ambiti in cui la violenza maschile contro le donne si manifesta maggiormente sono

- la famiglia
- la sessualità

Alla base della violenza maschile contro le donne c'è un'idea di disegualianza; quello che muove la violenza è la convinzione personale e sociale di un'inferiorità delle donne.

1.2 La famiglia

La famiglia è un luogo di irradiazione di disegualianza.

La subordinazione femminile agli uomini è comune a tutte le società che hanno posto alla base della loro organizzazione sociale un certo tipo di famiglia: la famiglia patriarcale, considerata la cellula base dell'organizzazione sociale. Un modello di famiglia attraversata da un'asimmetria di genere profondissima codificata dal Codice civile e penale che accompagnano la nascita della nostra nazione, che regolano come debba essere organizzata la famiglia e il sistema dei diritti e doveri al suo interno.

È evidente come tutte le religioni monoteistiche e tutte le società che hanno scelto di mettere la famiglia patriarcale al centro (due elementi solitamente legati fra loro) vedano al loro interno l'elemento della violenza sulle donne.

Nella famiglia patriarcale è il capofamiglia (cioè il marito) che detiene l'autorità e il potere, perciò non esiste la parità tra i coniugi, ma si prevede il governo di uno sugli altri sottoposti (la moglie, i figli e anche la servitù). La donna gli deve obbedienza e deve seguirlo ovunque egli voglia, la potestà sui figli è solo in capo al padre e la donna ha bisogno dell'autorizzazione maritale per compiere anche le più semplici operazioni economiche o funzioni giuridiche. Quindi le gerarchie di potere sono organizzate attorno alla figura del padre, mentre alla donna è riservata la funzione di riprodurre figli “certi” per il marito e la famiglia. Di questa sua capacità riproduttiva può però disporre soltanto attraverso le modalità sancite dalla legge e

regolate dalla morale (Donato & Ferrante, 2010, p. 8). La sessualità coniugale è regolamentata in forma di *debitum* e questo inchioda i coniugi a ruoli fissi, infatti l'idea di fondo è che nell'atto sessuale, come nella vita, il marito assuma il ruolo di *agens* e la moglie quello di *patiens*. Il *debitum* coniugale vincola per contratto il coniuge a rispondere alla richiesta dell'altro di consumare l'atto sessuale, anche contro la propria volontà. In linea di principio entrambi possono riscuotere il debito, ovvero richiedere la consumazione dell'atto sessuale come atto dovuto, tuttavia, le forme di riscossione sono regolamentate sulla base delle "innate" qualità dei sessi, l'iniziativa e la decisione spettano dunque sempre al marito (Alfieri, 2019, pp. 43-45).

La famiglia patriarcale è un'istituzione di tipo piramidale in cui c'è un capo, un uomo, che è sopravvissuta per 2000 anni; infatti, questo tipo di famiglia è una formulazione di origine greca e latina, una struttura che in Italia è rimasta quella considerata legittima e propria del nostro paese fino alla Riforma del diritto di famiglia del 1975⁴.

Per esercitare una forma di governo sugli altri è stato previsto nella famiglia patriarcale un certo livello di violenza legittima, lecita: la violenza per la correzione degli altri membri della famiglia che non sottostanno o tradiscono l'organizzazione e disattendono i loro compiti familiari. Questo diritto alla correzione è lo *Ius Corrighendi* ed è un istituto giuridico che prevede una soglia entro la quale il diritto di correzione è legittimo. Lo *Ius Corrighendi* è il diritto del marito ad usare violenza sulla moglie, sui figli e sui domestici per riportarli alla buona condotta; "è correlato alla necessità che il capofamiglia conservi la propria autorità e mantenga l'ordine nell'ambito del proprio dominio" (Feci & Schettini, 2017, p. 18). È un istituto giuridico millenario, che deriva dal diritto romano, e che in qualche modo ha creato una cornice di legittimità della violenza familiare maschile contro le donne e non solo, che è arrivata fino a noi. Venne reso illegittimo solo nel 1952-1953 in una causa del tribunale di cassazione.

La violenza coniugale è inevitabile in qualunque società patrilineare e patriarcale; non è possibile estirpare la violenza di genere senza eliminare i tipi di relazione coniugale che la generano e la legittimano (Borgione, 2017, p. 88).

⁴ La L. 19 Maggio 1975 (spesso indicata come legge sul nuovo diritto di famiglia) ha rappresentato un momento fondamentale nel processo di evoluzione degli istituti familiari ed ha contribuito in maniera decisiva alla nascita del diritto di famiglia moderno. Il primo obiettivo della riforma del 1975 è stato l'eliminazione della disparità di posizioni tra i coniugi, il riconoscimento della parità tra i coniugi e la parità nei confronti dei figli e contribuì alla valorizzazione della famiglia di fatto (prima contrapposta alla famiglia legittima). (Mazzitelli, s.d.)

1.3 La sessualità

Un secondo tema che attira fortemente l'attenzione è quello della sessualità e della condotta sessuale femminile. Dietro alla violenza sessuale femminile c'è innanzitutto una concezione proprietaria del corpo delle donne, visto come qualcosa a disposizione degli uomini e questo perché proprio nelle condotte sessuali femminili si deposita l'onore maschile. La sessualità femminile è una questione pubblica, non personale: si lega alla capacità generativa delle donne e con essa sono fortemente intrecciati elementi quali l'onore, la trasmissione dei beni e dei patrimoni, la difesa di un gruppo chiuso, ecc... "L'ossessione per la certezza della prole porta con sé l'ansia del controllo sui comportamenti sessuali delle donne che può manifestarsi con azioni violente" (Donato & Ferrante, 2010, p. 8). Si sta parlando dell'onore sessuale, "una costruzione complessa e secolare che si sostanzava nel controllo della sessualità e della capacità riproduttiva delle donne. L'onore femminile aveva a che fare con la verginità e soprattutto con la fedeltà, un bene di cui le donne erano deposito ma non padrone perché di esso disponevano ed erano responsabili gli uomini della famiglia" (Schettini, 2022, p. 145). L'onore degli uomini, perciò, dipendeva in buona parte dalle condotte sessuali e morali di figlie, sorelle e mogli; per questo tali condotte erano disciplinate per esempio dal Codice penale dove l'adulterio femminile era punito più severamente rispetto a quello maschile. (Schettini, 2022, p. 145)

Gran parte delle violenze girano attorno al sentimento della gelosia, al tradimento, all'allontanamento di una donna dal marito o fidanzato e questa ricorrenza di atti di violenza legati alla gelosia e al tradimento non può essere casuale, infatti, "l'ossessione maschile per l'onore e la reputazione occupa un posto speciale nella storia della violenza di genere soprattutto perché ha rappresentato il più diffuso movente di quelli che oggi chiamiamo femminicidi" (Schettini, 2022, p. 145). In più per molto tempo la giurisdizione ha reputato di dover punire in modo più lieve quegli uomini che uccidevano le donne della propria famiglia colpevoli di illegittima relazione carnale, perché veniva riconosciuta loro la minorante dello stato d'ira per l'offesa arrecata al proprio onore. Si sta parlando del delitto d'onore, qualcosa che sembra che gli uomini traditi (o che solo immaginavano di essere stati traditi) dovessero commettere ad ogni costo per salvaguardare il proprio onore. "L'ira suscitata nell'uomo dall'offesa al suo onore è stata a lungo considerata una reazione emotiva dovuta e aspettata" (Rizzo & Schettini, 2019, p. 8)

Gli omicidi di questo tipo di norma non erano mai atti improvvisi, ma erano l'esito di lunghi maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche. L'atto estremo di solito avveniva nel momento in cui la vittima sceglieva di allontanarsi dal suo carnefice, il quale decideva di ucciderla in modo da mantenere fino all'ultimo il proprio dominio sulla sua vita (Schettini, 2022, p. 151).

Un altro elemento che si lega alla sessualità femminile e al suo controllo è l'atto della violenza sessuale, dello stupro.

Lo stupro ha avuto nel corso della storia una funzione intimidatoria, perché lo stupro, ma anche solo la paura e la minaccia dello stupro, è stato uno strumento di cui si sono serviti gli uomini per realizzare e conservare la subordinazione delle donne.

Il corpo delle donne è sempre stato considerato una proprietà maschile, un suo dominio; le violenze e gli stupri che si verificano a danno delle donne sono una diretta conseguenza della volontà di possesso degli uomini e della loro necessità di imporre con la forza e la violenza una propria autorità e sopraffazione sull'altro sesso. La violenza sessuale è un vero e proprio strumento per stabilire un ordine e una gerarchia (Cerrato, 2011, p. 441). “Lo stupro non può essere relegato, dunque, solo alla sfera sessuale e alla violenza fisica, ma va considerato in una dimensione più ampia che investe l'intera sfera sociale e culturale e tutti i rapporti relazionali” (Cerrato, 2011, pp. 433-434). Anche in questo caso la giurisdizione sembra dalla parte dei carnefici, infatti, “il codice penale del 1889 stabilì con l'art. 352 che in caso di violenza carnale, di ratto, di atti di libidine e corruzione di minore di anni sedici, qualora l'autore del reato avesse contratto matrimonio con la vittima, il reato si sarebbe estinto, per lui e anche per i suoi eventuali complici” (Schettini, 2022, p. 153). Si sta parlando del matrimonio riparatore, sopravvissuto fino al 1981; il matrimonio rendeva accettabile il reato di stupro ed era un affare tra uomini, cioè tra lo stupratore e il padre o altri familiari della vittima. Il matrimonio riparatore serviva a salvaguardare un onore sessuale intaccato da rapporti sessuali illeciti e a ricondurre la sessualità femminile all'interno del perimetro della famiglia coniugale, dove era controllata e perciò poteva manifestarsi in modo legittimo (Schettini, 2022, p. 153).

Lo stupro è considerato anche un'arma di guerra perché, come già detto, la violenza sessuale è sinonimo di potere, di dominazione, è un modo di imporsi e di attaccare la sfera personale ed intima del popolo nemico, come se la singola persona rappresentasse, al momento della violenza, il gruppo.

1.4 Lo studio della violenza contro le donne

La violenza maschile contro le donne si può conoscere e studiare attraverso una molteplicità di fonti:

- leggi, codici, norme giudiziarie che ci dicono come una data società ha concettualizzato e fissato il limite di liceità dei comportamenti, ovvero cosa è accettabile e cosa non lo è a livello ideale;
- vicende giudiziarie, che sono la maggioranza delle fonti (a partire dalle quali si sviluppa questa ricerca): denunce, querele, diffide, processi penali e civili, inchieste;
- memoriali scritti da uomini violenti, lettere, diari, epistolari di donne che si sono raccontate, primo fra tutti il romanzo di Sibilla Aleramo “Una donna” dove la protagonista racconta in prima persona le violenze subite, il matrimonio riparatore a cui fu costretta e alla fine la scelta di allontanarsi dal marito rinunciando però al figlio;
- rappresentazioni della violenza nella cultura popolare (arte, cinema, teatro, musica...).

Per quanto riguarda questa ultima tipologia di fonte, concentrandosi sull’arte, si può vedere come la violenza contro le donne sia stata rappresentata da diversi artisti.

Tiziano dipinge il “Miracolo del marito geloso”.



Figura 1. *Miracolo del marito geloso*, Tiziano, 1511

È un'opera del 1511 che presenta in primo piano il marito con un abito bianco e rosso (i colori della città di Padova), accecato dall'idea di essere stato tradito dalla moglie, la quale è già stata ferita al petto con il pugnale che l'uomo tiene nella mano destra. In secondo piano, molto in piccolo, si vede il miracolo: il marito geloso inginocchiato innanzi a Sant'Antonio, pentito della propria azione violenta dopo aver capito che in realtà la moglie era innocente. (Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova, s.d. ultimo accesso 28 Gennaio 2023).

Un altro esempio è il dipinto di Frida Kahlo “Unos cuanto piquetitos”. L'artista messicana ha impiegato tutta la sua vita nella lotta alle discriminazioni di genere, denunciando attraverso la sua arte le ingiustizie verso chi è considerato inferiore. L'opera in questione è del 1935 e vuole denunciare la disumanità dietro i delitti d'onore.




Figura 2: *Unos cuantos piquetitos*, Frida Kahlo, 1935

Frida Kahlo lesse sul giornale la notizia di un uomo che dopo aver ucciso la moglie si sarebbe giustificato in tribunale dicendo di averle fatto solo qualche “taglietto”. Le parole dell’assassino sono riportate anche nel dipinto, scritte sul nastro sorretto da due volatili (Manca, 2022, ultimo accesso 28 Gennaio 2023).

Remedios Varo, invece, dipinse “Mimetismo”.




Figura 3: *Mimetismo*, Remedios Varo, 1960

L'artista era membro del movimento surrealista e le sue opere vedono spesso donne come protagoniste, accompagnate da una storia di consapevolezza femminista. In quest'opera una donna appare seduta su una poltrona, la sua pelle è uguale al tessuto della sedia, mentre le sue mani e i suoi piedi sono già fatti di legno. La donna sembra rassegnata ad aspettare in quel luogo noioso (la sua casa) e ad accettare il destino che storicamente la attendeva (Fernandéz, 2022, ultimo accesso 28 Gennaio 2023).

Capitolo 2

Le fonti

Questa ricerca si basa sulla consultazione di diversi anni di sentenze penali del tribunale e di procedimenti penali della corte d'Assise di Padova conservati presso l'Archivio di Stato di Padova.

2.1 L'Archivio di Stato

L'Archivio di Stato di Padova si colloca in un'area periferica, al di fuori dal centro della città, in via dei colli 24, nella zona di Brusegana. Vista l'inadeguatezza degli spazi e delle strutture dei locali all'interno del palazzo di proprietà della Santa Sede, nei pressi della basilica di S. Antonio, alla fine degli anni Settanta del Novecento venne costruita la sede attuale dell'Archivio di Stato.



Figura 4: notizia della nuova collocazione dell'Archivio di Stato di Padova (Archivio di Stato di Padova, 2021).

L'archivio di Stato di Padova fu istituito nel 1948 per disposizioni di legge che prevedevano la creazione di istituti statali per la conservazione archivistica in ogni capoluogo di provincia.

Il nuovo istituto raccolse quella che era l'eredità dell'Archivio civico antico, il quale fu creato da Andrea Gloria⁵ nel XIX secolo in seno al locale museo civico, dove erano presenti gli archivi storici padovani.

Sin dai primi anni di attività l'Archivio acquisì sia la documentazione non più occorrente alle necessità ordinarie del servizio, versata da parte degli uffici giudiziari, finanziari e amministrativi dello Stato, sia la documentazione di interesse socioculturale come il Fondo notarile, l'archivio della Prefettura, l'archivio del Tribunale e gli archivi del Catasto. Proseguì poi l'attività già intrapresa dall'Archivio civico, accogliendo gli archivi privati di persone e famiglie di rilevante interesse per la storia di Padova e del suo territorio, come il fondo pergameneo Negri-Obizzi-Sala o l'archivio Arrigoni degli Oddi⁶.

Attualmente il patrimonio dell'Archivio di Stato è costituito da oltre 25 Km lineari di documenti, redatti su supporto cartaceo e pergameneo, e da consistente documentazione grafica. Dal 1988 è anche attivo presso l'Archivio un laboratorio di restauro. (Archivio di Stato di Padova, 2021, ultimo accesso 31 Gennaio 2023).

2.2 Le sentenze penali

Le prime fonti utilizzate per questa ricerca sono le Sentenze Penali. Presso l'Archivio di Stato di Padova sono conservati tutta una serie di volumi che raccolgono le varie sentenze penali di Padova e provincia. Ogni anno si compone di due, tre o anche quattro volumi all'interno dei quali le sentenze sono raccolte in ordine cronologico. Oltre alle sentenze di cause penali,

⁵ Andrea Gloria nacque a Padova nel 1821, frequentò il ginnasio vescovile e compì nel 1844 gli studi giuridici nell'ateneo patavino. Dopo la compilazione del catalogo dei manoscritti della Biblioteca universitaria, nel 1845 ottenne l'impiego di "cancellista" dell'Archivio civico antico di Padova, con l'incarico del riordinamento e della gestione delle collezioni. Il G. si impegnò a incrementare le raccolte civiche, acquisendo l'archivio giudiziario e gli antichi registi degli estimi, della Camera di Commercio, della corporazione della lana; riordinò le opere d'arte disperse nel palazzo comunale, fece riscattare la collezione padovana di codici, stampe, incisioni e monete. Con lui l'Archivio divenne un'istituzione multiforme (biblioteca, pinacoteca, museo archeologico e numismatico), che dal 1859 si intitolò museo civico e di cui il G. fu nominato direttore. (Cerasi, 2001, ultimo accesso 30 Gennaio 2023)

⁶ L'archivio si compone della documentazione delle famiglie Calza e Tellaroli prima e della famiglia degli Oddi poi (il range cronologico va dal 1229 al 1963). Si è costituito in due momenti: prima con la documentazione riordinata fra Sette e Ottocento, poi con Oddo Arrigoni degli Oddi (1832-1907) che alla fine dell'Ottocento ha dato nuova sistemazione all'archivio di queste famiglie. Nella seconda metà del Novecento le carte sono state trasferite a Firenze, ma nel 2001 la famiglia degli Oddi ha deciso di depositare il proprio archivio presso l'Archivio di Stato di Padova (SIUSA sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche, s.d. ultimo accesso 31 Gennaio 2023).

all'interno dei volumi sono presenti numerosi appelli da parte di condannati che tentarono di ottenere una diminuzione di pena o un condono. Si trovano i casi di reato più disparati tra i quali si è cercato di individuare quelli che trattavano della violenza di uomini nei confronti di donne.

Inizialmente ci si è concentrati sugli anni 20 del Novecento consultando gli anni:

- 1920, composto da due volumi (n. 61-62)
- 1921, composto da due volumi (n. 63-64)
- 1922, composto da due volumi (n. 65-66)
- 1923, composto da due volumi (n. 67-68)
- 1924, composto da quattro volumi (n. 69-70-71-72)

Alla fine ci si è occupati anche dell'anno

- 1932, composto da tre volumi (n. 100- 101- 102)

Oltre a individuare le sentenze riguardanti casi di violenza maschile contro le donne, si è cercato di contestualizzare il lavoro cercando di capire e analizzare, appunto, il contesto generale entro cui si collocano questi reati. Per ogni anno sono state divise le sentenze dagli appelli, estrapolando da tutti i reati quelli per violenza e dividendo questi ultimi in "Violenza da parte di uomini verso altri uomini" e "Violenza da parte di uomini verso donne". Per quanto riguarda tutti gli altri reati si nota subito la grande quantità di sentenze penali e appelli per furto, sia da parte di uomini che di donne; era appena finita la Prima Guerra Mondiale e probabilmente molte persone e molte famiglie non erano ancora riuscite a ristabilizzarsi dal punto di vista economico. Si parlerà in modo più esaustivo dei dati raccolti nel Terzo capitolo.



Figura 5: dorso del volume n. 66 contenente le sentenze penali dell'anno 1922

Ad un certo punto della ricerca, cioè finite le sentenze penali del 1924, si è cambiata tipologia di fonte perché i volumi delle sentenze raccoglievano quei reati considerati meno gravi, perciò si è rivolta l'attenzione alla Corte di Assise, per cercare di individuare crimini come per esempio omicidi, tentati omicidi o violenze carnali. In secondo luogo, le sentenze penali sono i provvedimenti giurisdizionali con cui il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, perciò in questi volumi si può visionare la fine dei vari procedimenti (di norma 3 o 4 pagine) e non i processi per intero, invece, nelle raccolte della Corte di Assise sono presenti i diversi fascicoli dei procedimenti penali dall'inizio alla fine, composti da decine e decine di pagine, all'interno dei quali si trovano il processo verbale, l'esame di testimonio, il

verbale, le questioni che si propongono ai giurati, la perizia medica (con la sezione cadaverica in caso di omicidio), l'interrogatorio della parte lesa, l'interrogatorio dell'imputato e la sentenza.

2.3 La Corte d'Assise

La Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'appello sono gli unici organi giudiziari che prevedono la partecipazione di giudici popolari. La denominazione odierna deriva dall'organo istituito nel 1810 durante il periodo napoleonico: la Cour d'assises. Nel 1859 il codice di procedura penale sardo definì per la prima volta la Corte d'Assise come vero e proprio organo giurisdizionale. La composizione originaria prevedeva la presenza di un presidente assistito da due giudici togati e di dodici giurati, composizione confermata dal codice di procedura penale del 1865. Successivamente una riforma del 1907 eliminò i due giudici e il Codice penale del 1913 ridusse il numero dei giurati a dieci. Durante il periodo del fascismo venne ridimensionato il ruolo dei giudici popolari, infatti, fino al 1931 le sentenze redatte dal presidente della Corte d'Assise erano molto brevi perché indicavano solo la pena senza includere la motivazione, perciò la decisione era inappellabile (era ammesso solo il ricorso in Cassazione per motivi procedurali). Con la legge n. 287 del 1951 venne introdotta l'appellabilità delle sentenze, istituendo in ogni distretto di Corte d'appello una o più Corti d'Assise d'appello. (DirittoConsenso, 2021, ultimo accesso 31 Gennaio 2023)

La Corte d'Assise giudica i reati più gravi previsti dal Codice penale, perciò questa ricerca ad un certo punto si è rivolta ai procedimenti penali della Corte di Assise. In questo caso i documenti non erano ordinati come i primi, infatti, i vari fascicoli processuali erano raccolti in diverse buste, le quali erano abbastanza confuse e sconnesse dal punto di vista cronologico, oltretutto anche il numero di fascicoli variava a seconda della busta, per esempio la busta n. 845 presentava 7 fascicoli, la n. 846 ne conteneva 107. Erano numerate dal n. 832 al n. 873; i numeri che sono stati consultati sono: 832, 833, 834, 835, 838, 840, 842, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 873; la maggior parte dei quali conteneva al suo interno esclusivamente procedimenti penali o ricorsi per "collaborazione col tedesco invasore" datati tra il 1945 e il 1949. Le buste riguardanti i procedimenti per collaborazionismo erano i numeri: 832, 833, 834, 835, 838, 840, 842, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 873. Solo i numeri 845, 846, 847, 848 presentavano fascicoli processuali riguardanti altre tipologie di delitto, che cronologicamente si collocano tra il 1909 e il 1915.

Oltre alle buste catalogate dalla n. 832 alla n. 873, è stata consultata parte di una sottoserie di buste non numerate sempre della Corte di Assise contenenti fascicoli che si collocano tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento. Di questa sottoserie sono state visionate undici buste contenenti un numero variabile di fascicoli. Non essendo numerate, queste buste si riconoscono grazie al titolo presente all'esterno:

- Corte Assise 1920
- Processi penali 1920 Corte d'Assise
- Corte Assise 1922 (Ambrogio Ersilio)
- Corte Assise 1922
- Processi penali 14-18
- Corte Assise 1927 1-12
- Processi penali Assise 1927 20-21-22
- Corte Assise 1929 1-13
- Corte Assise 1913
- Corte Assise 1913 862
- Corte d'Assise 1930 1-10

In realtà, anche se all'esterno viene riportato l'anno, i processi all'interno possono corrispondere anche ad altre date, per esempio entrambe le buste datate al 1913 vedono al loro interno anche procedimenti del 1923.

Terminato con la Corte di Assise mi sono nuovamente concentrata sulle sentenze iniziali, consultando l'anno 1932, composto da tre volumi.

In generale, quindi, i documenti visionati presso l'Archivio di Stato di Padova riguardano i primi tre decenni del Novecento (anni Dieci, Venti e Trenta). In questi anni furono due i Codici Penali in vigore in Italia: il Codice penale Zanardelli, prima del 1930, e il Codice penale Rocco, poi.

2.4 Il codice Zanardelli

Il Codice penale Zanardelli, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia che ne promosse l'adozione, venne emanato con regio decreto il 30 giugno 1889 e fu in vigore dal 1890 al 1930. Portò tutta una serie di novità, prima fra tutte l'abolizione della pena di morte per tutta l'Italia, infatti, prima del 1890 la pena capitale era presente ovunque tranne che in Toscana. Un altro elemento di grande modernità di questo codice fu l'adozione dell'idea che le pene non

dovessero solo intimidire e reprimere, ma che servissero soprattutto una funzione rieducativa. Il codice Zanardelli contava 498 articoli ed era diviso in tre parti: la prima parte riguardava i reati e le pene in generale, la seconda i delitti e la terza le contravvenzioni. Le pene furono mitigate solo nei minimi e nei massimi, lasciando ai giudici il compito di quantificarle di volta in volta all'interno di tali intervalli. Per la prima volta si diede rilievo all'elemento soggettivo del reato e furono quindi previste delle cause di giustificazione. (Casavola, 2021, ultimo accesso 31 Gennaio 2023)

Nel capitolo precedente si è parlato del potere correzionale che poteva, e doveva, essere esercitato dal capofamiglia nei confronti degli altri membri, suoi sottoposti. Già a partire dal XVIII secolo questo potere inizia ad essere messo in discussione; “nel XIX secolo, poi, sulla scena pubblica si levarono voci femminili che sempre più denunciavano la violenza domestica, e sul piano legislativo, il codice Zanardelli introdusse il delitto di maltrattamenti del coniuge” (Radica, 2019, p. 81). “Con gli articoli 390⁷ e 391⁸ introdusse il reato di «abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti di famiglia» (cap. VI del codice Zanardelli). La differenza tra i due reati stava nell'intenzione con cui le violenze erano perpetrate, infatti, “nel caso dei maltrattamenti l'autore era mosso da rancore e avversità, mentre nell'abuso dei mezzi di correzione egli si proponeva il miglioramento della vittima, era mosso da sentimenti di benevolenza, e adoperava mezzi che soltanto eccedevano la misura di correzione” (Schettini, 2022, p. 139). L'articolo n. 390 “rappresentava una novità che non metteva in discussione il potere correzionale, ma comunque ne prevedeva un limite. Inoltre, tale crimine veniva inserito tra i reati contro la persona, ponendo al centro i diritti dei singoli” (Radica, 2019, p. 70). Nonostante questi piccoli passi avanti, l'idea di fondo secondo cui la donna sarebbe inferiore all'uomo continuava ad esistere, infatti “nel codice Zanardelli l'adulterio veniva punito solo se commesso dalla moglie a querela del marito e questi poteva essere denunciato dalla moglie solo se aveva una concubina (perché in questo caso era l'organizzazione della famiglia a non essere rispettata, oltre che la donna); in più il codice Zanardelli prevedeva una diminuzione della pena per il marito ritenuto colpevole di aver ucciso la propria moglie trovata in flagrante adulterio (nei tribunali fiorentini di inizio Novecento i colpevoli ricevevano addirittura la totale

⁷ Codice Zanardelli, art. 390: “Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi”.

⁸ Codice Zanardelli, art. 391: “Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi”.

assoluzione)” (Radica, 2019, p. 74), questo perché i mariti, una volta scoperto di essere traditi dalle proprie mogli, agirebbero in preda a un “raptus di follia”, perciò la pena veniva diminuita o completamente condonata per vizio totale di mente. Sopravvissero quindi il reato di adulterio femminile e del delitto d’onore che insieme costituivano “una cornice di legittimità all’assassinio della moglie”, infatti “le donne adulate erano agli occhi dei più meritevoli di essere uccise” dai propri mariti. “La connivenza dello stato con questo sistema di giustizia privata è stata una delle cause del perpetrarsi della violenza domestica” (Radica, 2019, pp. 81-82).

Con l’avvento del fascismo molte disposizioni del codice Zanardelli vennero disattese, fino al 1930, quando venne sostituito dal codice Rocco che rimase in vigore fino ad oggi. Il Codice Zanardelli rivive ancora nel diritto penale dello Stato della Città del Vaticano, che lo recepì nel 1929 in seguito ai Patti Lateranensi. (Casavola, 2021, ultimo accesso 31 Gennaio 2023).

2.5 Il codice Rocco

Il cosiddetto codice Rocco, dal nome del guardasigilli Alfredo Rocco, entrò in vigore il 1° luglio 1931 ed è tutt’ora in vigore (Palazzo, 2021, p. 1). Questo codice è stato uno dei prodotti legislativi più significativi del fascismo che venne promulgato nel momento di pieno consolidamento del regime. Si tratta di “un vero e proprio corpo legislativo penale, costituito dal codice penale, dal codice di procedura penale⁹, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza¹⁰ e dal regolamento carcerario” (Palazzo, 2021, p. 2). “Tutti questi contenuti erano contrassegnati da un’ispirazione inequivocabilmente autoritaria che si coglieva innanzitutto in una accentuata concezione statistico-pubblicistica, anziché personalistico-individualista, degli interessi o beni tutelati, ad esempio l’aborto era qualificato come un delitto contro la sanità ed integrità della stirpe, la violenza sessuale come un delitto contro la moralità pubblica. In più era presente un consistente settore di diritto penale politico, che estendeva la tutela penale fino alle manifestazioni associative e di dissenso politico” (Palazzo, 2021, p. 2). “Il codice Rocco poi vide un inasprimento sanzionatorio con il ripristino della pena di morte, ma più in generale nella misura generalmente esorbitante delle pene comminate” (Palazzo, 2021, p. 2).

⁹ Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano (Concas, s.d. ultimo accesso 2 Febbraio 2023).

¹⁰ Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) è un testo di obblighi e norme redatto durante il Regno d’Italia, la cui struttura è ancora in vigore nella Repubblica. Nacque con Mussolini quando aveva necessità consolidare il sistema di polizia necessario al controllo del popolo italiano e all’instaurazione di un sistema dittatoriale (G4 VIGILANZA, 2018, ultimo accesso 3 Febbraio 2023).

Rispetto al Codice Zanardelli con il Codice Rocco si vede “un ulteriore rafforzamento degli interessi della famiglia e della sua unità a discapito degli interessi individuali, e femminili in particolare” (Schettini, 2022, p. 141). La famiglia, considerata un soggetto di interessi giuridici distinto, venne tutelata dal diritto penale con l’XI titolo, quello dei delitti contro la famiglia, tra i quali c’erano gli artt. 571¹¹ e 572¹² che riguardavano l’abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti in famiglia. La morte derivante dall’abuso dei mezzi di correzione era punita con la reclusione da tre a otto anni, quella dovuta a maltrattamenti, invece, da dodici a venti anni. Perciò l’uccisione legata alla volontà correzionale era considerata meno grave di altre uccisioni (Schettini, 2022, p. 141).

“Per il codice Rocco in caso di femminicidio il reato perseguito era quello di omicidio (art. 575¹³), punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni; l’omicidio del coniuge (art. 577¹⁴) costituiva un’aggravante che comportava la pena della reclusione dai ventiquattro ai trent’anni. Invece il delitto d’onore (art. 587¹⁵) era un reato a sé stante, punito con la reclusione da tre a sette anni” (Nubola, 2019, pp. 111-112), abolito solo nel 1981. In più era presente un articolo, il n. 62¹⁶:” Concessioni delle attenuanti comuni”, secondo il quale in determinate circostanze il

¹¹ Codice Rocco, art. 571: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte si applica la reclusione da tre a otto anni.

¹² Codice Rocco, art. 572: maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione è da venti anni.

¹³ Codice Rocco, art. 575: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno

¹⁴ Codice Rocco, art. 577: si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

¹⁵ Codice Rocco, art. 587: omicidio e lesione personale a causa d’onore. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

¹⁶ Codice Rocco, art. 62: circostanze attenuanti comuni. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l’aver agito per suggestione di una folla in tumulto; 4) l’aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il

reato poteva essere attenuato, soprattutto l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale e l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. La prima attenuante veniva "applicata anche a delitti in cui fossero presenti la causa d'onore, il movente della gelosia, la vendetta" (Nubola, 2019, p. 112); la seconda "nota come attenuante della provocazione, necessitava di due requisiti: lo stato d'ira che provocava nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l'altrui fatto ingiusto. Lo stato d'ira implicava uno sconvolgimento emotivo tale da far scemare le capacità di autocontrollo. Nei casi di femminicidio, per esempio, una provocazione femminile scatenava l'ira maschile, l'ira diminuiva o annullava la capacità di controllare i propri impulsi e l'inevitabile conseguenza era il delitto" (Nubola, 2019, p. 112). Quindi "l'omicidio per adulterio (vero o presunto) della moglie era valutato come un'azione compiuta per motivi di particolare valore morale, scatenata dall'ira in seguito a un comportamento ingiusto della moglie. Nei casi di adulterio le Corti riconoscevano al marito tradito il diritto di farsi giustizia, di vendicarsi per salvare il proprio onore" (Nubola, 2019, p. 113). "Il codice Rocco, peraltro, ampliò ulteriormente la spendibilità processuale dell'adulterio riconoscendo l'attenuante anche a chi aveva ucciso "nell'atto in cui scopriva" la relazione illegittima e non solo in caso di flagranza (come sanciva il codice Zanardelli)" (Radica, 2019, p. 78).

Un altro articolo che prevedeva un'attenuante era il numero 89¹⁷, "se l'omicidio era riconosciuto come avvenuto in condizioni di ridotta capacità di intendere e di volere, la semi infermità parziale, o vizio parziale di mente comportava uno sconto di pena" (Nubola, 2019, pp. 114-115). Per gli infermi di mente il codice Rocco prevedeva la misura di sicurezza del ricovero a tempo indeterminato in manicomio giudiziario, mentre per i soggetti a cui veniva riconosciuta la semi infermità mentale, l'assegnazione in casa di cura e di custodia (art. 219)" (Nubola, 2019, p. 115). "I manicomi criminali si configuravano come spazio di internamento per due categorie di soggetti: coloro i quali avessero sviluppato una patologia mentale durante l'espiazione della pena in carcere e i prosciolti per vizio di mente" (Sortino, 2019, p. 85). "Le perizie psichiatriche rappresentavano un momento cruciale: erano finalizzate a chiarire lo stato mentale degli uxoricidi al momento del fatto" (Sortino, 2019, p. 87). "Generalmente gli esiti

patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità; 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso o mediante le restituzioni o essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

¹⁷ Codice Rocco, art. 89: vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

erano due: misure di sicurezza e permanenza in manicomio, in caso di infermità mentale, oppure detenzione semplice, in caso di non riconosciuta infermità. In caso di Uxoricidio le diagnosi più diffuse erano “paranoia con delirio di gelosia” o “demenza precoce paranoide”, intendendo per paranoia, in linea generale, un disturbo prevalentemente intellettuale per il quale la personalità subisce una graduale trasformazione nei rapporti con il mondo dando luogo a false convinzioni e deliri sistematizzati” (Sortino, 2019, pp. 87-88). “Il geloso paranoico quindi è convinto di essere ingannato, o per lo meno che si stia tentando di ingannarlo, e l’idea di adulterio della compagna può degenerare a tal punto che l’immaginazione paranoica si riversa sulle tragedie dell’incesto, vale a dire immaginare che la moglie tradisca con persone di famiglia. Pertanto il paranoico di spinge a pensare l’impensabile” (Sortino, 2019, p. 88).

Quindi l’idea di fondo era che “l’omicidio compiuto da un uomo che si sapeva o sospettava tradito, poteva essere il frutto non tanto della volontà di difendere il proprio onore, quanto di un annullamento della volontà e della coscienza causato dalla gelosia e dalla passione” (Schettini, 2022, p. 149). In questi casi normalmente agli imputati veniva perciò riconosciuta una mitigazione della pena per vizio di mente.

2.6 Violenza come causa di separazione

Nonostante le fonti su cui si basa questa ricerca siano legate ai due codici penali sopracitati, è interessante vedere cosa comportava la violenza a livello civile.

“Il Codice civile italiano del 1865, infatti, concedeva la separazione coniugale, oltre che per accordo consensuale dei coniugi, per una serie di cause tassative, indicate agli artt. 150-152¹⁸” (Garlati, 2013, p. 233). In particolare, l’articolo 150 affermava che:

la separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l’azione di separazione per l’adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

Ai giudici non era permesso accordare la separazione per motivi che non fossero quelli enumerati dalla legge.

Le ipotesi di separazione, sia nel primo codice unitario che in quello del 1942, erano improntate ad un’idea di colpa, concezione venuta meno solo con la legge del 1975, quando si vide nella

¹⁸ Codice civile 1865, art. 152: la moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

separazione un rimedio ad una situazione intollerabile della convivenza o di grave pregiudizio all'educazione della prole. (Garlati, 2013, pp. 235-237)

“Però la disciplina allora vigente era in linea con la visione verticistica e autoritaria della famiglia, in cui l'interesse individuale era subordinato ad un superiore interesse pubblico alla conservazione del vincolo e il momento del dovere prevaleva su quello del diritto, così da poter affermare che la famiglia più che essere tutelata era messa sotto tutela. L'accoglimento della domanda di separazione avveniva solo se i comportamenti chiamati ad integrare le cause previste fossero tali da rendere impossibile la prosecuzione di una vita in comune. Ma non bastava la sola intollerabilità a vivere insieme per legittimare la domanda di separazione perché era necessario uno stato di colpa, di responsabilità di uno dei due coniugi o di entrambi” (Garlati, 2013, pp. 237-238).

Tra le varie cause era la categoria degli “eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi” ad aver maggiormente impegnato i giudici; queste forme di comportamento rappresentavano il principale motivo addotto nei procedimenti giudiziali. Le minacce, le ingiurie, le sevizie, a seconda delle circostanze, possono diventare eccessi; ogni minaccia in quanto fatta al coniuge è un'ingiuria, e l'ingiuria grave, se ripetuta con insistenza, diviene una sevizia. Le sevizie sono definite come atti di crudeltà o di barbarie che non pongono in pericolo la vita del coniuge, rispetto agli eccessi risultano meno violente, ma più abituali, capaci quindi di rendere insopportabile la vita del coniuge che li subisce. Le minacce sono atti, movimenti e parole aspre con cui si promette all'altro un castigo o una vendetta; devono essere tali da incutere fondato timore in una persona, così da toglierle ogni tranquillità. La minaccia si sostanzia nel timore di un male futuro. L'ingiuria, orale o scritta, corrisponde, invece, a tutte quelle espressioni oltraggiose con cui si attenta all'onore dell'altro coniuge, manifestando sentimenti di odio, di disprezzo, di avversione. Sarebbero nel morale ciò che gli eccessi e le sevizie sono nel fisico. (Garlati, 2013, pp. 238-242)

“Risultava molto difficile richiedere la separazione per generici maltrattamenti, infatti per il codice del '65, era necessario ricondurre i maltrattamenti sotto l'egida dell'art. 150. Sono state rinvenute sentenze che respingevano domande di separazione presentate da donne vittime di percosse, schiaffi e bastonate perché per le corti mancava il requisito della ripetitività e continuatività delle battiture. Alle mogli era vietata la possibilità di adire i tribunali per far cessare la convivenza con un marito che le maltrattava e le percuoteva, ma non eccessivamente” (Garlati, 2013, p. 247-248). In più le richieste di separazione erano respinte quando le reazioni

violente del marito erano (a detta loro) indotte o provocate dai comportamenti della donna. I tribunali non concedevano la separazione tanto facilmente, soprattutto di fronte a coniugi sposati da lungo tempo con diversi figli le accuse di ingiurie gravi e frequenti non erano sufficienti. (Garlati, 2013, pp. 251-252)

Nonostante le difficoltà per riuscire ad ottenere la separazione, si vede come le donne cercarono di opporsi sempre con più forza a situazioni matrimoniali inaccettabili chiedendo giustizia. E sebbene questi gridi d'aiuto venissero presi poco in considerazione, molte donne continuarono a rivendicare il riconoscimento di una propria dignità, prima ancora di perseguire la libertà e la felicità individuali. (Garlati, 2013, p. 253)

Capitolo 3

I dati numerici raccolti

In questo e nei prossimi capitoli verranno analizzati i dati raccolti durante la ricerca svolta in Archivio di Stato con l'aiuto di tabelle e riportando parte delle sentenze e dei documenti rinvenuti. Si partirà dalle sentenze per poi concentrarsi sui fascicoli processuali della Corte d'Assise.

3.1 Gli anni delle sentenze

Per quanto riguarda le sentenze penali, ogni anno si compone di due o più volumi numerati in ordine crescente, all'interno dei quali sono state raccolte le varie sentenze, anch'esse numerate. Queste non sono suddivise per reato, ma riunite tutte insieme, seguendo esclusivamente un criterio di ordine cronologico. Non si trovano solo sentenze di cause e processi penali, ma anche un gran numero di sentenze di appelli, cioè opposizioni a delle sentenze sfavorevoli per l'imputato, il quale chiede di riesaminare la vicenda in quanto non ritiene giusta la prima decisione presa.

Consultando volume dopo volume, la ricerca si è concentrata prima di tutto sull'individuazione dei casi di violenza maschile nei confronti di donne e in secondo luogo sull'analisi del contesto generale, prendendo in considerazione anche le altre sentenze per cercare di capire anche quali fossero le condizioni di vita e la situazione degli anni presi in considerazione nel territorio di Padova e provincia. Riguardo a questo, in particolare, guardando i dati salta subito all'occhio l'altissimo numero di sentenze per furto. Gli anni '20 del 900 arrivarono subito dopo la fine della Prima Guerra mondiale, la quale aveva portato una grave crisi economica, infatti, dopo la deposizione delle armi, sorse il problema di dare una risposta, lavorativamente parlando, ai reduci e ai tanti disoccupati a causa della riconversione dell'apparato riproduttivo. Con la guerra e con il successivo biennio rosso¹⁹ le condizioni dei lavoratori peggiorarono e successivamente il fascismo dovette affrontare la grave crisi scoppiata nel 1929, che ebbe pesanti ricadute sul mercato del lavoro italiano. “Secondo le cifre ufficiali il picco massimo della disoccupazione si raggiunge nel 1933, con un totale di 1.229.387 disoccupati in tutto il Regno, concentrati prevalentemente nel settore industriale e nelle regioni settentrionali” (Alberti, 2016, ultimo accesso 8 Febbraio 2023). In realtà, la guerra aveva peggiorato una situazione già difficile da

¹⁹ Il biennio rosso in Italia è il periodo compreso fra il 1919 e il 1920, caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine che ebbero il loro culmine e la loro conclusione con l'occupazione delle fabbriche nel settembre 1920 (Wikipedia, s.d. ultimo accesso 10 Febbraio 2023).

gestire tra fine 800 e inizio 900, rappresentata in particolar modo dai moti del 1898, dovuti in primo luogo, alla fame. Infatti, in quel periodo era scoppiata una crisi a livello mondiale dei grani, importare e produrre in Italia era diventato sempre più costoso a causa dei dazi²⁰ altissimi sulla produzione del grano. Questa situazione porterà tra aprile e maggio 1898 ad una situazione fuori controllo a causa di tutta una serie di episodi di rivolta soprattutto nelle campagne del centro-nord, cosa che poi si diffonderà in tutta Italia.

Altri reati che si ritrovano spesso, ma meno frequentemente rispetto ai furti, sono reati per truffa, per mancata denuncia di porto d'armi (molti reduci tornati dalla guerra tenevano l'arma usata per combattere senza denunciare la cosa alle autorità), per alterazione del valore di monete, per oltraggio a pubblico ufficiale, per aver posto in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine (art. 322 Codice Zanardelli), per l'abbandono di un fanciullo minore di 12 anni, per ricettazione²¹, per contrabbando, per contravvenzione all'ammonizione, per bancarotta, per renitenza alla leva.

Sotto la voce "violenza" questa ricerca raccoglie i reati di abuso, maltrattamenti, ingiurie, lesioni, atti di libidine e congiunzione carnale che corrispondono a diversi articoli. Per quanto riguarda il Codice Zanardelli, si trovano i numeri 390 e 391 che, come si è già detto nel capitolo precedente, parlano dell'abuso dei mezzi di correzione e di maltrattamenti verso persone della famiglia; si aggiunge poi l'articolo 371, il quale regola la punizione per chi cagiona la morte di qualcuno per imprudenza, negligenza o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline. L'articolo 372 è per chi, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente (una lesione); invece, gli articoli 331, 333, 335 riguardano la costrizione di qualcuno a congiunzione carnale e l'aver mosso atti di libidine verso qualcuno, anche minore dei sedici anni di età. Per quanto riguarda il Codice Rocco, gli articoli interessati sono, invece, i numeri 581 e 582 che condannano le percosse e le lesioni personali. L'articolo 519, che riguarda la violenza carnale e il numero 521 gli atti di libidine violenti.

²⁰ I dazi sono le tasse che vengono applicate per ogni quintale di grano importato da un altro paese, perciò un quintale di grano verrà a costare il suo prezzo più questa tassa.

²¹ Ricettazione: reato che si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare (Enciclopedia Treccani, s.d. ultimo accesso 23 Febbraio 2023).

3.1.1 Anno 1920

Le sentenze dell'anno 1920 sono raccolte in due volumi catalogati con i numeri 61 e 62; in tutto sono 344 e si dividono in 301 sentenze di cause penali e 43 sentenze di appelli.

La *tabella 1* raccoglie i dati numerici delle sentenze di cause penali riguardanti la violenza. In tutto sono 24 sentenze, 14 di uomini nei confronti di altri uomini e 7 di uomini nei confronti di donne.

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	14
	Uomini nei confronti di donne	7

Tabella 1: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1920

La *tabella 2* riporta i dati numerici delle sentenze di cause penali per furto, ben 180 in totale. 154 sono furti commessi da uomini, 18 da donne e 8 da uomini e donne in collaborazione fra loro.

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	154
	Donne	18
	Uomini e donne	8

Tabella 2: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1920

Nella *tabella 3* e nella *tabella 4* sono state raccolte, invece, le sentenze di appelli. 2 riguardano appelli per reati di violenza (entrambi di uomini contro uomini), 6 sono quelli per reati di furto (5 commessi da uomini e 1 da donna).

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	2
	Uomini nei confronti di donne	0

Tabella 3: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1920

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	5
	Donne	1

Tabella 4: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1920

3.1.2 Anno 1921

Le sentenze dell'anno 1921 sono raccolte in due volumi catalogati con i numeri 63 e 64; in tutto sono 542 e si dividono in 283 sentenze di cause penali e 259 sentenze di appelli.

Delle 283 sentenze di cause penali, 31 trattano di violenza, di cui 12 commesse da uomini nei confronti di donne e ben 168 riguardano il reato di furto (*tabella 5 e tabella 6*). Per quanto riguarda gli appelli, tra i 12 per violenza commessa da uomini, in 4 di questi la vittima verso cui si rivolge la violenza non viene specificata; 67 sono quelli per furto (*tabella 7 e tabella 8*).

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	19
	Uomini nei confronti di donne	12

Tabella 5: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1921

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	138
	Donne	20
	Uomini e donne	10

Tabella 6: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1921

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	8
	Uomini nei confronti di donne	0
	Non specificati	4

Tabella 7: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1921

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	62
	Donne	4
	Uomini e donne	1

Tabella 8: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1921

3.1.3 Anno 1922

Le sentenze dell'anno 1922 sono raccolte in due volumi catalogati con i numeri 65 e 66; in tutto sono 837 e si dividono in 588 sentenze di cause penali e 249 sentenze di appelli.

La *tabella 9* vede 46 sentenze penali per violenza di uomini nei confronti di altri uomini e 9 di uomini nei confronti di donne. La *tabella 10* e *12* raccolgono le sentenze di cause penali per furto, in tutto 407, e le sentenze di appelli penali: 41, sempre per furto. Le 26 sentenze di appelli per violenza sono raccolte nella *tabella 11*.

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	46
	Uomini nei confronti di donne	9

Tabella 9: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1922

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	335
	Donne	67
	Uomini e donne	5

Tabella 10: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1922

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	6
	Uomini nei confronti di donne	1
	Non specificati	19

Tabella 11: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1922

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	36
	Donne	5

Tabella 12: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1922

3.1.4 Anno 1923

Le sentenze dell'anno 1923 sono raccolte in due volumi catalogati con i numeri 67 e 68; in tutto sono 461 e si dividono in 361 sentenze di cause penali e 100 sentenze di appelli.

Tra le sentenze di cause penali, 51 trattano di violenza (15 nei confronti di donne) e 205 riguardano il reato di furto (*tabelle 13 e 14*). Per quanto riguarda gli appelli raccolti nelle *tabelle 15 e 16*, 22 sono gli appellanti per violenza (4 nei confronti di donne), 41 quelli per furto.

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	36
	Uomini nei confronti di donne	15

Tabella 13: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1923

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	170
	Donne	17
	Uomini e donne	18

Tabella 14: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1923

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	13
	Uomini nei confronti di donne	4
	Non specificati	5

Tabella 15: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1923

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	38
	Donne	3

Tabella 16: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1923

3.1.5 Anno 1924

Le sentenze dell'anno 1924 sono raccolte in quattro volumi catalogati con i numeri 69, 70, 71 e 72; in tutto sono 677 e si dividono in 407 sentenze di cause penali e 270 sentenze di appelli. La *tabella 17* esprime i dati numerici delle sentenze di cause penali per violenza che in tutto sono 70, 24 delle quali nei confronti di donne. Le sentenze per furto sono riportate nelle *tabelle 18* e *20*, che rispettivamente vedono 207 sentenze di cause penali e 53 sentenze di appelli. La *tabella 20* raccoglie le sentenze di appelli per violenza, 42 in tutto, di cui 7 vedono donne come vittime.

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	46
	Uomini nei confronti di donne	24

Tabella 17: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1924

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	171
	Donne	26
	Uomini e donne	10

Tabella 18: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1924

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	23
	Uomini nei confronti di donne	7
	Non specificati	12

Tabella 19: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1924

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	44
	Donne	9

Tabella 20: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1924

3.1.6 Anno 1932

Le sentenze dell'anno 1932 sono raccolte in tre volumi catalogati con i numeri 100, 101 e 102. In tutto sono 769 e si dividono in 487 sentenze di cause penali e 282 sentenze di appelli. Le prime due tabelle riguardano le sentenze per cause penali, la n. 21 quelle che trattano di violenza, 35 nei confronti di donne, la n. 22 quelle che riguardano il reato di furto (184 sentenze in tutto). Le altre due tabelle, invece, riguardano le sentenze di appelli, la n. 23 raccoglie quelle per violenza, di cui 2 sono nei confronti di donne, la n. 24 gli appelli per il reato di furto.

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	65
	Uomini nei confronti di donne	35

Tabella 21: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di cause penali, 1932

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	142
	Donne	21
	Uomini e donne	21

Tabella 22: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di cause penali, 1932

REATO	COLPEVOLI	QT:
VIOLENZA	Uomini nei confronti di altri uomini	25
	Uomini nei confronti di donne	2

Tabella 23: dati numerici dei reati per violenza nelle sentenze di appelli, 1932

REATO	COLPEVOLI	QT:
FURTO	Uomini	59
	Donne	10

Tabella 24: dati numerici dei reati per furto nelle sentenze di appelli, 1932

Una novità dell'anno 1932 è la rilevante presenza di sentenze di appelli che trattano del reato di cui l'art. 670, ovvero del reato per mendicizia: chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

L'articolo 670 venne inserito nel codice Rocco per sopperire ad un problema di ordine sociale. Le sentenze per mendicizia raccolte nei volumi del 1932 sono 32.

3.2 Gli anni della Corte d'Assise

I documenti facenti parte della Corte d'Assise sono organizzati in modo diverso: sono presenti gli interi fascicoli processuali (o parte di essi) e non solo la sentenza finale dei processi. Questi fascicoli sono raccolti in più buste e, come già detto, la maggior parte riguardano procedimenti penali per collaborazionismo con il tedesco invasore datati tra il 1945 e il 1949. Delle 24 buste consultate, solo 4 presentavano al loro interno fascicoli riguardanti altri tipi di reato.

3.2.1 Busta n. 845

La busta numero 845 contiene al suo interno 8 fascicoli processuali datati tra il 1913 e il 1915, tra cui in particolare vediamo un processo (n. 3930) nei confronti di un uomo colpevole di maltrattare la moglie e i figli al quale si collega un processo per parricidio (n. 4704), dove la vittima è proprio l'uomo violento del fascicolo precedente che viene ucciso dal figlio che, come la madre e la sorella, era continuamente maltrattato dal padre.

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QANTITÁ
Fratricidio	Uomo	Fratello	2
Infanticidio	Donna	Bambino	1
Maltrattamenti	Uomo	Moglie e figli	1
Minaccia e violenza	Uomini	Uomini	1
Omicidio	Uomo	Uomo	1
Patricidio	Uomo	Padre	1
Truffa	Uomo		1

Tabella 21: Elenco dei processi penali raccolti nella busta n. 845

3.2.2 Busta n. 846

La busta numero 846 contiene al suo interno 106 fascicoli processuali. Tra questi si trovano due processi (n. 3079 e 4338) per maltrattamenti nei confronti della moglie, uno per maltrattamenti in famiglia (n. 3470) e un altro per lesioni colpose verso una donna da parte di un uomo (n. 4027), tutti datati all'anno 1914.

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Annegamento		uomo	1
Annegamento	Accidentale	Bambino	4
Art. 113 ²²	Ignoti		1
Art. 275 ²³	Ignoti		7
Art. 424 ²⁴	Ignoti		1
Avvelenamento		Donna	1
Danneggiamento viti	Ignoti		1
Fallimento			2
Furto	Ignoti		51
Furto	Uomo		6
Incendio	Accidentale		6
Incendio	Ignoti		2
Incendio	Uomo		5
Lesione	Ignoti	Uomo	1
Omicidio colposo	Uomo	Donna	1
Maltrattamenti in famiglia	Uomo		1
Maltrattamenti	Uomo	Moglie	2
Morte		Uomo	6
Morte accidentale		Uomo	1
Morte per negligenza	Uomo	Uomo	1
Rinvenimento cadavere		Uomo	1
Suicidio		Donna	1
Suicidio		Uomo	2
Tentata estorsione	Ignoti		1

Tabella 22: Elenco dei processi penali raccolti nella busta n. 846

²² Codice Zanardelli, art. 113: chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

²³ Codice Zanardelli, art. 275: il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

²⁴ Codice Zanardelli, art. 424: chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

3.2.3 Busta n. 847

Nella busta n. 847 sono presenti 44 fascicoli processuali datati tra il 1910 e il 1911, ma nessuno riguarda atti di violenza di uomini nei confronti di donne.

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Adulterio	Donna e ignoto		1
Alterazione di monete	Ignoti		7
Art. 413 ²⁵	Ignoti		2
Art. 413	uomo		1
Art. 414 ²⁶	Uomo		1
Art. 417 ²⁷	Uomo		1
Art. 424	Ignoti		1
Bancarotta	Uomo		1
Furto	Ignoti		18
Furto	Uomo		3
Incendio accidentale			3
Incendio doloso	Ignoti		1
Lesioni	Uomo	Uomo	2
Morte accidentale		Ragazzo	1
Morte accidentale		Bambina	1

Tabella 23: Elenco dei processi penali raccolti nella busta n. 847

²⁵ Codice Zanardelli, art. 413: chiunque con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre lire cento.

²⁶ Codice Zanardelli, art 414: chiunque, a fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni o altro indebito profitto, distrugge, disperde, o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito con la reclusione sino ad un anno.

²⁷ Codice Zanardelli, Art. 417: chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre lire cento.

3.2.4 Busta n. 848

La busta n. 848 contiene al suo interno 19 fascicoli processuali datati all'anno 1909, uno dei quali (n.3095) tratta di lesioni da parte di un uomo nei confronti della moglie.

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Abbandono del figlio	Donna	Bambino	1
Art. 211 ²⁸	Uomo		1
Art. 424	Ignoti		1
Diffamazione	Uomo		1
Ferimento casuale per negligenza	Uomo	Ragazza	1
Furto	Ignoti		7
Furto	Uomo		3
Incendio casuale			1
Incidente sul luogo di lavoro		Uomo	1
Lesioni	Uomo	Moglie	1
Morte accidentale		Bambino	1

Tabella 24: Elenco dei processi penali raccolti nella busta n. 848

Come già detto, della corte d'assise sono state prese in considerazione anche altre undici buste "sciolte", non numerate. All'interno di cinque di queste buste sciolte sono stati trovati diversi fascicoli processuali per violenza da parte di uomini nei confronti di donne.

3.2.5 Busta "Cassazione Assise 1913"

All'interno di questa busta sono raccolti solo due fascicoli processuali. Il processo per l'omicidio di una donna da parte di una coppia di coniugi (n. 2137) è datato al 1913 (come da titolazione della busta), invece l'altro processo è datato al 1923.

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Duplici omicidio	Uomini (2)	Uomini	1
Omicidio	Marito e moglie	Donna	1

Tabella 25: Elenco dei processi penali raccolti nella busta intitolata "Cassazione Assise 1913"

²⁸ Codice Zanardelli, Art. 211: Chiunque denuncia all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

3.2.6 Busta “Corte Assise 1922”

La busta “Corte Assise 1922” raccoglie al suo interno 11 fascicoli processuali datati tra il 1912 e il 1923. Interessanti per questa ricerca sono i due fascicoli riguardanti il reato di atti di libidine di un uomo verso una bambina (anno 1922, n. 3846) e il reato di congiunzione carnale di un uomo con la figlia (anno 1923, n. 2107).

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Atti di libidine	Uomo	Bambina	1
Congiunzione carnale (incesto)	Uomo	Figlia	1
Furto a mano armata	Uomini		2
Furto	Ignoti		1
Infanticidio	Donna	Figlio	2
Omicidio	Uomo	Uomo	1
Rapina	Uomo		1
Tentato omicidio	Uomo	Uomo	1
Utilizzo di monete false	ignoti		1

Tabella 26: Elenco dei processi penali raccolti nella busta intitolata “Corte Assise 1922”

3.2.7 Busta “Corte Assise 1927 (1-12)”

In questa busta sono presenti 12 fascicoli di processi penali datati tra il 1926 e il 1927. Quattro di questi riguardano violenze di uomini nei confronti di donne (n. 804, 3691, 4167, 7847).

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Furto	Uomo		1
Fratricidio	Uomo	Fratello	1
Infanticidio	Donna	Bambino	2
Infanticidio	Uomo e donna	Bambino	2
Offese	Uomini (2)	La defunta Regina madre Margherita di Savoia	1
Omicidio, mancato omicidio e porto abusivo d’armi	Uomo	Uomo	1
Omicidio preterintenzionale e ingiurie	Uomo	Donna	1
Violenze carnali (incesto)	Uomo	Figlia	1
Violenze	Uomo	Figlia	1
Violenze carnali	Uomo	Figlia	1

Tabella 27: Elenco dei processi penali raccolti nella busta intitolata “Corte Assise 1927 (1-12)”

3.2.8 Busta “Corte Assise 1929 (1-13)”

Nella presente busta sono raccolti 12 fascicoli di procedimenti penali datati tra il 1928 e il 1930. Di questi, due trattano di violenza di uomini nei confronti di donne (n. 5171, 7847), e un terzo, invece, vede una donna macchiarsi di tentato omicidio a causa dei continui maltrattamenti ricevuti (n. 4972).

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Art. 126 ²⁹	Uomo		1
Calunnia e furto	Uomo		1
Furto	Uomo e donna		1
Infanticidio	Donna	Bambino	3
Incesto	Uomo	Figlia	1
Incendio	Uomo		1
Lesioni carnali	Uomo	Bambina	1
Mancato omicidio	Uomo	Fratello	1
Omicidio (per questioni economiche)	Figli e madre	Padre/marito	1
Tentato omicidio	Donna	Uomo	1

Tabella 28: Elenco dei processi penali raccolti nella busta intitolata “Corte Assise 1929 (1-13)”

3.2.9 Busta “Corte d’Assise 1930 (1-10)”

In quest’ultima busta presa in considerazione sono raccolti 6 fascicoli processuali che cronologicamente si collocano tra il 1930 e il 1932. Tra questi si trova un processo contro tre uomini per aver costretto una donna alla congiunzione carnale (n. 5122) e un processo per uxoricidio (n. 1322).

REATO	COLPEVOLE	VITTIMA	QUANTITÀ
Congiunzione carnale	Uomo	Nipote (maschio)	1
Congiunzione carnale	Uomini (3)	Donna	1
Furto	Uomo		1
Infanticidio	Donna	Bambino	1
Omicidio	Uomo	Uomo	1
Uxoricidio	Uomo	Moglie	1

Tabella 29: Elenco dei processi penali raccolti nella busta intitolata “Corte d’Assise 1930 (1-10)”

²⁹ Codice Zanardelli, art. 126: chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi con la multa da lire cento a duemila

Capitolo 4

Analisi delle sentenze

All'interno dei vari volumi consultati sono state rinvenute diverse sentenze che riguardano casi di violenza maschile nei confronti di donne e andando ad analizzarle si può notare come queste violenze siano, in più occasioni, trattate con estrema superficialità e leggerezza da parte del tribunale e della legge in generale. La violenza non stupisce, è evidente come risulti qualcosa di assolutamente normale all'interno di questa società fondata sull'idea della famiglia patriarcale, tanto da punire i colpevoli con pene irrisorie o addirittura da assolverli, grazie a leggi, decreti e articoli che trovano qualsiasi escamotage per ridurre loro la pena.

Nelle sentenze di violenza degli anni 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, periodo in cui il Codice penale vigente era il Codice Zanardelli, gli articoli presi in causa sono soprattutto i numeri 391, 372, 156, 331 e 333, difatti i reati di cui si parla sono rispettivamente: maltrattamenti verso persone della famiglia, lesioni personali, minaccia, violenza carnale, atti di libidine. Diverse, poi, sono le sentenze che raggruppano più reati, per esempio, molto spesso i reati agli articoli 391 e 372 (maltrattamenti in famiglia e lesioni) compaiono insieme nella stessa sentenza come nelle sentenze n. 303 e n. 490 dell'anno 1923. Nella prima (datata al 5 luglio 1923) Angelo C. è imputato di aver usato maltrattamenti verso la madre Natalina D. di oltre 80 anni, ingiuriandola e minacciandola frequentemente (art. 391) e di averla percossa con una scopa cagionandole lesioni che produssero malattia, impedendole di svolgere le odierne occupazioni per quattordici giorni (art. 372). Nella sentenza si afferma che per quanto riguarda le ingiurie contro la madre non si riscontrano gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia perché si trattava "solo di qualche alterco dovuto più che altro a diversità di comportamento e di vedute per quanto riguarda l'economia domestica" (Vol. 68, 1923). L'imputato, quindi non è ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti (art. 391). Viene invece riconosciuto il delitto a lui ascritto a norma dell'art. 372; la pena iniziale di sette mesi viene aumentata di un terzo perché il fatto di lesione è avvenuto nei confronti della madre ottantenne ed incapace di difendersi, perciò l'imputato viene condannato alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione, della quale però vengono condonati 6 mesi a norma dell'art. 6 del Regio Decreto 22/12/1922 e del Regio Decreto 9/4/1923. Anche la sentenza n. 490 (datata al 6 dicembre 1923) vede imputati a Giuseppe L. sia il delitto di maltrattamenti verso la moglie Elisa E., la quale veniva percossa e minacciata di frequente, e di lesioni sempre nei confronti della moglie, che riportò malattia e incapacità alle ordinarie occupazioni per mesi 9. Giuseppe L. viene giustificato per il suo

comportamento perché “la moglie non si sarebbe occupata di lui correttamente nell’ambito della vita domestica, facendogli mancare il necessario per vivere e mancando soprattutto ai suoi doveri coniugali, tenendo oltretutto relazioni con altri individui, rifiutandosi di soddisfare le legittime voglie del marito”. Quello che afferma l’uomo è di essere lui la vittima, di essere lui quello maltrattato e di aver percosso la moglie con “semplici pugni” a causa di uno dei soliti episodi di infedeltà. L’imputato, perciò, cerca di migliorare la sua posizione scaricando la colpa sulla moglie, consapevole del fatto che la legge riconosceva un ruolo ben stabilito per le donne all’interno della famiglia: dovevano fare il necessario per essere delle brave madri e mogli, dovevano occuparsi del buon funzionamento della casa e della sfera domestica, obbedendo agli ordini del capofamiglia. Le mogli, poi, erano tenute al cosiddetto “debito coniugale”, cioè era necessario che rispondessero sempre positivamente “alla richiesta del coniuge di consumare l’atto sessuale, anche contro la propria volontà” (Alfieri, 2019, p. 44), quindi Giuseppe L., dicendo che la moglie aveva relazioni con altri individui e che si rifiutava di soddisfare le sue voglie, in qualche modo rende lecite agli occhi della legge le percosse che usava contro di lei. All’udienza la moglie negò il suo comportamento scorretto nei confronti del marito, ma “con troppa poca fermezza” (perciò non poteva essere creduta) e in più i testimoni interrogati parlarono di lei in modo negativo; Giuseppe L. viene dunque assolto per l’imputazione di aver usato maltrattamenti verso la moglie per mancanza di prove. Invece la pena per le lesioni viene diminuita perché “si può veramente ammettere che l’imputato (che colpì la moglie con soli pugni e forse, ma assai dubbiamente, anche con calci) non abbia preveduto le complicazioni interne che secondo la perizia medica, anch’essa piuttosto discutibile, sarebbero derivate dalle percosse” (Vol. 68, 1923). Viene addirittura messa in discussione la veridicità della perizia medica. Alla fine, grazie al beneficio della preterintenzionalità³⁰, la pena inflitta di otto mesi viene dimezzata a quattro mesi e successivamente completamente condonata.

Nella sentenza n. 153 del 1923 il numero dei reati è ancora maggiore, infatti, Giuseppe F. viene imputato del delitto di cui l’art. 391 per aver usato maltrattamenti verso la propria madre Giustina V., del delitto di cui l’art. 372-373 per aver percosso la madre, del delitto di minaccia a mano armata, sempre nei confronti della madre (art. 156), della contravvenzione prevista per aver sparato con un’arma da fuoco in luogo abitato e per non aver denunciato il possesso di una rivoltella e di un pugnale. Per quanto riguarda i maltrattamenti si scrive nella sentenza che risultavano esserci continue offese e percosse da parte del figlio nei confronti della madre, fino

³⁰ Preterintenzionalità: che va oltre l’intenzione di chi agisce, l’evento dannoso risulta più grave di quanto era nell’intenzione di chi ne è l’autore.

all'esplosione di un colpo di rivoltella che doveva servire per rimproverare e intimidire la donna, la quale si rifiutava di mostrare al figlio il testamento del padre e di consegnarli la propria quota di eredità. Giuseppe F. viene condannato ad un anno di reclusione per i delitti di maltrattamenti, lesioni e minacce, di questa pena verranno condonati 9 mesi. Invece, per quanto riguarda gli altri due reati viene assolto (Vol. 67, 1923). La legge non interviene drasticamente, in questo caso, probabilmente perché essendo morto il padre, il ruolo di capofamiglia è passato al figlio, perciò la donna deve ubbidienza a lui, il quale avrebbe ereditato anche quella possibilità di esercitare una certa dose di violenza considerata legittima. Giuseppe F. interpreta il gesto della madre come un'offesa nei suoi confronti e per questo si sente legittimato a punirla usando maltrattamenti e minacce verso di lei.

Nei volumi che raccolgono le sentenze del 1932 ci si riferisce sia al Codice Zanardelli, sia al Codice Rocco, a seconda di quando i reati sono stati commessi. Per i reati commessi prima del 1° luglio 1931 (data dell'entrata in vigore del codice Rocco) il codice a cui si fa riferimento è lo Zanardelli, per i reati commessi dopo questa data, invece, è il Rocco. Per esempio, la sentenza n. 182 del 1932 vede Giuseppe P. imputato del reato punito e previsto dall'art. 391 (C.P. Zanardelli) per avere usato maltrattamenti contro la propria figlia Emilia P. (reato accertato il 13 agosto 1930). Il 13 agosto 1930 la ragazza denunciò ai Carabinieri che la mattina di quello stesso giorno il padre l'aveva percossa cagionandole una ferita al braccio sinistro guaribile in giorni otto, e che da circa un anno lo stesso padre la maltrattava continuamente. Dopo essere stato tratto in arresto il P. ammise di avere, il 13 agosto 1930, percosso la figlia e di aver usato spesso modi violenti verso di lei per il contegno minaccioso che costei teneva verso di lui; anche in questo caso l'imputato tenta di alleggerire la sua colpevolezza affermando che i suoi comportamenti erano causati dall'atteggiamento aggressivo che la figlia teneva nei suoi confronti, la quale, gli mancava di rispetto, non riconoscendo il ruolo di capofamiglia del padre. "Ma visto che Emilia P. non ha precisato in quali altre circostanze, oltre il 13 agosto 1930, ebbe a sottostare ad atti di violenza, sia pure verbale, da parte del genitore, non resta che ritenere l'imputato colpevole soltanto di lesioni ai sensi dell'art. 372, 373 del vecchio Codice penale e condannarlo a mesi uno e giorni dieci di reclusione" (Vol. 100, 1932). Anche la sentenza n. 402 fa riferimento al codice Zanardelli, infatti l'imputato avrebbe commesso il reato di cui l'art. 391 (C.P. Zanardelli), per aver usato maltrattamenti verso la madre e di cui l'art. 372, 373 (C.P. Zanardelli) per lesioni personali volontarie in danno della stessa guarite in giorni sei. I reati vengono fatti risalire al 24 settembre 1930. La donna denunciò ai carabinieri di essere stata percossa dal figlio con pugni alla testa e alla spalla durante una lite, aggiungendo di essere

sottoposta a continui maltrattamenti da parte sua. L'imputato verrà poi ritenuto colpevole solo del reato di maltrattamenti e non di quello di lesioni e sarà condannato alla pena della reclusione per anni uno e mesi due sulla base del Codice penale Zanardelli (Vol. 101, 1932). "Le famiglie ricorrevano alle istituzioni per ottenere la reclusione di familiari degeneri, spesso giovani uomini verso i quali avevano esaurito altri strumenti di correzione o a cui erano troppo deboli per contrapporsi, come nel caso di madri vedove" (Feci & Schettini, 2017, p. 30).

La sentenza n. 14 vede Primo S. "imputato del delitto previsto e punito dagli art. 372, 373 C.P. per aver in Villanova di Camposampiero il 4 ottobre 1929, volontariamente e senza il fine di uccidere, vibrato un colpo di tridente a Rina P. producendole la frattura del quarto dito della mano destra con conseguente malattia durata giorni 35 e relativa incapacità ad attendere alle odierne occupazioni". La vittima è la cognata dell'imputato, la quale sarebbe intervenuta durante un alterco tra Primo S. e i suoi fratelli (tra i quali c'era anche il marito) e per questo motivo sarebbe stata aggredita. Nella sentenza poi si afferma che "verranno applicate le disposizioni del codice penale vigente (il Rocco) perché più favorevoli all'imputato, considerato che dal fatto incriminato derivava una malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni, quindi, in conformità con gli articoli 583 e 582, la lesione subita dalla P. per opera del giudicabile si presenta come una lesione semplice a norma dell'art. 582 e dato che la lesione è stata prodotta alla parte lesa col manico del tridente, non si può parlare delle circostanze aggravanti dell'uso di arma agli effetti della legge penale. L'imputato è quindi dichiarato colpevole di lesioni personali semplici ai sensi dell'art. 582 e per questo si stima equo infliggere la pena di mesi quattro di reclusioni tenuto conto dei buoni precedenti del giudicabile" (Vol. 100, 1932). Quindi nonostante il reato sia stato compiuto prima del 1 luglio 1931, il tribunale decide di far riferimento al nuovo codice penale perché più favorevole per l'imputato, infatti l'art. 582 del codice Rocco prevede per il delitto di lesione personale una pena dai 3 mesi ai 3 anni, non riconoscendo in questo caso l'aggravante perché il periodo di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazione non supera i quaranta giorni, invece, l'art. 372 del codice Zanardelli prevede la reclusione da 1 a 5 anni nel momento in cui la lesione provochi l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per venti o più giorni (in questo caso i giorni sono 35 giorni, perciò conviene seguire il codice Rocco).

Anche nella sentenza n. 391 del 1932 si vede come Giuseppe T. sia imputato di minaccia a mano armata (art. 156 C.P. Zanardelli) nei confronti della moglie e della figlia, di maltrattamenti a danno delle stesse per averle percosse (art. 391 C.P. Zanardelli) e del delitto

di cui agli art. 372, 373 e 366 C.P. Zanardelli per aver percosso il proprio padre Pietro T. producendogli lesioni che cagionarono malattia per giorni 30 (Vol. 101, 1932). Anche in questo caso nonostante i reati siano avvenuti nel dicembre 1929, l'imputato viene giudicato sulla base del codice Rocco, infatti, viene ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell'art. 572 C.P., comprendendo in tale reato anche la minaccia a mano armata e le lesioni verso il padre, e condannato alla pena della reclusione per anni uno. Quindi si sceglie di far riferimento al nuovo codice perché con il Codice Zanardelli l'imputato dovrebbe rispondere di tre reati (maltrattamenti, minaccia a mano armata e lesioni), invece con il Codice Rocco i tre reati si riescono a far confluire tutti in un solo reato, cioè quello di maltrattamenti in famiglia, riuscendo in questo modo ad infliggere una pena minore al colpevole. Successivamente si scrive che la pena viene interamente condonata visti gli art. 3 e 4 del R.D. 1/1/1930³¹.

Il reato di cui si parla nella sentenza n. 518 del 1932, invece, è stato commesso nell'aprile del 1932, perciò fin dall'inizio si fa riferimento al Codice penale Rocco. Ferruccio B. è imputato del reato di cui all'art. 572 C.P. per maltrattamenti in danno della moglie esplicitatisi in ingiurie, percosse, privazioni di cibo. Il B. usava maltrattare la moglie mediante ingiurie, minacce e percosse e costringendola a fuggire di casa, andando a ricoverarsi presso i suoi genitori. Nei giorni primo e secondo di aprile il B. percosse la moglie con pugni e calci tanto che lei fuggì a casa di sua madre. Ritornata nel giorno successivo alla casa coniugale l'imputato minacciò e ingiuriò la moglie proibendole di entrare in casa provocandole anche lesioni guarite in pochi giorni. Si parla poi del fatto che il B. sia di animo cattivo e che nel 1929 aveva riportato un'altra condanna per maltrattamenti ai genitori. Viene ritenuta congrua la pena di anni uno di reclusione, pena che va aumentata della metà ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 99³² C.P. perciò il B. viene condannato alla pena della reclusione per anni uno e mesi sei e privato dell'autorità maritale per un tempo doppio di quello della pena inflitta. In casi come questo, in cui non si riesce a trovare un appiglio per riuscire a diminuire la pena, non c'è modo di traslare parte della colpa alla moglie, in più l'uomo presenta anche dei precedenti sempre per

³¹Art. 3 R.D. 1/1/1930: sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori.

Art. 4 R.D. 1/1/1930: Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorché sia intervenuta amnistia o riabilitazione.

³² Articolo 99 – Recidiva: Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento della pena.

maltrattamenti nei confronti dei genitori, l'unica cosa che può dare una spiegazione ai comportamenti violenti e aggressivi è l'animo cattivo dell'imputato.

Come si nota in questi primi esempi, la maggior parte delle violenze avviene all'interno dell'istituzione familiare colpendo madri, mogli, figlie (e figli), sorelle e anche cognate. È il caso della sentenza n. 647 del 1924 che vede Pietro S. imputato del delitto di cui l'art. 391 del Codice penale per avere usato maltrattamenti contro la madre Anna C., la sorella Maria S. e il fratello Demetrio S. ingiuriandoli e minacciandoli continuamente. Da quando era morto il padre, Pietro S. aveva iniziato ad esercitare atti di prepotenza, esigendo di essere l'unico ed assoluto amministratore dell'economia familiare, e ad usare verso gli altri membri della famiglia un sistema terroristico a base di ingiurie, minacce e percosse, tanto da rendere la loro vita insostenibile, al punto che, per le continue minacce di morte, in casa nessuno si permetteva di parlare. Anche i vicini di casa confermarono le continue minacce e ingiurie da parte di Pietro S. nei confronti dei membri della sua famiglia. L'imputato viene condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, esclusa l'aggravante della continuazione (Vol. 102, 1932). Anche in questo caso si nota come dopo la morte del capofamiglia (il padre), il figlio eredita questo ruolo, abusandone e andando ben oltre quella soglia di legittimità che gli permetteva di usare una certa dose di violenza nei confronti degli altri membri della famiglia. Ed è proprio questo che le vittime sottolineano per riuscire a farsi ascoltare dalle istituzioni, affermando come Pietro S. abusi del suo ruolo di capofamiglia, maltrattando di continuo i familiari, oltrepassando di molto la soglia della legittimità della violenza e rendendo la loro vita ricca di paura e preoccupazione.

Nella sentenza n. 489 datata al 19 dicembre 1921 si vede come “sovente la violenza degli uomini si rivolge verso le mogli o le compagne nel tentativo immediato di salvaguardare l'onore e di ristabilire con l'altro sesso un rapporto di dominio; su di essi sembra agire una sorta di fardello della mascolinità, quasi un macigno ineludibile gravante sulla loro psiche” (Sortino, 2019, p. 99). La vittima è la moglie (Angelina R.) dell'imputato Ottavio D. per il reato di cui all'art. 372 p. 1 C.P, il quale le aveva cagionato, con pugni, più lesioni, una delle quali le portò malattia e impedimento al lavoro per giorni 60. I rapporti fra i due coniugi sarebbero stati assai tesi a causa del comportamento della moglie, che si ubriacava di frequente e in tale stato mancava sempre di rispetto al marito. La notte del 2 settembre 1920 i due coniugi erano a letto, la donna era ubriaca e il D. le diede una buona dose di pugni e la gettò giù dal letto. In seguito ai pugni o alla caduta la R. riportò contusioni al capo e al naso. Nella sentenza si sottolinea come il D. “ebbe in animo di dare con pugni una buona lezione alla moglie vergognosa e non di più”, perciò gli viene riconosciuta la minorante della provocazione lieve, oltre che quella della

preterintenzionalità. La pena di un anno viene ridotta alla metà per la preterintenzionalità e di 1/3 per la provocazione lieve, quindi, alla fine l'imputato viene condannato a mesi quattro di reclusione (Vol. 64, 1921).

Qui come nella sentenza n. 490 del 1923 l'idea di fondo è che la causa scatenante della violenza sia il comportamento della moglie, la quale è meritevole dei maltrattamenti e delle lesioni subite, alla quale è necessario dare una lezione, infatti, la donna con i suoi comportamenti non rispecchia il ruolo ideale della brava moglie, cioè rispettosa del marito, attenta a soddisfare tutti i suoi bisogni e dedita alla cura della casa e della famiglia. È quasi necessario che venga punita dal marito, il quale attraverso la violenza deve ristabilire i ruoli e l'ordine all'interno della coppia coniugale, sottomettendo la moglie con ogni mezzo a sua disposizione. "Il marito rivendicava il comportamento violento tenuto verso la moglie come esercizio di un diritto e ne giustificata la ragionevolezza alla luce della condotta della consorte" (Feci & Schettini, 2017, p. 24).

Anche nella sentenza n. 492 viene riconosciuta la minorante della provocazione. Questa sentenza, datata sempre al 19 dicembre 1921, vede Arturo P. imputato di lesioni (art. 372 C.P.) nei confronti della moglie Regina M. per averle morsicato il naso, producendole una lesione guarita in giorni quarantadue, sempre di lesioni (art. 372 C.P.) nei confronti del suocero Daniele M. per avergli inferto un colpo di coltello producendogli una ferita guarita in giorni trenta e infine di ingiurie (art. 395 C.P) per aver detto a sua moglie, in presenza di più persone, che era una "puttana". Il P. per il primo delitto si difende affermando di aver agito per grave provocazione da parte della moglie in quanto "crucciato dal demone della gelosia" perché Regina M. aveva abbandonato il tetto coniugale e si era ritirata presso la famiglia della sorella con l'ostinato rifiuto di fare ritorno dal marito. Tutto questo avrebbe costituito una somma di fattori che determinarono l'impeto d'ira; perciò, la pena di un anno di reclusione viene diminuita per suddetta minorante e alla reclusione va sostituita la detenzione³³. Per quanto riguarda il secondo delitto il P. afferma di aver agito per legittima difesa, infatti, si era recato a casa del suocero in Voltabarozzo per trovare il proprio figlioletto, lì ebbe mala accoglienza e in un primo momento fu anche colpito al capo dal suocero con un bastone. Di lì a poco il P. con un piccolo coltello da tasca ferì al ventre il suocero. Poiché in questa fase non vi fu aggressività da parte del suocero non si può parlare di legittima difesa. Però si riconosce che il P. era "in

³³ Nel codice italiano del 1889 la detenzione è la pena comminata dalla legge per i delitti il cui movente appariva meno cattivo e non disonorevole, invece, la reclusione è la pena comminata per i delitti determinati da impulsi malvagi (Perla, s.d. ultimo accesso 13 Febbraio 2023).

preda ad ira violenta e a dolore per la legnata poco prima ricevuta senza vera giustificazione, ed è perciò che viene riconosciuta a suo favore la provocazione grave”. La pena congrua in un anno di reclusione è aumentata di un sesto per la qualifica dell’arma (mesi 14) ma poi grazie alla minorante ammessa, si riduce a mesi sette di detenzione. Sommando le due pene si ottengono mesi dieci (10) di detenzione. Oltre a questo, al P. viene riconosciuto l’indulto ai sensi del Regio Decreto 2/09/1919 n.1901 art.2, grazie al quale la pena viene diminuita della metà (cinque mesi). Per quanto riguarda il terzo reato, quello per ingiurie, il P. viene assolto per insufficienza di prove (Vol. 64, 1921). In questa sentenza si nota come la gelosia e l’ira siano degli stati d’animo che venivano compresi dai giudici e considerati delle scusanti (cosa di cui erano a conoscenza anche gli imputati), perché sentimenti capaci di far agire in modo totalmente incosciente le persone, sui quali ci si basa per ridurre il più possibile la pena. Si tratta comunque di sentimenti che in un certo senso sono sempre correlati a quella cultura dell’onore, per cui un uomo necessita di vendicarsi nel momento in cui qualcuno gli fa un torto per recuperare l’onore perduto. In questo caso Regina M. abbandonando il tetto coniugale, e quindi con la sua autonomia, manca di rispetto al marito e mette in discussione il suo ruolo di capofamiglia; in più la donna porta con sé anche il figlio quando, secondo la legge, la patria potestà è completamente in capo al padre. “L’esercizio della violenza può rappresentare l’unico modo per riaffermare il proprio status nei confronti della moglie” (Borgione, 2017, p. 99).

Invece, un caso di rifiuto nel riconoscere la minorante della provocazione si trova nella sentenza n. 124 dell’anno 1921 in cui B. Aurelio, nato il 14 novembre 1884, residente a Teolo, è imputato del delitto di cui l’art. 391 C.P. per avere in Teolo, dal gennaio al settembre 1919, usato maltrattamenti verso la cognata S. Sabrina, ingiuriandola continuamente con le parole “puttana, ladra, strega e simili”, minacciandola di morte, percuotendola con pugni, calci e con bastoni e tentando di ferirla con un tridente. In questo caso alla sentenza normale è allegata anche la sentenza di appello. Infatti, l’imputato venne condannato alla pena di sei mesi (tre dei quali vennero condonati) di reclusione ma, successivamente presentò l’appello per fare in modo che gli venisse assegnata la minorante della provocazione e per ottenere la sospensione della condanna. Nella sentenza però si scrive che “non può applicarsi la provocazione non essendo stato comprovato che la maltrattata abbia provocato il B. e che costui abbia quindi commesso il fatto nell’impeto dell’ira determinato da ingiusta provocazione. Il B. ha reso maltrattamenti alla sua cognata per lunghezza di tempo e perché questa non volle mai accondiscendere alle sue turpi proposte, non perché la S. lo abbia provocato.” E si continua dicendo che “l’imputato poi non merita affatto il beneficio della sospensione della condanna tenuto conto della sua condotta

verso la cognata ed i maltrattamenti a questa usati e che culminano nell'allontanamento forzato della S. e dei suoi cinque figli dalla casa paterna, che furono costretti ad andare a dormire nel fienile senza poter apportare i mobili e neppure i letti. Il B. maltrattò non solo la cognata, che non volle cedere alle sue voglie, ma anche i suoi nipotini che perdettero il padre in guerra. La sentenza, quindi, va completamente confermata per questi motivi" (Vol. 63, 1921). In questo caso la donna viene davvero considerata una vittima perché il ruolo rivestito dal marito viene, dopo la sua morte, ricoperto dal cognato, il quale eredita anche il dovere di provvedere alla famiglia del fratello deceduto. Maltrattando la cognata e i nipoti Aurelio B. non si fa carico dei compiti che la legge prevede, per questo non ottiene da quest'ultima quei benefici che normalmente si trovano in altre sentenze simili. Si vede anche come l'imputato abusi del suo potere nel proporre alla cognata di congiungersi con lui, infatti, è vero che il capofamiglia è lui e perciò la donna e i nipoti gli devono obbedienza, ma non c'è nessun obbligo dal punto di vista sessuale perché tra i due non c'è alcun legame coniugale.

La sentenza n. 687 del 1932 vede Alessio R. imputato del delitto di cui l'art. 572, per avere in Terranegra, con minacce, ingiurie, percosse e lesioni lievi, maltrattato la propria moglie Maddalena S. e per averle in data 10 luglio 1932 provocato una lesione personale grave (frattura della mandibola sinistra producente malattia per giorni 36 e indebolimento permanente dell'organo della masticazione), con l'aggravante della recidiva di cui l'art. 99. C.P. Nella sentenza poi si scrive che l'imputato avrebbe perso il controllo "perché sua moglie non voleva comandasse in casa lui, sentendosi essa padrona di casa e perché essa non gli teneva la fede coniugale, avendo rapporti con altro uomo". In questo caso "i sospetti dell'imputato su sua moglie risultano basati su una gelosia completamente infondata" (Vol. 102, 1932). Alessio R. viene condannato a 4 anni di reclusione, ma di questa pena poi sono condonati 3 anni grazie al R. D. 5/11/1932 n. 1403 art. 2 e 4. Come in altri casi l'imputato dà la colpa alla moglie dei suoi atteggiamenti aggressivi e della sua gelosia. È a causa dei comportamenti della donna se Alessio R. ha reagito in modo violento, convinto di essere tradito; in più l'uomo sottolinea come la moglie si sentisse la padrona della casa, quando, invece, era risaputo che il controllo era nelle mani di uno solo, il capofamiglia, al quale si doveva obbedienza e sottomissione. La donna, perciò, sarebbe stata punita anche per essersi ribellata a quella che era considerata l'unica e la giusta organizzazione familiare a cui tutti dovevano attenersi.

La sentenza n. 565 del 932 vede come vittime le figlie e la moglie dell'imputato. Valentino R. è imputato per aver minacciato di morte (art. 339) la figlia Elsa R. a mano armata di un grosso coltello. Oltre a questo, è imputato anche di aver maltrattato le due figlie Elsa e Manuela e la

moglie Maria B. (art. 572) ingiuriandole, minacciandole di morte, percuotendole cagionando alla moglie anche lesioni al braccio guarite in giorni 10. L'imputato viene condannato alla pena della reclusione per 18 mesi per il reato di maltrattamenti e 2 mesi per il reato di minacce a mano armata, in tutto quindi un anno e otto mesi (Vol. 102, 1932).

Diverse poi sono le sentenze per il delitto di violenza carnale o tentata violenza carnale, un'altra forma di violenza alquanto presente all'interno delle famiglie e non solo, alla cui base c'è sempre quell'intenzione da parte degli uomini di sottomettere l'altro sesso e di mantenere quella disparità che vede la supremazia maschile. La violenza maschile è espressione e strumento di conservazione di specifici modelli di genere essenziali per la società del tempo (Feci & Schettini, 2017, p. 15). Il singolo uomo si sente autorizzato a vedere la donna come una preda, come un oggetto di cui disporre; queste emozioni non sono qualcosa che afferisce al singolo e irrompe come qualcosa di incontrollato, ma sono emozioni radicate in una cultura e messe in moto da convinzioni culturali durature che agiscono da tempo in questa società (ancora oggi). Nella sentenza n. 547 del 10 novembre 1924. Pietro M. è imputato del delitto di cui gli art. 331 e 336 n. 2 C.P. per avere nel luglio 1922, in luogo pubblico, con violenza e minacce, costretto Maria Z. a congiunzione carnale. L'imputato afferma di essersi congiunto con la donna più volte, cosa che lei nega. Maria Z. dichiara di aver subito una violenza, di essere stata presa e gettata a terra dall'uomo, il quale, per quanto lei opponesse resistenza, riuscì ad infilarle il membro virile, usando tutta la violenza e rendendola incinta. Pietro M. afferma invece che gli si era concessa sempre spontaneamente per varie volte e aggiunge che la Z. frequentava anche altri uomini. Si cerca di mettere in cattiva luce la donna parlando delle sue condotte sessuali (non si sa se veritiere) non approvate dalla società perché non avvenute all'interno del vincolo coniugale, infatti, si attribuiva alla persona, alla donna in primis, "il dovere di essere padrona di sé, ovvero di controllarsi, e non di disporre di sé a proprio piacimento ponendo la propria gratificazione come scopo sessuale. La soddisfazione del proprio desiderio, infatti, va sempre assoggettata a istanze prioritarie: la generazione di prole" (Alfieri, 2019, p. 44). Infatti, un fattore che aveva un peso notevole nelle sentenze "era il comportamento e la condotta femminile: in che misura la donna, con contegni, parole e azioni, aveva provocato e quindi meritato le violenze?" (Schettini, 2022, pp. 139-140) e in questo caso l'imputato tenta di far concentrare l'attenzione dei giudici sulle condotte della donna, sottolineando come fosse sua abitudine concedersi a più uomini; una donna di così basso valore morale non può essere considerata una vittima. A questo punto la sentenza afferma che "non ci sono prove sufficienti per accertare se la Z. abbia effettivamente subito una violenza ai sensi dell'art. 331 C.P. La

circostanza che essa rivelò l'avvenuta unione con il M. al padre e alla mamma dopo circa sette mesi dal concepimento del frutto dell'illecita unione (bambino che poi morì) è un indizio per credere che essa si sia data volontariamente alle voglie del M. e non che abbia subito delle violenze. Perché non svelare il fatto almeno alla madre? Essa poi ha affermato che durante il fatto stesso strillò; ma non si è potuto accertare se questa circostanza sia veramente avvenuta anche perché il fatto è avvenuto in pieno giorno nell'aperta campagna, ma non è risultato che qualcuno abbia inteso gli strilli." Poi si afferma che è difficile che la donna sia rimasta incinta con un solo coito appena deflorata. Anche il contegno mantenuto dalla giovane lascia gravi dubbi sulla veridicità della sua versione. Per questo "non può affermarsi la responsabilità del M. nel delitto di violenza carnale a lui ascritto per insufficienza di prove" (Vol. 72, 1924). L'uomo, perciò, viene assolto dalle imputazioni.

Nella sentenza n. 669 del 22 dicembre 1924 Natale B. è imputato del delitto di aver tentato, con violenza, di costringere Angela B. a congiungersi carnalmente con lui (art. 331), non riuscendo nell'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Il giorno del fatto il B. si trovava insieme ad Angela B. e ad Angela D. nei campi per lavorare. Prima che la giornata lavorativa finisse la D. si allontanò per soddisfare un bisogno corporale. "Il B. prese Angela B. e palpeggiandola le toccò le mammelle e tentò di metterle le mani sotto le sottane" più volte senza riuscirci. Nella sentenza si afferma che questo non può trattarsi di un tentativo di violenza carnale, infatti, l'imputato sapeva che l'assenza della D. non si sarebbe protratta a lungo e "non poteva in brevissimi istanti concepire di poter ottenere l'appagamento dei suoi desideri". In più si prende in considerazione il contegno di Angela D. la quale era coniugata e quindi "in condizioni di meglio vagliare il pericolo che la B. correva, se di violenza si fosse trattato non si sarebbe affatto indugiata, ma immediatamente sarebbe accorsa in difesa dell'amica" (Vol. 72, 1924); poi se si fosse trattato di violenza la B. stessa avrebbe gridato e se avesse gridato la D. sarebbe subito accorsa. In conclusione, Natale B. viene dichiarato colpevole del delitto previsto dall'art. 338 C.P. (quindi per aver offeso il pudore e il buon costume con atti commessi in luogo pubblico e non per tentata violenza carnale) e come tale condannato alla pena della reclusione per mesi otto (successivamente la pena verrà ridotta a mesi tre, cioè il minimo indicato dall'art. 338). In questa sentenza si può notare come cambi la considerazione delle donne a seconda se siano sposate o meno. Le donne coniugate sono considerate più lungimiranti, capaci di cogliere meglio il pericolo e prevenirlo, hanno uno status superiore al quale si legherebbe la capacità di interpretare meglio la realtà. In qualche modo si afferma che non si possa parlare di violenza carnale perché la donna coniugata avrebbe lasciato l'amica e l'imputato da soli un po' troppo a

lungo convinta che non ci fosse alcun rischio. La responsabilità della colpa di cui viene accusato l'uomo viene scaricata sulla donna che non è nemmeno la vittima.

La sentenza n. 725 del 1932 vede Giuseppe A. imputato del delitto di violenza carnale per avere il 24 maggio 1932 in Galliera Veneta, con violenza, costretto Maria C. a congiunzione carnale con abuso di relazioni di prestazione d'opera essendo esso A. quale macchinista e la C. quale domestica del Direttore Agricolo addetti al sanatorio della Cassa Nazionale Assicurazioni sociali di Galliera Veneta. L'imputato in questo caso viene assolto per insufficienza di prove (Vol. 102, 1932).

Tra i reati individuati nelle varie sentenze si trova anche quello che riguarda atti di libidine e spesso questi atti sono rivolti verso giovani ragazze o anche nei confronti di bambine di pochi anni come si può vedere in più sentenze. La n. 27 del 19 gennaio 1922, vede Giovanni B. "imputato del delitto di cui l'art. 333 C.P. per avere, in un giorno imprecisato degli ultimi di giugno o dei primi di luglio 1920 in Trebaseleghe, commesso atti di libidine sulla undicenne Maria M. denudandola, palpeggiandola e avvicinando il membro alla di lei vagina". La ragazza lavorava per una famiglia che affittava camere e quel giorno il B. la chiamò nella sua stanza dicendo di aver bisogno di aiuto per fare il letto; una volta nella stanza "la prese e la pose nel letto denudandola, alzandole la gonna fino alla vita", le chiuse la bocca con un fazzoletto in modo che non potesse urlare, "poscia estratto il suo membro dai calzoni voleva che la ragazza glielo toccasse. Non aderendo a ciò le andò sopra e cercò di introdurla il membro nella vagina sfogando così la sua libidine". Dalla perizia medica poi risulterà che la M. non era stata deflorata e che su di lei mancavano tracce di atti di violenza e quindi elementi per ammettere atti di libidine, ma venne riscontrato dal perito un arrossamento alla vagina che doveva essere stato prodotto dallo sfregamento del membro nelle parti genitali. Il B. verrà poi giudicato colpevole del delitto di cui l'art. 333 C.P. e condannato alla pena di un anno di reclusione (Vol. 65, 1922).

La sentenza n. 609 del 1° dicembre 1924 vede Guido L. imputato del delitto di cui all'art. 333 C.P. per avere in Este, in un giorno imprecisato del maggio 1923, commesso atti di libidine non diretti a congiunzione carnale sulla bambina Anita G. di anni 6. L'imputato verrà condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione (Vol. 72, 1924).

La sentenza n. 93 del 21 febbraio 1924 vede non uno, ma ben due ragazzi, Guido e Mario V. d'anni 19 e d'anni 12, "imputati di avere in Padova, un giorno imprecisato del luglio 1922, in correttezza fra loro, commesso con violenza nei confronti di una bambina di nove anni atti di libidine in seguito ai quali la bambina riscontrò un'infezione guarita in circa nove mesi". Ad

accorgersi del fatto fu prima fra tutti la madre della bambina che “trovò le mutande della figlia imbrattate di una materia sospetta tanto che la interrogò subito in proposito ed ebbe da lei la confessione che qualche giorno prima era stata trascinata in un campo vicino alla propria casa dai due imputati, i quali, nascondendosi con lei tra le piante già alte del granturco, avrebbero entrambi commesso su di lei atti di libidine, gettandosi sopra e sotto di essa e toccandole le parti genitali col loro membro”. “Nell’interrogatorio giudiziario il V. Guido dice che avevano avuto luogo degli atti di libidine tra lui e la bambina nel campo, ma che non lui li aveva commessi sulla bambina, bensì quest’ultima su di lui, sedendosi sopra mentre egli era intento a leggere sotto un’ombra, estraendogli quindi essa stessa il membro e strofinandoselo ripetutamente in mezzo alle gambe senza che egli facesse nulla per tenerla vicina. Nuovamente si cerca di incolpare la vittima. Il Mario, invece, negò ogni cosa”. In più anche il V. Guido era affetto dalla stessa infezione di cui fu trovata affetta la bambina, perciò, è chiaro che il contagio da essa subito sia ad opera del V. Guido, il quale viene giudicato colpevole e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione colla diminuzione dell’età fra i 18 e 21 anni. Il V. Mario, invece, viene assolto per discernimento (Vol. 69, 1924).

Dell’anno 1932 vediamo per esempio, la sentenza n. 389 nei confronti di Vittorio V. imputato di violenza carnale ai sensi dell’art. 519 C.P. (Rocco) per essersi congiunto carnalmente il 18 settembre 1931 in S. Siro di Bagnoli di Sopra con la bambina Priscilla A. d’anni 7, di violenza carnale ai sensi dell’art. art. 519 C.P. (Rocco) per essersi congiunto carnalmente con la bambina Vittoria M. di anni 5 nelle stesse circostanze di luogo e tempo del reato precedente e di calunnia ai sensi dell’art. 368 C.P. (Rocco). L’imputato verrà condannato alla pena complessiva di 10 anni di reclusione (Vol. 101, 1932).

Un’altra sentenza del 1932 che vede come vittime delle bambine è la n. 688. in cui Amedeo P. è imputato del delitto di atti di libidine (art. 521), sulle bambine Zaira P., di anni sette e mezzo, e Agnese P. di anni otto. costringendo e inducendo quest’ultima a commettere atti di libidine anche sulla persona di esso imputato. Imputato anche del delitto di cui l’art. 527 per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in luogo pubblico, commesso atti osceni con le ragazze predette. Viene riconosciuta l’aggravante della recidiva (art. 99 C. P.). L’imputato, la mattina del 29 agosto 1932, viene visto da un testimone sotto il ponte sul Bacchiglione, insieme a due bambine, una delle quali era tenuta stretta in mezzo alle sue gambe; il testimone si avvicinò e capì che quelli che si stavano compiendo erano atti osceni. Amedeo P. viene condannato per il delitto di atti di libidine ad anni quattro e mesi otto di reclusione e

per il delitto di atti osceni ad anni uno e mesi sei, fatto il cumulo il tribunale lo condanna alla pena di anni sei e mesi due di reclusione (Vol. 102, 1932).

Rispetto agli altri casi, si nota come nelle sentenze che vedono come vittime di violenza delle bambine, la maggior parte delle volte, gli imputati siano giudicati più duramente, evitando anche di concedere condoni o diminuzioni di pena. In particolare il codice Rocco, in questi casi, condanna gli imputati a pene più dure rispetto al codice Zanardelli.

Ciò che, invece, spesso permetteva una diminuzione della pena era il fatto di riconoscere all'imputato l'attenuante del vizio parziale di mente che nella maggior parte dei casi veniva tirato in causa quando, al momento del delitto, il colpevole era ubriaco, perciò incapace di ragionare e d'intendere al pieno delle sue facoltà. In questi casi le azioni violente verrebbero compiute da uomini in preda a raptus di follia, per questo sarebbero incontrollabili e perciò giustificabili. Lo vediamo per esempio, nella sentenza n. 320 datata al 21 settembre 1921, nella quale Antonio B. è imputato del delitto di cui all'art. 391 cap. 1 del Codice penale per avere il 25 agosto 1921 commesso, a più riprese, dei maltrattamenti verso la propria madre Pasqua P.; in più il B. avrebbe anche opposto resistenza alle guardie mentre stava per essere tratto in arresto, oltraggiandole con la parola "vigliacchi" (art. 190-194). Il B. aveva minacciato con sassi la madre, la quale era fuggita ed egli le era andato dietro per bastonarla. Sia la madre che altri familiari avevano denunciato che da quando il B. era tornato da militare, specialmente da ubriaco, minacciava spesso la madre, anche impugnando un coltello. La colpa per il comportamento del B. viene data all'ubriachezza e agli effetti della guerra su di lui. Anche quando si era sottratto all'arresto il B. era visibilmente ubriaco e quindi in stato di semi infermità mentale per ubriachezza. Per il primo reato l'imputato deve scontare un anno e due mesi di reclusione, per il secondo, invece, quattro mesi di reclusione. Le pene però vengono diminuite di metà per lo stato di semi infermità mentale (ai sensi dell'art. 47³⁴ C.P), diventando

³⁴ Codice Zanardelli, art. 47: quando lo stato di mente era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti: 1) all'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore ai sei anni; 2) all'interdizione perpetua dai pubblici ufficiali è sostituita l'interdizione temporanea; 3) ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni, se oltrepassi i sei anni ma non i dodici si applica nella durata da uno a cinque anni, e negli altri casi in una durata inferiore della metà della pena che sarebbe applicata; 4) la pena pecuniaria è ridotta alla metà. Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'Autorità competente non revochi il provvedimento, nel quale caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari.

di sette e due mesi; in più la pena viene ridotta di un altro mese grazie all'art. 68³⁵ C.P. perciò la pena complessiva alla fine è di otto mesi di reclusione (Vol. 64, 1932).

Marco Z. (sentenza n. 231 anno 1923), invece, è imputato del reato previsto dall'art. 391 C.P. per aver usato ripetutamente maltrattamenti alla madre e al fratello minacciandoli, ingiuriandoli, lanciando oggetti tanto da far più volte fuggire i famigliari per la campagna obbligandoli a pernottare presso amici o altri parenti. L'imputato poi era anche già stato arrestato nel 1921 per lesioni alla madre. Si sottolinea come questi comportamenti violenti "venivano sempre estrinsecati quando l'imputato rincasava in preda ad alterazione alcolica". Per questo motivo il tribunale riconosce la minorante del vizio parziale di mente per ubriachezza volontaria dimezzando la pena da diciotto a nove mesi di reclusione. Anche nella sentenza n. 440 del 1924 all'imputato Antonio C., colpevole di violenza carnale in luogo pubblico, viene riconosciuta "l'attenuante di avere egli agito in stato di semi-ubriachezza volontaria non abituale" (Vol. 67, 1923).

La sentenza n. 497 del 23 ottobre 1924 procede contro Luigi P., imputato del delitto di cui l'art. 333 per aver commesso in luogo pubblico atti di libidine sulla settenne Antonietta M. toccandole la vagina e facendosi da lei masturbare. Per giustificarsi il P. afferma di aver commesso il fatto in stato di ubriachezza e nel testo si scrive che l'alcool "è determinativo di pervertimenti sessuali che l'uomo in condizione normale non pensa di fare e men che meno di mettere in atto" (Vol. 72, 1924), come se il reato dovesse essere in qualche modo giustificato. Grazie ai benefizi dell'età minore degli anni diciotto e maggiore dei quattordici e della semi infermità mentale per ubriachezza volontaria la condanna alla pena della reclusione è di mesi sei. In qualche modo "si finisce per rappresentare il gesto violento come un atto costitutivo della natura maschile, riconducibile alla dimensione più istintuale e animale degli uomini, qualcosa di pronto a erompere allorché cedono i freni inibitori, in condizione di particolare stress, frustrazione, abuso di sostanze alcoliche o droghe" (Feci & Schettini, 2017, p. 9), considerando queste situazioni come delle scusanti.

Si vede poi come l'articolo n. 47 (minorante per vizio di mente) venga applicato anche in altre situazioni, per esempio nelle sentenze n. 32 e n. 39 del 1922 le pene inflitte agli imputati vengono diminuite, nel primo caso perché Giulio B., colpevole di aver compiuto atti di libidine

³⁵ Codice Zanardelli, art. 68: al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purché non si oltrepassino i trent'anni per la reclusione o la detenzione, e i cinque anni per il confino.

nei confronti di una bambina di quattro anni, era stato ammalato di tifo l'anno precedente, malattia che gli avrebbe "apportato un indebolimento nelle facoltà mentali, cosicché egli doveva considerarsi attualmente come un deficiente" per questo "il tribunale crede giusto ammettere in suo favore il vizio parziale di mente per infermità" (Vol. 65, 1922). Nel secondo caso perché l'imputato Pasquale B. (colpevole di tentata congiunzione carnale, furto e lesioni) nel 1919 era stato al manicomio e sospeso dal servizio militare per alienazione, perciò, anche in questo caso, "il tribunale crede giusto applicare in suo favore la minorante del vizio parziale di mente per infermità. (Vol. 65, 1922)"

Questa attenuante si trova anche in un appello (sentenza n. 359 del 29 agosto 1923): Amleto N. detenuto dal 6 giugno 1923 per aver commesso il reato di cui l'art. 338 C.P. Il suo difensore presentò un certificato medico che attestava che il N. "era un povero deficiente, non completamente responsabile delle proprie azioni". Anche per "le espressioni usate verso quella ragazzetta alla quale facendo vedere il suo membro fece esibizioni oscene, sentono di una mente poco sveglia" (Vol. 68, 1923). Per questo la pena inflittagli dal pretore di mesi quattro di reclusione, stando all'art. 47 C.P. viene ridotta a meno della metà (a mesi uno e giorni venti).

Nella sentenza n. 98 del 1921, invece, si può vedere come l'imputato non venga condannato per aver maltrattato la madre perché due testimoni (entrambi uomini) affermano di non averlo mai visto compiere atti simili. L'imputato è Ferdinando A., nato il 10 luglio 1868, "imputato del delitto di cui l'art. 391 C. P. per avere in Campo San Martino, per vario tempo e fino al giorno 17 agosto 1919, maltrattato la propria madre C. Caterina, ingiuriandola, minacciandola e percuotendola. C. Caterina aveva nel 1919 presentato denuncia contro il figlio per maltrattamenti nei primi di agosto, ma l'A. fu assolto da tale imputazione. Nell'ottobre 1919 la madre, narrando che il figlio suo continuava a maltrattarla, presentò una seconda denuncia affermando che la ingiuriava, minacciava e percuoteva e raccontò che una sera dell'agosto 1919 il figlio, ritornato a casa ubriaco avrebbe per errore condito l'insalata con olio minerale anziché di oliva. Per questo fatto egli avrebbe inveito contro la C. con ingiurie e minacce, l'avrebbe presa e spinta contro un albero e inoltre avrebbe tentato di costringerla a consegnargli 5000 lire impugnando una rivoltella. La C. dapprima sarebbe fuggita nei campi, poi avrebbe abbandonato la casa del figlio andando a ricoverarsi presso una figlia sposata ed abitante nello stesso comune, ma in altra frazione. Ma la dichiarazione dei testi non avrebbe affatto confermato quanto la C. ha narrato nella sua denuncia. I due, D. Ferdinando e M. Giuseppe, dimoranti vicino alla casa dell'A. hanno dichiarato di non aver mai visto né sentito il presunto maltrattare la madre". In più si scrive che "la vecchia madre era influenzata dalle figlie sue, le quali odiano il fratello

Ferdinando, perciò è nel loro interesse la denuncia nei confronti di questi ultimo” (Vol. 63, 1921). Infine, per mancanza di prove, si afferma di non poter attribuire all’uomo una sentenza di condanna e A. Ferdinando viene, perciò, assolto. Quindi dopo più denunce da parte della donna nei confronti del figlio per maltrattamenti, non si procede contro di lui perché altri due uomini affermano che queste violenze non sono mai avvenute. È palese come la parola di un uomo (in questo caso di due uomini) valga molto di più rispetto a quella di una donna e come non si pensi nemmeno per un momento che la prima possa avere meno valore della seconda. Nella maggior parte dei casi alle affermazioni di un uomo viene dato più credito rispetto a quelle di una donna che dicono il contrario. Questo è molto ben visibile nella sentenza n. 233 sempre del 1921 in cui “B. Massimiliano, d’anni 58, è imputato del delitto di cui l’art. 372, 373 C. P. per avere nel 26 agosto 1920 in Abano, senza il fine di uccidere, esplosivo un colpo di rivoltella contro G. Edvige cagionandole una lesione all’addome guarita in giorni 35 e del delitto di contravvenzione di cui l’Art. 464 C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e luogo, portato fuori dalla propria abitazione una rivoltella senza licenza”. Nella sentenza poi si scrive: “la mattina del 26 agosto 1920 B. Massimiliano ripartì con il carro dal suo paese di Teolo per portare barbabietole alla frazione di Montegrotto, facendo quindi ritorno per Abano ove si fermò al Molino Ghiro per ritirare un pacco di farina macinata per suo conto; non essendo questa ancor pronta si indugiò ad attenderla, e nel frattempo mosse alla mugnaia G. Edvige parole e frasi di esaltazione della sua bellezza, in maniera anche scurrile e noiosa. Ma la Ghiro indispettita e seccata finì col dargli del “porco”, e a mandarlo in Chiesa; il B. successivamente pagò la molitura; improvvisamente, mentre la G. staccava il cartellino dal sacco si udì un’esplosione; era esplosivo un colpo di rivoltella che andava a ferire al ventre la G.: costei spaventata fuggì in strada gridando. Il B. raccolse da terra l’arma, la gettò nell’orto e caricata la farina fece ritorno a Teolo ove nel giorno stesso venne tratto in arresto. La G. aveva per fatto del B., riportato una ferita d’arma da fuoco diretta dall’avanti all’indietro, e dal basso all’alto, all’altezza dell’ombelico; il proiettile attraversata la parete addominale era entrato nel colon ascendente rimanendo nel lume dell’intestino; guarigione in giorni 35.” Sia dalla perizia medica che nella cartella clinica “la ferita è dichiarata dall’avanti all’indietro e dal basso all’alto; essendo stabilito che il B. era in piedi a due passi dalla G. e costei era lievemente curva in avanti sul sacco per togliere il cartellino, deve dirsi più che improbabile che l’arma fosse impugnata nella posizione di sparo naturale in chi voglia sparare per offendere. Il perito dichiara che “l’arma (nonché la bocca dell’arma) doveva essere al momento dello sparo alquanto più in basso della linea ombelicale” il Baldin in concreto avrebbe dovuto impugnare la rivoltella a braccio teso in giù, girando il polso all’insù in maniera innaturale. Vero è che la G. afferma di aver veduto il

B. estrarre la rivoltella dalla tasca destra dei calzoncini, però si può affermare che non fu così, non già perché lo si ritenga falso, ma perché fu sì grande il turbamento e lo smarrimento della ragazza all'atto dell'esplosione che una giusta percezione dell'avvenimento da parte sua non può ammettersi e va riconosciuta in sua vece una concessione fallace a posteriori; se infatti avesse realmente notata l'estrazione dell'arma, avrebbe dovuto necessariamente attribuire l'esplosione, immediatamente dopo avvenuta, all'arma stessa; invece non seppe darsene ragione e ritenne trattarsi di uno scoppio del motore. Persuasiva è invece la versione data dal B., secondo la quale egli nell'estrarre il portafogli dalla tasca interna del gilet, avrebbe inavvertitamente trascinato fuori dalla tasca stessa la rivoltella che ivi si trovava, determinandone la caduta a terra e la successiva esplosione del colpo feritore: questa versione è anche testimoniata da B. Giovanni il quale afferma di aver veduto dopo l'esplosione il B. Massimiliano che teneva in una mano il portafogli e una rivoltella. Che l'arma si sia trovata a terra, è affermato dalla G., dal suddetto B. Giovanni e dal testimone F. Silvio; non è però precisato il momento; è da ritenersi quindi che l'arma fu caduta prima dello sparo e tanto più che inverosimile che il B. abbia sparato e potuto sparare tenendo nella medesima mano insieme la rivoltella e il portafogli” (Vol. 64, 1921). Alla fine l'imputato viene condannato a due mesi e giorni venti di detenzione. Anche in questo caso, come nella sentenza precedente, le dichiarazioni della donna vengono messe in secondo piano e ritenute non veritiere, rispetto a quelle di più uomini.

Infine, degna di nota, è la sentenza n. 247 del 18 maggio 1922 che vede Rocco C. imputato per aver provocato una grave lesione al padre nel tentativo di difendere la madre e la sorella dai maltrattamenti di quest'ultimo. “Il 18 giugno 1920 poco prima del mezzo dì, il Contin P. venne a diverbio per futili motivi con la moglie, la quale lo apostrofò con l'epiteto di “macaco”. Il C. si vide a percuoterla con calci di sotto alla sedia sulla quale stava seduta, e la colpì con le mani al viso, poi le tolse il bastone che la donna adoperava per sorreggersi essendo malata alla schiena, e fece per colpirla con esso; la figlia Carolina d'anni 15 tentò di togliere di mano al padre il bastone, ma quegli colpì con esso prima la moglie, e poi la figlia. In quel momento il figlio Rocco presente, afferrato un grosso e lungo ferro che si trovava dietro all'uscio urtò con ello un colpo al genitore cagionandogli una grave lesione al capo” (Vol. 65, 1922). L'imputato risulta pienamente confesso, dichiara di essere intervenuto in difesa della madre e afferma di aver rivolto il colpo alla schiena del padre, ma di averlo colpito erroneamente al capo per un movimento all'ultimo del genitore. Rocco C. viene giudicato colpevole per il delitto di lesioni al padre con l'eccesso della legittima difesa e viene condannato a mesi 5 di detenzione, tenendo conto della minorante per l'età compresa tra i 18 e i 21 anni. “Un numero circoscritto di violenze

intrafamiliari di cui si macchiano giovani uomini deriva dal tentativo di interrompere la brutale aggressione contro un terzo familiare e di soccorrerlo” (Feci & Schettini, 2017, p. 30). Rocco C., infatti, interviene per difendere la madre e la sorella dai maltrattamenti del padre, che lui considera ingiusti.

Le sentenze individuate che trattano della violenza nei confronti delle donne sono diverse e spesso si assomigliano, infatti, si è cercato di riportare alcuni degli esempi più significativi per dimostrare come la violenza fosse qualcosa di fortemente diffuso all’interno di questa società e come spesso non venisse punita come ci si aspetterebbe.

Di seguito sono presenti sei tabelle (una per ogni anno consultato) che raggruppano tutte le sentenze di violenza maschile nei confronti di donne presenti all’interno dei diversi volumi (anche quelle non trattate), andando ad indicare il tipo di reato commesso, la vittima nei confronti della quale è stata usata violenza, la pena inflitta e i condoni concessi.

SENTENZE 1920	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
52³⁶	Art.391: maltrattamenti	Madre	3 mesi
78³⁷	Art. 331: tentata coniunzione carnale	Donna	9 mesi
168³⁸	Art. 372: lesioni	Nuora	2 mesi
197³⁹	Art. 372: lesioni	Sorella	2 mesi, 15 giorni
222⁴⁰	Art. 156: minaccia a mano armata	Sorella	4 mesi, 5 giorni
288⁴¹	Art. 331: tentata violenza carnale	Ragazza di 14 anni	2 anni, 6 mesi
294⁴²	Art. 154: costrizione a fare qualcosa Art. 346: aver favorito la prostituzione di una minorenne	Ragazza minorenne	6 mesi, 5 giorni

Tabella 30: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1920

³⁶ (Vol. 61, 1920)

³⁷ (Vol. 61, 1920)

³⁸ (Vol. 61, 1920)

³⁹ (Vol. 62, 1920)

⁴⁰ (Vol. 62, 1920)

⁴¹ (Vol. 62, 1920)

⁴² (Vol. 62, 1920)

SENTENZE 1921	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
98	Art.391: maltrattamenti	Madre	Assolto per insufficienza di prove
124	Art.391: maltrattamenti	Cognata	6 mesi
233	Art. 372: lesioni	Donna	4 mesi, 20 giorni
284⁴³	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni	Moglie e figlie	1 anno
320	Art.391: maltrattamenti	Madre	8 mesi
325⁴⁴	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni	Moglie/madre	6 mesi
489	Art. 372: lesioni	Moglie	4 mesi
492	Art. 372: lesioni Art. 395: ingiurie	Moglie e suocero	10 mesi

Tabella 31: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1921

SENTENZE 1922	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
27	Art.333: atti di libidine	Bambina di 11 anni	1 anno
32	Art.333: atti di libidine	Bambina di 4 anni	8 mesi, 10 giorni
39	Art.331: tentata violenza carnale Art. 402: furto Art. 372: lesioni	Donna	1 anno, 1 mese
196⁴⁵	Art.370: determinazione al suicidio Art.391: maltrattamenti Art. 154 minaccia di morte	Figli e moglie	2 anni (di cui 3 mesi condonati)
247	Art. 372: lesioni	Padre (da parte del figlio per difendere la madre e la sorella dai maltrattamenti)	5 mesi

⁴³ (Vol. 64, 1921)

⁴⁴ (Vol. 64, 1921)

⁴⁵ (Vol. 65, 1922)

257⁴⁶	Art.391: maltrattamenti	Madre	Assolto per insufficienza di prove
318⁴⁷	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni Art. 156: minaccia	Madre, sorella, fratello	5 mesi
358 (appello)	Art. 372: lesioni	Madre	Respinto
428⁴⁸	Art. 333	Bambina di 11 anni	1 anno, 2 mesi

Tabella 32: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1922

SENTENZE 1923	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
31 (appello)	Art. 372: lesioni	Moglie	Pena condonata
91⁴⁹	Art. 372: lesioni	Donna	10 mesi
111⁵⁰	Art.391: maltrattamenti	Madre	3 mesi, 15 giorni
116⁵¹	Art. 372: lesioni	Madre	5 mesi, 10 giorni (di cui 3 mesi condonati)
153	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni Art. 156: minaccia	Madre	3 mesi
154⁵²	Art. 331: tentata coniugazione carnale	Ragazza minorenni	8 mesi
191 (appello)⁵³	Ingiurie		Pena condonata
192 (appello)⁵⁴	Minacce e ingiurie		Pena condonata
231	Art.391: maltrattamenti	Madre e fratello	9 mesi
303	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni	Madre	9 mesi, 10 giorni
306⁵⁵	Art. 372: lesioni Art.391: maltrattamenti	Fratello e moglie	9 mesi (di cui 6 mesi condonati)

⁴⁶ (Vol. 65, 1922)

⁴⁷ (Vol. 66, 1922)

⁴⁸ (Vol. 66, 1922)

⁴⁹ (Vol. 67, 1923)

⁵⁰ (Vol. 67, 1923)

⁵¹ (Vol. 67, 1923)

⁵² (Vol. 67, 1923)

⁵³ (Vol. 67, 1923)

⁵⁴ (Vol. 67, 1923)

⁵⁵ (Vol. 68, 1923)

340⁵⁶	Art.391: maltrattamenti Art. 372: lesioni	Padre, fratelli e sorella	1 anno, 4 mesi (di cui 10 mesi condonati)
383⁵⁷	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figliastrea	1 anno, 6 mesi (di cui 6 mesi condonati)
392⁵⁸	Art. 333: tentata coniunzione carnale Art. 194: violenza verso pubblico ufficiale	Donna	1 anno, 5 mesi
460⁵⁹	Art. 372: lesioni	Moglie	Pena condonata
490	Art. 372: lesioni Art.391: maltrattamenti	Moglie e suocera	Pena condonata
524⁶⁰	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figlie	10 mesi (di cui 6 mesi condonati)
538⁶¹	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figli	Pena condonata

Tabella 33: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1923

SENTENZE 1924	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
4 (appello)⁶²	Art. 372: lesioni Art. 395: ingiurie	Donna	Pena confermata
15 (appello)⁶³	Art. 395: ingiurie	Donna	Pena confermata
39 (appello)⁶⁴	Art.372: lesioni	Donna	Pena confermata
42 (appello)⁶⁵	Art.393: offese	Donna	Pena confermata
49 (appello)⁶⁶	Art.395: ingiurie	Donna	Assolto
93	Art. 333: atti di libidine	Bambina	2 anni, 6 mesi (di cui 6 mesi condonati)
85⁶⁷	371: lesioni per negligenza	Donna (investita)	Pena condonata
155⁶⁸	Art.372: lesioni (arma da fuoco)	Donna	2 anni, 5 mesi, 7 giorni

⁵⁶ (Vol. 68, 1923)

⁵⁷ (Vol. 68, 1923)

⁵⁸ (Vol. 68, 1923)

⁵⁹ (Vol. 68, 1923)

⁶⁰ (Vol. 68, 1923)

⁶¹ (Vol. 68, 1923)

⁶² (Vol. 69, 1924)

⁶³ (Vol. 69, 1924)

⁶⁴ (Vol. 69, 1924)

⁶⁵ (Vol. 69, 1924)

⁶⁶ (Vol. 69, 1924)

⁶⁷ (Vol. 69, 1924)

⁶⁸ (Vol. 69, 1924)

157⁶⁹	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figli	Assolto
207 (appello)⁷⁰	Art. 372: lesioni	Donna	Pena confermata
249 (appello)⁷¹	Art. 372: lesioni	Donna	Pena confermata
304⁷²	Art. 156: minaccia Art. 372: lesioni	Madre	1 anno, 9 mesi, 10 giorni (pena ridotta)
346⁷³	Art. 372: lesioni	Moglie	1 anno, 9 mesi, 15 giorni
362⁷⁴	Art. 331: coniunzione carnale	Bambina di 12 anni	2 anni, 6 mesi
399⁷⁵	Art. 331: tentata violenza carnale Art. 372: lesioni	Donna	Assolto
437⁷⁶	Art. 372: lesioni Art. 156: minaccia	Moglie	2 anni
440⁷⁷	Art. 331: coniunzione carnale	Donna	1 anno, 6 mesi (di cui 6 mesi condonati)
497	Art. 333: atti di libidine	Bambina	6 mesi
547	Art. 331: coniunzione carnale	Donna	5 mesi (condonati)
560⁷⁸	Art.391: maltrattamenti Art. 156: minaccia	Madre	1 anni, 6 mesi (di cui 6 mesi condonati)
609	Art. 333: atti di libidine	Bambina	Pena interamente condonata
610⁷⁹	Art. 335: corruzione per coniunzione carnale	Ragazza di 13 anni	1 anno, 2 mesi (di cui 6 mesi condonati)
611⁸⁰	Art. 372: lesioni	Sorella	8 mesi
647	Art.391: maltrattamenti	Madre, sorella, fratello	1 anno, 4 mesi (pena condonata in appello)
667⁸¹	Art. 372: lesioni Art.391: maltrattamenti	Moglie	Assolto

⁶⁹ (Vol. 70, 1924)

⁷⁰ (Vol. 70, 1924)

⁷¹ (Vol. 70, 1924)

⁷² (Vol. 70, 1924)

⁷³ (Vol. 71, 1924)

⁷⁴ (Vol. 71, 1924)

⁷⁵ (Vol. 71, 1924)

⁷⁶ (Vol. 71, 1924)

⁷⁷ (Vol. 71, 1924)

⁷⁸ (Vol. 72, 1924)

⁷⁹ (Vol. 72, 1924)

⁸⁰ (Vol. 72, 1924)

⁸¹ (Vol. 72, 1924)

669	Art. 331: tentata congiunzione carnale	Donna	8 mesi
------------	---	-------	--------

Tabella 34: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1924

SENTENZE 1932	REATO	VITTIMA	PENA (reclusione)
11⁸²	Art.572: maltrattamenti	Moglie e figli	1 anno, 6 mesi
14	Art. 372: lesioni	Cognata	4 mesi
31⁸³	Art. 372: lesioni	Donna	Reato estinto per morte dell'imputato
179⁸⁴	Art. 333: atti di libidine	Tre bambine	1 anno, 2 mesi
180⁸⁵	Art. 333: atti di libidine	Ragazza	1 anno
182	Art.391: maltrattamenti	Figlia	1 mese, 10 giorni
184⁸⁶	Art.572: maltrattamenti Art. 582: lesioni	Madre e nipote	5 mesi, 10 giorni
249⁸⁷	Art. 331: tentata congiunzione carnale	Ragazza	Assolto
282⁸⁸	Art. 521: atti di libidine	Figlia	Assolto
293⁸⁹	Art. 333: atti di libidine	Ragazza	3 mesi
294⁹⁰	Art. 333: atti di libidine	Bambina di 7 anni	1 anno, 9 mesi
316⁹¹	Art. 333: atti di libidine	Ragazza	2 mesi (pena condonata)
389	Art. 519: congiunzione carnale	Bambine di 7 e 5 anni	10 anni
391	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figlia	1 anno (pena condonata)
402	Art.391: maltrattamenti	Madre	1 anno, 3 mesi
412⁹²	Art. 519: violenza carnale	Donna	1 anno, 5 mesi

⁸² (Vol. 100, 1932)

⁸³ (Vol. 100, 1932)

⁸⁴ (Vol. 100, 1932)

⁸⁵ (Vol. 100, 1932)

⁸⁶ (Vol. 100, 1932)

⁸⁷ (Vol. 101, 1932)

⁸⁸ (Vol. 101, 1932)

⁸⁹ (Vol. 101, 1932)

⁹⁰ (Vol. 101, 1932)

⁹¹ (Vol. 101, 1932)

⁹² (Vol. 101, 1932)

446⁹³	Art. 519: violenza carnale	Donna	1 anno, 6 mesi, 20 giorni
456⁹⁴	Art. 519: violenza carnale	Bambina di 12 anni	6 mesi
457⁹⁵	Art. 519: violenza carnale	Figlia	Assolto
471⁹⁶	Art.391: maltrattamenti	Madre	1 anno, 2 mesi
508⁹⁷	Art. 519: violenza carnale	Bambina di 5 anni	1 anno
518	Art.572: maltrattamenti	Moglie	1 anno, 6 mesi
554⁹⁸	Art. 521: violenza carnale	Ragazza di 14 anni	4 anni, 4 mesi, 20 giorni
559⁹⁹	Art.572: maltrattamenti	Madre	1 anno, 2 mesi (4 mesi di arresto)
562 (appello)¹⁰⁰	Atti di libidine	Donna	12 mesi
565	Art. 612: minaccia Art. 582: lesioni	Figlia	1 anno, 8 mesi
575	Art. 521: abuso	Figlia	Assolto
604 (appello)¹⁰¹	Lesioni	Donna	
687	Art.572: maltrattamenti	Moglie	4 anni, 10 giorni (di cui 3 anni condonati)
688	Art. 521: violenza carnale	Bambine	6 anni, 2 mesi
689¹⁰²	Art.572: maltrattamenti	Moglie	Amnistia
690¹⁰³	Art. 333: violenza carnale	Ragazza	Assolto
725	Art. 331: violenza carnale	Donna	Assolto
746¹⁰⁴	Art. 333: violenza carnale	Donna	?
766¹⁰⁵	Art.572: maltrattamenti	Madre	2 mesi, 28 giorni

Tabella 35: sentenze penali di violenza nei confronti di donne, anno 1932

⁹³ (Vol. 101, 1932)

⁹⁴ (Vol. 101, 1932)

⁹⁵ (Vol. 101, 1932)

⁹⁶ (Vol. 101, 1932)

⁹⁷ (Vol. 102, 1932)

⁹⁸ (Vol. 102, 1932)

⁹⁹ (Vol. 102, 1932)

¹⁰⁰ (Vol. 102, 1932)

¹⁰¹ (Vol. 102, 1932)

¹⁰² (Vol. 102, 1932)

¹⁰³ (Vol. 102, 1932)

¹⁰⁴ (Vol. 102, 1932)

¹⁰⁵ (Vol. 102, 1932)

Capitolo 5

Analisi dei fascicoli della Corte d'assise

I documenti della Corte d'Assise, come già detto in precedenza, si organizzano in diverse buste all'interno delle quali si possono trovare più o meno fascicoli processuali. Nelle buste consultate nel corso di questa ricerca, sia numerate che sciolte, sono presenti sedici fascicoli processuali che trattano di violenza maschile nei confronti di donne, un fascicolo che si occupa di un caso di parricidio da parte di un figlio nei confronti di un padre che riservava maltrattamenti a tutta la famiglia e un altro fascicolo che vede colpevole una donna di tentato omicidio, delitto commesso nei confronti del compagno che usava violenza e maltrattamenti nei suoi confronti. La Corte d'Assise si occupa di reati più gravi rispetto a quelli che ha trattato i casi regolari del tribunale penale; anche qui si affrontano casi di lesioni, di maltrattamenti in famiglia e non, di atti di libidine, di congiunzione carnale (in vari casi nei confronti di figlie, infatti, si parla di incesto), ma oltre a questo si possono studiare processi per tentato omicidio e omicidio.

In realtà non tutti quelli presenti all'interno delle buste sono fascicoli processuali completi. Per esempio, nella Busta n. 846 si può trovare il fascicolo n. 4338 che vede Iginò B., di Cadoneghe, imputato di maltrattamenti usati nei confronti della moglie Giulia Z. (16 novembre 1914). All'interno del fascicolo è, però, presente solo una dichiarazione della Z. la quale denuncia i maltrattamenti ricevuti dal marito affermando che “da ben otto anni ricevo maltrattamenti a servizio del suddetto mio marito, con minacce anche di morte. Ho pazientato e sofferto fino ad ora, ma non potevo più resistere, fui costretta a fuggire dalla casa del marito e rifugiarmi presso un mio cugino Valentino L. in Reschigliano, dove tutt'ora mi trovo. Ho la coscienza di non aver mai recato torti di nessuna sorte a mio marito, ma di aver sempre fatto il mio dovere come sposa e come madre. Mi è impossibile tornare alla casa del marito, sia perché soffrirei maggiori maltrattamenti, sia perché ieri egli si chiamò a casa una donna, che si dice sia vedova, con una bambina sua figlia di 5 anni; colla qual donna mio marito (a quanto sembra) intende vivere come fosse sua moglie. Io mi trovo senza appoggio perché il mio cugino L., essendo povero, non può mantenermi, sono dunque senza mezzi di sussistenza. Ciò esposto domando a tenor di legge, che mio marito mi somministri quel tanto che è necessario per vivere, e mi restituisca quella roba che mi appartiene e che ora trovasi in casa sua, e che si rifiutò di darmi” (Busta n. 846, 1914) Oltre alla denuncia della donna troviamo un secondo documento della Pretura di Camposampiero in cui si scrive che “Oggi, 12 Novembre 1914 è comparsa Giulia Z. di Angelo d'anni 34, donna di casa maritata B. dicendo di non voler confermare la denuncia contro il

marito Iginio B. essendosi riappacificata con lui ed ora vivono assieme” (Busta n. 846, 1914). Nonostante la documentazione in questo caso sia davvero limitata si può osservare qualcosa che le sentenze non mostrano, ovvero la denuncia della parte lesa. Dalle parole della donna si capisce come le violenze siano continuate e siano state taciute per anni prima che la vittima si convincesse a denunciare il suo carnefice e come se non bastasse la denuncia viene subito ritirata. Non si sa per quale motivo, Giulia Z. non lo specifica, ma si può dubitare del fatto che i maltrattamenti siano terminati di punto in bianco dopo otto anni, probabilmente il marito è riuscito a convincerla, forse anche minacciandola e lei o per paura o perché si trovava in una situazione economica precaria, non lavorando e dipendendo completamente dall'uomo, si è fatta convincere.

Di maltrattamenti parla anche il fascicolo n. 3079 (sempre della busta n. 846) in cui sono raccolti gli atti relativi a Natale T., fu Antonio, d'anni 43, nato a Tencarola, imputato di maltrattamenti nei confronti della moglie Giuseppina S. Anche in questo caso troviamo la denuncia della vittima, datata al 12 agosto 1914: “La sottoscritta Giuseppina S. maritata T. denuncia che è venuta la volta di finirla (si riveda la pratica precedente). Non posso fare a meno di denunciare le colpe di un delittuoso marito, il quale dedito al vizio del vino e delle donne, perseguita continuamente la sottoscritta con percosse a mano armata nel proprio esercizio, assieme al figlio Augusto, pretendendo di avere le poche masserizie di propria esclusiva proprietà per farne sperpero nei bagordi e nei vizi della suburra padovana. Siccome la continuazione di questi dolorosi fatti ridondano a danno grave del povero esercizio condotto dalla scrivente e siccome le percosse e le minacce a mano armata sono continue, alla sottoscritta non resta che denunciare il reo marito per il procedimento penale del caso, e nutre fiducia che l'Illustrissimo Procuratore del Re agirà energicamente, non volendo la scrivente essere ulteriormente soggetta a violenze, minacce, percosse, col pericolo di peggio, durante il suo stato anormale. (Busta n. 846, 1914)” Come in precedenza, anche qui si può notare come la denuncia della parte lesa arrivi nel momento in cui i maltrattamenti non sono più sostenibili, è per questo che in molti casi le violenze continuano per anni prima che si decida di intervenire.

In questo caso la vittima cita anche dei testimoni per dimostrare che i maltrattamenti di cui parla sono effettivamente reali. In più è presente anche il Verbale dei carabinieri che attestano il fatto che Giuseppina S. abbia presentato una denuncia per i maltrattamenti subiti dal marito. Purtroppo la documentazione termina senza permetterci di conoscere la pena inflitta al colpevole.

In entrambi questi primi due casi si nota come le due vittime per far sì che le autorità le ascoltassero e prendessero sul serio la gravità della loro situazione familiare, cercano di rivolgere la loro attenzione non tanto sui maltrattamenti e le violenze subite (elementi che non le avrebbero aiutate a migliorare la situazione), ma sottolineano certi comportamenti del marito, in particolare il fatto che avesse portato in casa un'altra donna, una concubina, cosa che reca danno non tanto alla moglie ma alla famiglia e all'istituzione matrimoniale, o il fatto che l'uomo sia dedito al vino e alle donne, per i quali andrebbe a sperperare i soldi necessari al sostentamento del resto della famiglia. Evidenziando questi comportamenti, le donne vittime di violenza dimostrano alle autorità come i mariti, oltre a maltrattarle, non svolgano più al meglio la loro funzione di capofamiglia, la quale oltre a dar loro dei diritti e un certo potere sugli altri membri, prevede anche un dovere, ossia l'obbligo di mantenere la moglie e i figli. È proprio su questa mancanza che le donne insistono, sapendo, in questo modo, di aver una possibilità in più di essere ascoltate dai giudici dei tribunali.

Nella busta n. 848 si trova, invece, il fascicolo n. 3095 che riguarda il procedimento penale contro B. Modesto, di anni 30, imputato di lesioni personali (art. 372 C.P.) per avere nel 2 settembre 1909, in Campolongo, in seguito a diverbio con S. Anna, con la quale è unito in matrimonio, colpito la stessa con un martello, producendole lesioni guarite entro giorni 10.

In questo caso furono i Carabinieri stessi che andarono in cerca della donna dopo che ebbero ricevuto il referto medico dal quale risultava che Anna S. “presentava in varie parti del corpo delle ecchimosi prodotte da corpo contundente dichiarate guaribili in 12 giorni” (Busta n. 848, 1909). Trovata la donna la invitarono a seguirli in caserma per essere interrogata riguardo alle ferite da lei riportate. Alle loro domande la donna rispose avergliele provocate il giorno prima il marito B. Modesto, per futili motivi, con un martello da calzolaio. In seguito alle dichiarazioni di Anna S. i carabinieri trassero in arresto B. Modesto. Alla fine, però, il tribunale dichiara “di non essere luogo a procedere contro B. Modesto per mancanza di querela” (Busta n. 848, 1909) ordinando anche la restituzione del martello che era stato sequestrato. Il fascicolo termina con il verbale di scarcerazione dell'imputato. Perciò in questo caso, non si procede nel processo nei confronti dell'uomo perché la parte lesa, cioè la moglie, non lo denuncia, nonostante le violenze subite.

Nella maggior parte dei casi le donne vittime di violenza non denunciavano colui che le maltrattava, oltre che per la mentalità e la cultura, secondo le quali l'uomo aveva il diritto e il dovere di punire le donne nel momento in cui queste gli mancavano di rispetto (o quando lo

riteneva giusto) e di sottolineare, anche attraverso la violenza, che il potere decisionale era completamente nelle sue mani. Ma le donne non denunciavano anche per motivi economici, infatti, molto spesso esse non lavoravano o, pur lavorando, non erano autosufficienti dati i salari femminili nettamente inferiori a quelli maschili, dipendevano in tutto e per tutto dal marito, dal padre o dal fratello e perciò non potevano denunciare le persone da cui dipendeva il sostentamento loro e di tutta la famiglia. A questi motivi poi si aggiunge la paura di essere vittime della vendetta che riserverà loro il marito o il padre una volta uscito dal carcere o dopo essere stato processato e assolto senza dover scontare alcuna pena.

Molto interessante e ricca di documentazione è la busta n. 845, che vede al suo interno in particolare due fascicoli collegati fra loro: il n. 3930 (nei confronti di Gaetano A. imputato di maltrattamenti in famiglia) e il n. 4704 (nei confronti di Carlo A. imputato di parricidio).

Gaetano A. è imputato del delitto di cui l'art. 391 C. P. per avere in Cittadella, prima del 12 ottobre 1914 e nel 12 detto, usato maltrattamenti alla moglie Giuseppina e ai figli Carlo e Maria, percuotendoli e seviziandoli. All'interno del fascicolo si trova il verbale di arresto nei confronti dell'imputato, nel quale si riporta che la mattina del 12 ottobre è comparsa Giuseppina A., di Pellegrino, di anni 42, da Rosà, qui domiciliata in Borgo Bassano, per presentare la denuncia che in un foglio a parte si acclude al seguente verbale. In seguito a tale querela, i carabinieri si recarono all'abitazione del Gaetano A. dichiarandolo in arresto, traducendolo in carcere. Successivamente è presente la denuncia di Giuseppina A., la quale dichiara che da parecchi anni il marito maltrattava lei e i figli Carlo di anni 28 e Maria di anni 11. "Per frivoli motivi egli, specialmente quando è preso dal vino, dà botte a me e ai figli e se non scappiamo di corsa, giungerebbe forse anche ad adoperare le armi. Proprio in questo momento mio marito, dopo aver mandato per aria piatti e pentole, mi ha percosso brutalmente con pugni, strappandomi anche gli orecchini. Aveva chiuso tutte le porte per impedirmi di scappare ma io son riuscita a fuggire e venire qui in caserma" (Busta n. 845, 1914).

A seguire compare il verbale di "dichiarazione di parte lesa" in cui Giuseppina A. dichiara di aver sposato venti anni prima Gaetano A. e di aver avuto con lui sei figli. La famiglia risiede a Cittadella e vive lavorando la terra: il marito è proprietario della casa ove dimorano e di quattro campi. L'esistenza, economicamente parrebbe tranquilla, ma il marito da tre anni si sarebbe dato al vizio dell'ubriachezza trascurando ogni lavoro, tormentando la sua famiglia e facendo continue scenate con botte e rotture di suppellettili. Le brutalità si intensificano quotidianamente anche perché Gaetano "dopo il carcere dal 12 al 16 corrente è diventato una

vera e propria anima dannata” (Busta n. 845, 1914); soprattutto negli ultimi quattro o cinque mesi le torture e i patimenti hanno assunto una forma continuata e ininterrotta. In più le scenate avvengono sempre per cause stupide, come racconta Giuseppina: “Ieri sera 21 ottobre 1914 dall’imbrunire fino alle tre del mattino io ed i miei figli abbiamo passato ore di angoscia, eravamo vittime della malvagità dell’ubriaco: ieri, come ieri l’altro, come tutti i di precedenti, come alla vigilia dell’arresto quando fui percossa, battuta, coperta di bozze, riportando strappati gli orecchini, fra il pianto convulso delle mie creature e le rauche bestemmie dell’ubriaco, il quale mette a soquadro le masserizie, infrange le stoviglie, spezza i vetri, tutto perché il vino gli ha ottuso ogni facoltà. Ieri sera il Gaetano giunse verso il crepuscolo a casa ubriaco, e subito cominciò a dimenarsi ed a vociare senza ragione al mondo: a casa continuò a bere e poi prese a pestare i tavoli e a lanciare anche un catino di ferro contro della figlia Maria che piangeva e supplicava il padre di essere buono. Ben presto fra il piangere dei bimbi e le imprecazioni dell’altro quest’ultimo si diede a picchiare me e i figli tanto che io sfuggii nel cortile ivi il Gaetano mi raggiunse e si allontanò per la strada. Rincasò verso le 22 ed allora riprese la solfa solita delle bestemmie, delle offese e delle botte fino a che il sonno lo fermò alle 3 del mattino” (Busta n. 845, 1914). Oltre che con percosse, offese e ingiurie, la violenza veniva espressa anche in altro modo, infatti capitava spesso che l’imputato non avesse appetito per il fatto di essere “gonfio di vino” e in quei casi non voleva che nessun altro della famiglia mangiasse, pretendendo che tutti facessero come lui. La donna conclude dicendo che “io e i miei figli abbiamo fatto e facciamo una vita d’inferno per colpa del capo di famiglia che ci tortura di fatto, ci minaccia sempre di morte talora anche brandendo armi e nelle gozzoviglie disperde parecchio, trascurando affari ed interessi; sento di non poterlo più perdonare” (Busta n. 845, 1914). Il perdono era qualcosa che la società quasi richiedeva alle donne vittime di violenza, le quali erano spinte verso la riappacificazione con mariti o parenti che le maltrattavano, questo ovviamente quasi sempre a svantaggio delle donne che continuavano ad essere vittime di abusi, ma una volta raggiunto il limite sopportabile anche loro, come in questo caso, dopo anni di malessere, dicevano basta.

Dopo la dichiarazione di Giuseppina, è presente la “dichiarazione di parte lesa” del figlio Carlo, d’anni 18 il quale conferma quanto depresso dalla madre. “Mio padre ha il vizio del bere e quando è ubriaco commette tutte le malvagie e le brutalità che può fare un matto. Ora sghignazza, ora bestemmia, ora ride, ora piange ed intanto trascura affari e per un nonnulla fa di quelle scenate così terribili da non averne idea. Minacce, offese, botte a me, alla sorella mia Maria, alla mamma continuano ore ed ore togliendoci il mangiare, il dormire ed apportandoci

dolore, lacrime e tristezza senza fine. È una vita di inferno. Domando che mio padre sia allontanato da noi per la nostra tranquillità, magari in un luogo di cura.” Segue la “dichiarazione di parte lesa” della figlia Maria, d’anni 11, la quale afferma di non aver nulla da aggiungere a quanto dissero la madre e il fratello. “Il babbo beve e beve sempre, poi ci bastona, ci minaccia di morte e ci fa fare una vita di inferno perché piangevo sulle cattiverie che egli usava soprattutto alla mia mamma dicendole “puttana, troia...”. Tante volte ho patito la fame perché il papà non voleva che si facesse da mangiare, tirando giù la pentola dal fuoco, e quanto ai panni, io sono tutta sbrindellata e lacera per quanto la mia mamma cerchi di rattopparmi. Con la vita del babbo si va in malora, non si dorme, non si mangia e si patisce il freddo mentre ci si sente sfinire dallo spasimo nella paura delle scenate, si piange e si prendono botte, schiaffi, pedate, una diatriba di offese, imprecazioni, bestemmie a tutte le ore del dì e della notte. Se il mio papà muterà condotta io gli perdonerò, ora no” (Busta n. 845, 1914).

Dopo le dichiarazioni della parte lesa si inserisce “l’esame di testimone”, in cui un testimone, appunto, Domenico R., d’anni 35, commissario di Pubblica Sicurezza a Cittadella afferma che “un anno fa circa, due volte distinte venne Giuseppina A. a reclamare per maltratti del marito contro di lei e dei figli. Io mi occupai del fatto, chiamai Gaetano A. e lo diffidai a mutare condotta in famiglia. Codesti maltratti consistevano in scenate, botte, offese, rotture di suppellettili etc. Non valse alcun richiamo all’A. perché egli continuò la triste sua vita torturando i familiari” (Busta n. 845, 1914). Quindi la moglie dell’imputato aveva già più volte in passato denunciato il marito per i continui maltrattamenti nei suoi confronti e nei confronti dei figli, cosa che aveva portato esclusivamente a dei richiami che non avevano migliorato minimamente la situazione. Alla base di tutto questo c’è sempre quell’idea che il capofamiglia abbia certi diritti nei confronti degli altri membri della famiglia, in particolar modo se donne. Per questo prima di intervenire davvero, nella maggior parte dei casi, si aspetta che la vita degli altri membri della famiglia sia insostenibile.

In seguito, si può vedere la “richiesta e decreto di citazione pel giudizio” contro A. Gaetano fu Domenico, d’anni 47 da Cittadella, imputato del delitto di cui l’art. 391 c. p. per avere in Cittadella, nel 12 ottobre 1914 e in precedenza, usato maltrattamenti alla moglie A. Giuseppina e ai figli Carlo e Maria percuotendoli e seviziandoli con scenate.

L’udienza al tribunale di Padova viene fissata per il giorno 23 novembre, ma in un altro documento il difensore dell’imputato afferma che Gaetano A, “si trova nella assoluta impossibilità di presenziare all’udienza il giorno fissato (come si evince dall’accluso certificato

medico)”, per questo chiede il rinvio del processo a tempo indeterminato e aggiunge che “non è improbabile nell’attesa della nuova udienza possa fra le parti avvenire una conciliazione” (Busta n. 845, 1914). L’imputato sarebbe infatti affetto da lombaggine e perciò deve stare a riposo assoluto per un periodo di dodici giorni.

Successivamente è allegato il “verbale di dibattimento” datato al 4 gennaio 1915 per la causa contro A. Gaetano fu Domenico d’anni 47 di Cittadella. L’imputato non si presenta perché morto. L’azione penale viene dichiarata estinta per decesso dell’imputato.

A questo punto compare il “processo verbale di interrogatorio dell’imputato”. In questo caso è Gaetano A. che viene interrogato; contestandogli il delitto di maltrattamenti a carico della moglie A. Giuseppina e figli Carlo e Maria in Cittadella Risponde “Non è vero. Io ho soltanto talora messo le mani addosso alla moglie e detti figli perché mi si rivoltavano contro offendendomi, imprecando ed anche agendo con vie di fatto. Bevo qualche bicchiere di vino, ma non è vero che io sia sempre ubriaco ed in tale stato io faccia scene e tormenti i miei familiari” (Busta n. 845, 1914). Contestandogli specificamente il fatto delle percosse date alla moglie ieri 12 corrente, mettendo a soqquadro le suppellettili di casa. Risponde “Non è vero. Io ho avuto un bisticcio con la moglie per futili motivi, e non ho commesso quanto mi si imputa. Ero bevuto e non ricordo i dettagli dell’avvenimento” (Busta n. 845, 1914).

L’ultimo documento è “l’ordinanza per scarcerazione”. Infatti, dopo la denuncia della moglie, Gaetano A. viene tratto in arresto, ma successivamente viene scarcerato “trattandosi di incensurato”. Torna a casa e come dichiarerà poi Giuseppina, la situazione peggiorò ancora.

A questo punto la vicenda continua con il fascicolo n. 4704 che vede Carlo A. imputato di parricidio.

Il primo documento che compare è il “processo verbale di descrizione ed identificazione di cadavere”. L’anno 1914, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 15:15 in Cittadella, Strada Brentelle, i carabinieri vengono informati che in questa località si trova un cadavere di persona la cui morte si ritiene che possa essere stata causata da reato. Procedendo alla descrizione di esso viene rilevato in primo luogo che il cadavere è di sesso maschile, dell’apparente età di 50 anni. È disteso supino, gli arti inferiori sono distesi, quelli superiori incrociati sul petto (segue la descrizione del cadavere). Il cadavere che viene presentato è quello di A. Gaetano, di anni 47. Dopo di che il cadavere viene trasportato dai carabinieri nella camera mortuaria del cimitero locale per l’autopsia che viene eseguita il giorno successivo. A seguire il “verbale per visita e descrizione di località” in cui viene descritta l’abitazione di Gaetano A. e della sua famiglia, il

“verbale di autopsia” e il “processo verbale di presentazione di perizia” dove si afferma che l'imputato sarebbe morto per meningite acuta.

Successivamente si procede con il “processo verbale” di lesioni seguite da morte in persona di A. Gaetano per opera del proprio figlio Carlo. I carabinieri iniziano le indagini e interrogando la moglie Giuseppina A. vennero a conoscenza che la sera del 7 dicembre tra il marito e il figlio Carlo si verificò una delle solite questioni per le quali altre volte ebbero ad occuparsi l'ufficio dei carabinieri e il locale commissario di Pubblica Sicurezza e in una di queste si dovette anzi procedere all'arresto dell'A. Gaetano con la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Ad un certo punto l'A. Gaetano sarebbe salito al piano superiore e presa la bicicletta del figlio stava per scendere allo scopo di consegnare la bicicletta stessa al figlio e cacciarlo così da casa. Quando fu a metà della scala, essendo ubriaco, sarebbe caduto battendo la testa sul pianerottolo della scala. Non avrebbe con ciò risentito gran dolore perché poco dopo si sarebbe messo a letto ed avrebbe riposato tutta la notte. Il giorno seguente non si lagnò di alcun male, solo la notte dall'8 al 9 dicembre avrebbe accusato forti dolori alla testa tanto da impressionare la moglie, finché, aggravandosi sempre, furono chiamati i sanitari, ma il male stava ormai facendo il suo corso finché alle ore due della notte dal 9 al 10 cessava di vivere. Il racconto dell'A. Giuseppina venne in tutte le sue parti confermato dal figlio Carlo, il quale successivamente affermò che “venuto a parole col padre nella stalla dove stava con la forca in mano per la pulizia e visto che il padre aveva fatto l'atto di brandire altra forca in altra stalla chiuse la porta, ma il padre con una spinta aprì la porta dicendo che lo avrebbe cacciato di casa, salì la scala che mette al piano superiore dell'abitazione per dare al figlio la bicicletta” (Busta n. 845, 1914). L'A. Carlo rimase al pian terreno ad attendere, e il padre giunto a metà della scala mentre scendeva con la bicicletta cadde battendo sul pianerottolo e rialzatosi, stava per avventarsi sul figlio, ma questi, che teneva ancora la forca in mano, in un eccesso di collera e per difendersi dall'assalto del genitore, vibrò un colpo con la forca ferendo all'occhio destro il padre. Sarebbe stata questa ferita a causare la morte dell'uomo, cosa che l'autopsia accerterà. In seguito a questa dichiarazione i carabinieri trattennero in arresto A. Carlo.

Seguono il “verbale di presentazione di corpi di reato”, cioè della forca (tridente di ferro a tre punte con manico di legno) e della bicicletta, il certificato di nascita dell'imputato (4 luglio 1896), il certificato di penalità, il referto di carcerazione.

Dopo di che si allega un altro documento dei carabinieri in cui si scrive che “l'ucciso A. Gaetano dalla sua unione matrimoniale con A. Giuseppina, ebbe da questa sei figli. La famiglia

A. possedeva la casa di abitazione e circa tre campi e mezzo di terreno. Le condizioni economiche di detta famiglia sarebbero state alquanto buone se vi fosse stata la buona direzione del capo, cosa che invece mancava totalmente. La coltivazione dei terreni, il ricavato dalla vendita del latte, il prodotto della razza suina, sarebbero stati sufficienti per far vivere onestamente la famiglia tutta ed anche per scontare il debito incontrato per fabbricare la casa. Invece, col verme della discordia penetrato tra i coniugi quella famiglia era delle più disgraziate. L'A. Gaetano voleva che la moglie soddisfacesse i suoi desideri libidinosi con atti ai quali la donna si ribellava, di qui la gelosia sorta in lui che la donna avesse relazioni intime con altri, essa poi era gelosa perché riteneva che non soddisfacendolo andasse da altre donne. Da qui partono tutte le questioni del disaccordo, sia per far dispetto alla moglie, sia per allontanare le idee tristi che gli venivano, l'A. si era dato all'alcool in modo impressionante tanto che lo scrivente (Comandante della stazione dei carabinieri) ebbe ad insistere presso le competenti autorità sul suo ricovero al manicomio provinciale di Padova, senza però riuscire nell'intento" (Busta n. 845, 1914). In questa ricostruzione del comandante dei Carabinieri si cerca in qualche modo di assolvere l'uomo, scaricando buona parte della colpa sulla donna, infatti sarebbe di Giuseppina la colpa per cui il marito si è dato al vino: l'alcool è stata la risposta allo stato d'animo provocato dai continui conflitti con la moglie. "La moglie non voleva essere di meno dal marito e si era data al vino; si può calcolare, senza errore, che tanto il marito che la moglie alla sera fossero sempre ubriachi. Sorgevano allora delle discussioni sulle quali l'A. voleva far valere la sua autorità di capo di famiglia, ma la moglie non si lasciava vincere e il figlio Carlo prendeva le difese della madre e contro questi si inferociva il padre e più di una volta successero scene che per poco non ebbero l'epilogo di una tragedia. Il morale di tale famiglia era perciò dei più depravati. Gli altri figli che assistevano alle questioni gridavano impauriti e qualche volta venivano minacciati ed anche percossi dall'A. Gaetano per farli zittire. In tale stato di cose non si poteva assolutamente continuare e si prevedeva che presto o tardi qualche fatto grave sarebbe successo; furono tentati tutti i mezzi per ricondurre la pace nella famiglia A. tanto per parte dello scrivente come del locale funzionario di P. S. ricorrendo anche all'arresto dell'A. Gaetano per maltrattamenti in famiglia e per misure di P.S., invitando pure la moglie ed il figlio ad essere più tolleranti, ma nulla valse" (Busta n. 845, 1914). Perciò la situazione della famiglia A. era conosciuta da tempo dalle autorità che avevano già ricevuto lamentele e richieste d'aiuto da Giuseppina; più volte erano intervenute ma solo per cercare di riappacificare i coniugi, consigliando alla parte lesa di portare un po' più di pazienza. Alla fine, Gaetano A. venne arrestato, ma poi subito scarcerato, e una volta tornato a casa le cose invece che migliorare, peggiorarono, fino ad arrivare alla tragedia: la sua morte.

Anche in questo fascicolo si trova il “verbale di dichiarazione di parte lesa” in cui Giuseppina A. ribadisce i maltrattamenti che il marito infliggeva a lei e ai suoi figli e per quanto riguarda la sua morte afferma di aver sentito Gaetano A. e Carlo discutere, ma di non essersi interessata più di tanto alla diatriba, essendo qualcosa che avveniva di frequente. Nega poi l'accusa di essere anch'essa dedita al vino, però ammette che il marito “era geloso di lei per quanto mai nessun accenno di infedeltà, ma non era per la gelosia che si diede al bere, ma perché egli incappò nel vizio frequentando le bettole”. In conclusione, la donna chiede che sia fatta giustizia per suo figlio Carlo, che “fu sempre rispettoso verso il genitore e verso di lui non ebbe mai rancore ed odio” (Busta n. 845, 1914).

Successivamente sono raccolte diverse dichiarazioni di più testimoni: Elisa A. (vicina di casa) afferma che “più volte il giudicabile (Carlo), la madre e i suoi fratelli ripararono nella vicina casa (della teste) di fronte alle violenze del Gaetano A. il quale era pericoloso e violento”, tanto che anche i vicini lo vedevano come una minaccia e tentarono di farlo ricoverare in manicomio. “Il giudicabile, di carattere mite ed affettuoso, tentava di difendere la madre, di fronte alle violenze del padre non reagiva, ma fuggiva” (Busta n. 845, 1914). Emma F. (domestica presso il delegato di P.S.) nell'autunno del 1914 vide A. Gaetano offendere gravemente la moglie; “il giudicabile intervenne pregando il padre di desistere, ma questo, brandito un martello gli si scagliava contro gridando “tasi perché te rompo la testa”” (Busta n. 845, 1914). Maria F. (vicina di casa) vide, senza ragione, Gaetano A. scagliare sassi; Carolina B. (vicina di casa) vide l'A. Gaetano “inseguire la moglie con la forza e vibrarle un colpo, che per poco fallì, più volte lo vide gettare al maiale nel cortile le vivande apparecchiate pel desinare, tutti poi lo ritenevano pericoloso”. Giovanni B. (portalettere), essendosi recato per il suo servizio in una casa vicina a quella della famiglia A., sentì grida d'aiuto, accorse e vide il Gaetano che “brandiva a due mani contro la moglie una forza”. Veronica P. (vicina di casa) fu più volte presente alle scene dell'A. Gaetano, seguite da violenze contro i familiari. “Il giudicabile temeva il padre e si sottraeva alle percosse fuggendo. Una notte d'inverno mentre nevicava, moglie e figli furono lasciati dall'A. Gaetano all'aperto, essendosi egli chiuso in casa a catenaccio” (Busta n. 845, 1914). Da queste testimonianze si capisce come tutti fossero a conoscenza delle problematiche e della violenza che affliggevano questa famiglia.

Infine, è presente la sentenza della Corte d'appello contro A. Carlo fu Gaetano e di A. Giuseppina, d'anni 18 nato e residente in Cittadella, contadino, celibe, imputato del delitto prescritto dagli art. 364, 366 c.p. per avere nella sera del 7 dicembre 1914 in Cittadella a fine di uccidere, inferto al proprio padre A. Gaetano, un colpo di tridente che perforandogli la

palpebra inferiore destra penetrò fino al cervello, determinando una meningite che fu causa della morte avvenuta nella notte dal 9 al 10 del mese stesso alle ore 2. Viene riassunta nuovamente la vicenda, ma alla fine non si conosce la pena inflitta all'imputato perché si dichiara il rinvio al giudizio della Corte d'assise di Padova, ma la documentazione presente finisce qui.

In una delle buste sciolte, quella intitolata "Corte Assise 1930", si trova l'unico caso di uxoricidio tra i casi rinvenuti. Il fascicolo è il n. 1312, datato all'ottobre 1933, che vede il procedimento penale contro Giuseppe P. fu Antonio e fu M. Teresa, nato il 24 novembre 1872 a Padova, ivi residente, fabbro. Detenuto a Padova dal 23 febbraio 1930 e imputato del delitto di cui gli art. 364, 366 c.p. per avere il 23 febbraio 1930 in Padova, con premeditazione, colpito al petto con un triangolo, col fine di uccidere, la propria moglie B. Emilia, cagionandole la morte. In questo caso si conosce subito la pena inflitta all'imputato perché nell' "ordinanza della camera di consiglio per condono" del 4 gennaio 1933 si scrive che "Giuseppe P. in data 3 giugno 1930 è stato condannato alla pena della reclusione per anni 6 e mesi 8 per omicidio premeditato". E poi "poiché il condannato suddetto si trova nelle condizioni di usufruire del condono concesso con l'art. 2 del R. D. 5 novembre 1932 n. 1403 non ostandovi le disposizioni di cui l'art. 4 di detto decreto; sulle conformi conclusioni del P.M. dichiara condonati 3 anni della pena restrittiva della libertà personale e la intera pena pecuniaria inflitta al summenzionato" (Busta "Corte Assise 1930", 1933).

Il sovrintendente generale presso la corte di appello di Venezia, visti gli atti a carico di Giovanni P. detenuto dal 23 Febbraio 1930, vista la sentenza in data 3 giugno 1930 della corte di assise di Padova colla quale fu condannato alla pena della reclusione per anni 6 e mesi 8 quale colpevole di omicidio premeditato ritenuto che il reato è compreso fra quelli beneficiati dal R.D. di amnistia e indulto 5 novembre 1932 n. 1043 e che il condannato non è fra le persone indicate dall'art. 4 del decreto stesso (non ha precedenti penali) per questi motivi visti gli art. 591-593 cod. proc. pen. chiede che la corte voglia dichiarare condonati 3 anni dell'anzidetta pena d'anni 6 e mesi 8 che pertanto è ridotta in anni 3 e mesi 8 con sentenza di espiazione al 21 ottobre 1933.

In generale "l'omicidio per adulterio, vero o presunto, della moglie era valutato come un'azione compiuta per motivi di particolare valore morale, scatenata dall'ira in seguito a un comportamento ingiusto della moglie" (Nubola, 2019, p. 113). Grazie all'articolo 62 del Codice Rocco, infatti, il reato poteva essere attenuato per diversi motivi, ma le due cause principali

erano l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale e l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui che in questi casi consisteva principalmente ad un comportamento delle donne ritenuto intollerabile da un punto di vista sessuale, cioè la loro infedeltà. È per questo, perciò, che spesso gli uxoricidi godevano di condoni e indulti.

Elenco corpi di reato: una lima a forma di triangolo, gli indumenti indossati dal cadavere B. Emilia.

Segue il “processo verbale di arresto” di P. Giuseppe per omicidio volontario in persona della propria moglie B. Emilia da parte dei Carabinieri Reali di Padova, i quali scrivono di essere stati avvertiti dall'ufficio di P. S. della ferrovia verso le ore 11:30 del giorno 23 febbraio che P. Giuseppe aveva ucciso la propria moglie B. Emilia. Il P. venne arrestato dai militari ferroviari camicia nera P. Silvio e N. Aldo. “Interrogato circa il fatto commesso ci dichiarò di aver uccisa la propria moglie per gelosia, giacché aveva notato da diverso tempo che la donna gli era infedele, precisandoci che la stessa manteneva relazioni con un impiegato alle ferrovie dello stato ma del quale non seppe dire il nome. Asserì inoltre che facendo tale gesto voleva por fine a una serie di maltrattamenti in famiglia sempre a cagione della condotta della moglie. L'arma usata dall'omicida è stata una piccola lima triangolare acuminata con la quale il P. ebbe a vibrare alcuni colpi contro la donna fino a colpirla in pieno petto determinandone la morte quasi istantanea. Abbiamo condotto una perquisizione nell'abitazione del P. allo scopo di rinvenire eventuali scritti che ci dessero la conferma di quanto l'uomo ci aveva dichiarato e che servisse in certo egual modo ad attenuare il suo gesto; nulla però ci fu dato rinvenire. Sul cadavere della donna è stata rinvenuta una lettera (non presente all'interno del fascicolo) che abbiamo sequestrato e che si acclude al presente verbale, indirizzata a tal L. Luigi, il quale interrogato in merito al contenuto della lettera ha dichiarato di non sapere. Abbiamo constatato che il P. quella mattina era un po' alticcio, però in grado egualmente di ragionare e riflettere. Il P. Giuseppe ieri 24 febbraio, fu tradotto alle locali carceri giudiziarie a disposizione della Procura del Re di Padova” (Busta "Corte Assise 1930", 1933).

In seguito, è presente il “testimonio della parte lesa”, in questo caso del figlio P. Gaetano di anni 33, il quale afferma che sei anni prima il padre sarebbe venuto a sapere che la moglie lo tradiva, essa però negò tutto. Gaetano parla del fatto che fino a quel momento Giovanni P. era sempre stato un buon padre di famiglia, beveva talvolta, ma non smoderatamente, invece, dopo quel giorno si diede a bere molto di più, era sempre arrabbiato e non provvedeva più ai bisogni della famiglia”. Anche in questo caso sono i comportamenti e le liti con la moglie il motivo per

cui l'uomo beve in modo smoderato. "Le scenate con la moglie erano frequentissime anche di notte, tanto che un giorno il ragazzo lo pregò di dormire insieme a lui e ai fratelli nella loro stanza. Quando Gaetano si sposò uscì di casa, talvolta il padre andava a trovarlo e ogni volta infieriva contro la madre, offendendola. La famiglia fece per diversi anni una vita di inferno, tanto da pensare che il padre/marito fosse malato di mente e di cercare di farlo ricoverare in manicomio, ma il medico non trovò gli estremi per il ricovero. È però interessante come i familiari considerino l'opzione del manicomio come soluzione e come luogo di internamento di uomini violenti. Gaetano poi aggiunge che "da poco tempo certo L. Luigi aveva chiesto a mio fratello Antonio, il maggiore dei figli rimasti in famiglia, il permesso di amoreggiare con mia sorella Maria. Non si rivolse a mio padre perché egli ormai era come un estraneo alla famiglia, della quale non si occupava affatto. Mio fratello accondiscese ed il L. andò qualche volta in casa. Mia madre però, dalla tosse e dalla cicatrice che aveva il L. arguì che costui non fosse sano e perciò non era contenta di quel fidanzamento. Forse essa non ebbe coraggio di manifestare la sua opposizione direttamente e così si spiega la lettera anonima trovata in seno a mia madre. Costei infatti facendo delle minacce avrebbe voluto raggiungere lo scopo che il fidanzamento andasse a monte. Sono sicuro che questa lettera è stata scritta da mia madre e non ha nessun rapporto con l'evento delittuoso" (Busta "Corte Assise 1930", 1933). Segue un altro "testimonio di parte lesa": la figlia Olga, 30 anni, la quale afferma le stesse cose del fratello. E racconta di come è avvenuto l'omicidio: "quella mattina in casa eravamo io e mia sorella al pianterreno, sopra la mamma che faceva le stanze. Mio padre si mise a lavorare al suo banco quando improvvisamente uscì dalla stanza dov'era e lentamente e tranquillamente salì le scale. Io pure stavo per salire le scale quando sentii un grido d'aiuto pronunciato da mia madre. Corsi nella stanza e vidi mia mamma fra il letto ed il muro: mio padre le era di fronte e stava per darle un colpo di triangolo, ma io riuscii a fermargli il braccio ed a tirarlo in modo da allontanarlo dalla mamma. Speravo di essere arrivata in tempo a salvare la mamma perché non mi ero accorta che essa era ferita, mentre non pronunciò alcuna parola. Mio padre allontanandosi mi diede un pugno, poi si fermò un momento sulla porta e mentre saliva mia sorella egli discese tranquillamente la scala" (Busta "Corte Assise 1930", 1933). Anche lei afferma che la lettera trovata in seno alla donna era stata scritta da lei per indurre la figlia Maria a lasciare il fidanzato e che la causa del delitto deve essere ricercata nella pazza gelosia del padre. Poi è il turno del figlio Remo, di anni 26, il quale parla sempre della gelosia del padre e del suo comportamento cattivo e scorretto nei confronti della madre, cosa che ripetono anche le figlie Irma e Maria e il figlio Antonio, di anni 29, il quale aggiunge "ritengo che mio padre abbia premeditato il delitto perché nell'ultimo periodo si dimostrava fin troppo calmo" (Busta "Corte Assise 1930", 1933).

Seguono le dichiarazioni dei testimoni. Gioacchino T. deporrà sulla circostanza che da oltre 30 anni conosce intimamente il P. Giuseppe. Questi ebbe sempre il vizio del bere eccessivamente, sia nelle ore di lavoro, sia in quelle fuori lavoro e quando beveva era di umore tetto. Lorenzo G. e Leopoldo C. ebbero col P. nell'ultimo anno e mezzo costanti rapporti di lavoro, essendo tutti e tre alle dipendenze del fratello dell'imputato. Anche loro attestano che il P. era abituato a bere sistematicamente, ogni giorno, due litri di vino solo durante le ore di lavoro. Più volte lo videro bere al mattino anche bicchieri di grappa. Nonostante il vizio del bere affermano che il P. fu sempre un lavoratore instancabile e zelante, una vera bestia da soma.

La colpa del gesto dell'imputato viene data a questo suo vizio del bere; lo si vede molto bene nel documento che riporta le parole del suo difensore dove si afferma che "è il classico tipo alcolizzato cronico, il quale risulta aver compiuto l'atto gravissimo del quale oggi è chiamato a rispondere in uno stato di delirio provocato appunto dall'azione avvelenatrice dell'alcool operante da anni sul suo organismo. Non si può spiegare diversamente l'atteggiamento di un uomo, che uscito da una famiglia di onesti lavoratori, ed educata al culto degli affetti domestici, e che fu egli stesso onesto, buono e laborioso sino a tarda età, all'improvviso fu preso e soggiogato da tale sentimento di gelosia, da attribuire a sua moglie, una sequela di infedeltà coniugali, apparse tutte immaginarie e destituite di fondamento. È verosimile che il P., quando uccise la moglie fosse in un momento in cui la ragione è completamente abolita, la volontà sciolta da ogni freno inibitore e la coscienza completamente offuscata dalla follia" (Busta "Corte Assise 1930", 1933).

Successivamente si trova la sentenza che condanna il P. Giovanni ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, ma come già visto inizialmente gli verranno condonati 3 anni.

Poi compare l'"interrogatorio dell'imputato" Giuseppe P., nato il 24 novembre 1872, coniugato con sette figli, incensurato, fabbro, residente a Padova. Contestatogli il reato di omicidio ed invitato a discolarsi. Il P nell'interrogatorio racconta che l'11 marzo 1924, una donna che conosceva solo con il nome di Bianca, si presentò alla sua bottega per informarlo del fatto che aveva sorpreso sua moglie mentre usciva da una stanza dell'albergo di ponte Molino insieme ad un uomo, un certo V., controllore del tram comunale. Sconvolto per la notizia, tornato a casa fece una scenata di gelosia alla moglie, accusandola di infedeltà, la quale gli avrebbe risposto che "se non si divertiva adesso, non si divertiva più." Aggiunge che l'idea del tradimento lo assillava continuamente e di tanto in tanto esplodeva con ingiurie contro la moglie. In realtà non constatò mai alcun fatto di infedeltà, ma era comunque convinto di essere tradito dopo le

parole riferitegli dalla donna. Parlando del giorno dell'omicidio dice che "quel giorno mia moglie stava rassettando i letti al piano di sopra e mentre lavorava stava cantando. Improvvisamente, non so come, il sangue mi andò alla testa, e brandito il triangolo che avevo sul banco, salii al piano superiore per dar sfogo alla mia rabbia contro la donna. Senza parlare mi avvicinai a lei e le inflissi il triangolo sul petto allontanandomi poi subito mentre la donna, dato un grido, stramazza al suolo. Mentre uscivo dalla stanza venivano sopra le mie figlie, ed io discesi, gettai il triangolo in cucina ed uscii sulla strada, ove poi fui fermato dai militari che seguì senza opposizione. Non avevo affatto intenzione di uccidere mia moglie, se lo avessi voluto avrei tirato altri colpi, perché in quel momento le figlie non erano ancora presso di me e avrei anche potuto approfondire di più l'arma sul petto. Volli soltanto vendicarmi della infedeltà di mia moglie dandole una lezione. Non premeditai il fatto e mai mi passò per la mente di uccidere la donna contro la quale mi limitavo a manifestare il mio dolore con qualche ingiuria e qualche schiaffo. L'idea dell'aggressione, come dissi, sorse improvvisa nell'animo mio esacerbato per il tradimento e fu quel canto che interpretai come provocazione" (Busta "Corte Assise 1930", 1933).

È presente anche l'interrogatorio dell'uomo con il quale la vittima avrebbe tradito il marito, Luigi V., il quale afferma però di non conoscere affatto Emilia B., di non aver mai avuto rapporti con lei, e l'interrogatorio di Antonietta T., conosciuta da tutti come Bianca, la donna che avrebbe detto all'imputato del tradimento della moglie. L'interrogata afferma di non aver mai detto a Giuseppe P. del tradimento della moglie e di non conoscere nessun controllore del tram di nome Luigi V.

Il fascicolo termina con questi due interrogatori, stando ai quali si capisce che probabilmente la vittima Emilia B. non avrebbe mai tradito il marito, il quale si sarebbe inventato tutto.

In questo caso di uxoricidio si può notare come alla base di tutte le violenze e infine dell'omicidio, ci sia il sentimento della gelosia, un sentimento direttamente correlato a quella cultura dell'onore che avrebbe reso l'uomo quasi vittima delle proprie azioni, azioni di cui non era cosciente; si trattava di una gelosia ossessiva, accecante e incontrollabile che non poteva permettere alla donna di passarla liscia, nonostante, a quanto pare, non ci fosse alcuna prova del suo tradimento nei confronti del marito.

Un altro fascicolo interessante è quello che riguarda il procedimento penale nei confronti di una donna, Emilia B., imputata del delitto previsto dagli art. 364, 366 C.P. per avere il 29 luglio 1928 in Monselice al fine di uccidere con premeditazione, tirato un colpo di rivoltella contro il

T. Augusto, quasi a bruciapelo ed in direzione di parti vitali del corpo, compiendo così quanto necessario a cagionarne la morte la quale non avvenne per circostanze indipendenti dalla sua volontà, riuscendo però a ferirlo al braccio destro con malattia ed incapacità alle ordinarie occupazioni per giorni 30 ed indebolimento permanente della funzione del braccio.

Da tutta l'istruttoria e dalle stesse ammissioni della B. risulta che costei, stanca dei continui maltrattamenti che riceveva dal T. col quale da vari anni conviveva, si decise ad ucciderlo. È perciò che nelle ore pomeridiane del 29 luglio ultimo, mentre il T. dormiva nel suo letto, essa si armò di una rivoltella, tipo militare, carica a tutti e sei i colpi, a lui appartenente e che egli teneva in un cassetto del comò, e con la stessa gli tirò un colpo a distanza di 3 metri appena. Alle grida accorsero persone di famiglia e il T. fu condotto all'ospedale, la donna andò a costituirsi. L'intenzione omicida oltre che resa palese dalla gravità dell'arma e dalla breve distanza a cui il colpo fu tirato, è anche confessata dalla donna la quale si era determinata a quel passo perché non poteva più sopportare i cattivi trattamenti che le usava quell'uomo col quale si era messa a convivere coniugalmente nonostante egli avesse già moglie. La premeditazione emerge sia dalla decisione già formata prima dell'azione, sia dall'essersi premunita dell'arma prima di entrare nella stanza in cui la vittima dormiva, ed infatti essa chiaramente spiegò nella prima dichiarazione resa subito dopo il fatto ai carabinieri ieri che si armò della pistola tipo militare, carica a sei colpi che il T. teneva in un comò e con la stessa salì al primo piano ed entrò nella stanza ove egli dormiva e gli tirò un colpo. E lo stesso fatto di tirare ad un dormiente è manifestazione indiscutibile della premeditazione. Poiché pertanto si hanno tutti gli estremi del reato di omicidio mancato premeditato, il quale è di competenza delle Assise, e per gli art. 329, 330 essa va rinviata a giudizio in stato di arresto. Per connessione anche il T. va rinviato allo stesso giudizio per rispondere dei reati a lui addebitati, infatti, l'uomo è imputato del reato previsto dagli art. 237, 238 C.P. per l'esercizio e per avere acquistato o comunque detenuta una pistola proveniente dal R. esercito senza che essa fosse munita del marchio di rifiuto o senza aver dimostrato che essa avesse cessato di appartenere al servizio militare e del reato previsto dall'art. 27 della legge di p. s. per avere detenuta una pistola destinata all'armamento della truppa senza licenza del Ministero dell'Interno.

Nella sua dichiarazione B. Emilia afferma di convivere da circa 11 anni con il T. perché quando lo conobbe lui le disse di essere scapolo e insieme ebbero una bambina che al momento dei fatti aveva 12 anni. Poco dopo venne a sapere che in realtà l'uomo era coniugato con C. Giustina e che era padre di quattro figli; Emilia andò comunque a convivere con lui. Per un po' di tempo la convivenza percorse tranquilla, ma poi cominciarono i maltrattamenti, le percosse e le

minacce da parte del T. che Emilia dice di aver sopportato di giorno in giorno sperando che prima o poi l'uomo si mortificasse. Il T. era anche dedito al vino e molto geloso, tanto che la donna non poteva nemmeno uscire di casa per fare la spesa. Da qualche giorno le percosse e le minacce erano più dure, tant'è vero che con la sua rivoltella la minacciò più volte dicendole “sarò contento quando ti avrò fatto saltare le cervella; ho avuto una moglie e l'ho mandata all'ospedale: e tu finirai al cimitero”. La mattina del giorno del mancato omicidio l'uomo la colpì con pugni, schiaffi e calci, offendendola con epiteti e minacciandola di volerle tagliare il collo. Fu a quel punto che la donna decise “che era il momento di uccidere lui e poi di uccidere me, per finirla del tutto perché era ormai una vita barbara” (Busta "Corte Assise 1929", 1928). Poi continua “presi la rivoltella che si teneva carica nel cassetto del comò, sparai un colpo in direzione del T. che dormiva in maniche di camicia e mutande a circa tre metri di distanza; avvenuto lo sparo e visto che avevo colpito al braccio destro il T., che gridava chiamandomi per nome, e che perdeva sangue, mi trovai pentita di quanto avevo commesso.” Nell'interrogatorio la donna ripete di aver fatto quello che ha fatto perché non ne poteva più “era mia intenzione uccidere il T. e poi uccidermi e farla finita” e aggiunge “io non potevo, come avrei voluto, liberarmi del T. poiché costui mi minacciava, poi ogni volta che io tentavo di andarmene, cominciava a dire che avevo avuto con lui una figlia e trovava nuove ragioni per picchiarmi” (Busta "Corte Assise 1929", 1928). Successivamente la donna ritratta dicendo che non era sua intenzione uccidere il T., ma che aveva preso la rivoltella per uccidere se stessa e, non sa come, il colpo andò a ferire il T.

Nel “verbale della parte lesa” il T. dice che la Emilia B. da cinque mesi si dimostrava molto diversa dal solito e che dormivano anche in letti separati perché i loro rapporti erano un po' tesi. L'uomo aveva dei sospetti sulle condotte della B. perché non riusciva a spiegarsi il mutamento del suo contegno nei suoi confronti. Esclude di averla maltrattata e minacciata con armi o senza: “la B. non ha preso da me mai più di uno schiaffo” e aggiunge “stamattina ebbi a infervorarla perché invece di rassettare la nostra stanza e preparare il letto per me che ero stanco, s'era recata a rassettare un'altra camera. Avendomi la B. rimbeccato, la colpì con uno schiaffo alla bocca. Se la B. mi accusa di percosse forti io non ne so nulla” (Busta "Corte Assise 1929", 1928), come per dire che uno schiaffo non era nulla, era qualcosa di assolutamente normale, di leggero, solo un rimprovero per farle capire che aveva sbagliato. È visibile come l'uomo sappia benissimo che una certa dose di violenza all'interno della relazione coniugale è tollerata dalla legge, si tratta dello *ius corrigendi* che prevede una soglia di legittimità, all'interno della quale la violenza non veniva punita; per questo Augusto T. si preoccupa di sottolineare come questa

soglia di legittimità non sia stata superata dai pochi schiaffi usati nei confronti della B. In più anche in questa vicenda si vede come l'uomo, Augusto T., sappia bene su che cosa basarsi e che cosa evocare per guadagnare la comprensione dei giudici, cioè quel sentimento di gelosia, uno stato d'animo che impedirebbe di controllare gli impulsi e le emozioni negative, prendendo il controllo della ragione e facendo compiere all'uomo atti che in altre situazioni non compirebbe.

Nel "verbale di arresto di B. Emilia" si sottolinea come il T. fosse diviso dalla propria moglie C. Giuseppina da circa 9 anni perché continuamente la malmenava con pugni e calci e spesso la bastonava producendole contusioni e lesioni e che dopo tanti anni di martirio e patimenti la donna decise di dividersi, non potendolo più sopportare. In più le altre parenti del T. lo descrivono come un uomo di carattere abbastanza vivace, capace di commettere qualsiasi brutta azione, donnaiolo e molto geloso, manesco per un nonnulla contro le persone che non condividono le sue idee, in poche parole: un uomo pessimo alla società. La B. è sempre stata malmenata da lui con pugni e calci e spesso bastonata, tanto da produrle contusioni e ferite non lievi, sebbene mai fattasi visitare perché conosceva il temperamento del T., che "se ella si avesse fatta visitare correva il rischio di essere ammazzata. La B. sembrava essere stata una schiava del T. perché le veniva privata la sua libertà personale ed era priva di andare in chiesa e di parlare con qualsiasi persona perché il T. a quanto sembra, che se la B. parlasse con delle persone, metteva in chiaro tutta la sua vita e la sua pessima condotta" (Busta "Corte Assise 1929", 1928).

Da quello che si capisce la donna era relegata in casa, confinata alla sfera domestica (tanto da non poter nemmeno andare in chiesa o dal medico), l'uomo cercava in ogni modo di isolarla dalle altre persone e dalla società in generale coniugando questo isolamento ai maltrattamenti, con l'intento di controllare completamente la sua vita esercitando su di lei un completo potere e dominio.

"La B. risulta di buona condotta morale, non avendo mai dato luogo a lagnanze", con questa frase sembra quasi si voglia sottolineare che la donna imputata sia una brava persona perché ha sopportato per anni i maltrattamenti e le percosse infertole, come se la sopportazione fosse un pregio, una virtù che, ovviamente, solo le donne devono avere, "per cui non è il caso di attribuirsi che la B. abbia l'animo cattivo e capace di ammazzare una persona, come si è constatato in tale circostanza che appena esploso il colpo e visto uscire il sangue, si è pentita di

avere fatto tale fatto, perché non fece esplodere altri colpi per ammazzare il T” (Busta "Corte Assise 1929", 1928).

Le lesioni inferte all'imputata vengono rilevate da un perito d'ufficio che visitò la B. e nel “processo verbale di perizia” scrive: “osservo la qui presente B. Emilia e sul suo corpo si rilevano le seguenti lesioni: al viso e principalmente alla regione della bocca si riscontrano tracce di pregresse cicatrici di ferite da lacerazione prodotte probabilmente otto o dieci giorni fa e che possono considerarsi guarite in data odierna. All'avambraccio destro e precisamente in corrispondenza dell'articolazione omero-radio-ulnare nella parte esterna si riscontrano tre piccole ferite di data recentissima e guaribili in cinque giorni da oggi, presubilmente furono prodotte con spinte contro il muro. Alla parte inferiore esterna della regione omerale detta appaiono evidenti i segni di due pregresse contusioni, una più grande e una più piccola di colore giallognolo e dalla forma quasi circolare e circa delle dimensioni di una moneta da dieci centesimi; risalgono a circa dieci giorni e debbono considerarsi guarite in data odierna. Altri lividi di data più o meno recente si notano alla gamba destra in corrispondenza del tarso inferiore e in corrispondenza del piede e volendo precisione sono cinque; risalgono a non più di otto o dieci giorni da oggi e debbono considerarsi guarite in data odierna. Alla nuca si riscontrano due piccole graffiature rotondeggianti della dimensione di un pisello risalenti a cinque o sei giorni fa e guarite nello stesso periodo essendo la pelle quasi rimarginata. Alla spalla e precisamente alla regione interscapolare a due dita al di sotto della settima vertebra cervicale si nota una lividura di forma circolare dell'ampiezza di una moneta di dieci lire di colorito rosso vivo che la B. asserisce dovuta a probabile lesione prodotta da qualche insetto e dallo aversi essa stessa poi graffiata per il prurito che sentiva. La B. accusa alla regione lombare destra un senso di dolorabili causato da pedata ricevuta, ma l'esame obbiettivo risulta negativo. Nessuna delle predette contusioni ha determinato pericolo di vita o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni” (Busta "Corte Assise 1929", 1928).

Il fascicolo, purtroppo, si conclude senza la sentenza della corte d'Assise, alla quale il giudizio è stato rinviato.

All'interno della famiglia i maltrattamenti e le percosse non erano le uniche forme di violenza usate nei confronti delle donne; un ruolo altrettanto importante lo ha avuto storicamente la violenza sessuale alla base della quale c'era sempre quella volontà di controllo e predominio degli uomini a discapito dell'altro sesso.

Tra i fascicoli contenuti nelle diverse buste si trovano poi diversi procedimenti penali di uomini che hanno usato violenza carnale nei confronti delle proprie figlie, infatti, in questi documenti si parla di incesto. Un esempio è quello del fascicolo n. 804 della busta sciolta intitolata “Corte Assise 1927 (1-12)” che riporta il procedimento penale contro C. Sante imputato del delitto di cui gli art. 333, 332, 336 C.P. per essersi in Arquà Petrarca nell’anno 1926 e 1927 congiunto carnalmente più volte con la propria figlia legittima d’anni 7 e per aver compiuto, sempre nei confronti della figlia, atti di libidine, commettendo il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche e della patria potestà. L’uomo venne condannato con sentenza della Corte d’Assise di Padova in data 7 aprile 1927 alla pena della reclusione per anni 13 e mesi 4 per violenza carnale qualificata, di questa pena poi si dichiarano condonati anni uno della pena restrittiva della libertà personale e l’intera pena pecuniaria (in forza del R. D. 1° gennaio 1933) inflitte al summenzionato. In più viene presentato anche un ricorso presso la corte d’appello di Venezia il 24 maggio 1933 dove si scrive che “ritenuto che il reato è compreso fra quelli beneficiati dal R. D. di amnistia e indulto 5 novembre 1932 n. 1043 e che il condannato non è fra le persone indicate dall’art. 4 del decreto stesso, per questi motivi visti gli art. 591-593 cod. proc. pen. si chiede che la corte Ecc.ma voglia dichiarare condonati anni cinque” (Busta "Corte Assise 1927", 1927).

Nel “processo verbale di arresto” di C. Sante si scrive che “la bambina Enrichetta, di anni 7 e mesi 9, visitata inizialmente dalla levatrice, presenta escoriazioni, l’imene gonfio e rosso e tracce di sperma sopra il pube. La bambina afferma che il padre voleva sulle prime volte usarla per di dietro, ma essendosi messa a piangere, egli si sfogò strofinandosi fra le gambe della povera bambina. La bambina ancora disse che dopo che il padre ebbe sfogato la sua triste libidine, la pulì con un pannolino.” Il medico del comune di Arquà Petrarca, visitata la bambina, troverà tracce di deflorazione parziale recente e giudicherà quella di C. Sante una violenza carnale con deflorazione incompleta. La stessa bambina dichiarò che “da oltre 4 mesi a questa parte, e cioè dopo la dipartita della mamma e della sorellina C. Prima, mio padre C. Sante incominciò a lusingarmi offrendomi dei dolci e facendomi delle richieste immorali, fino al punto di costringermi ad andare a letto con lui più volte cosicché egli ogni volta che andavo a letto mi alzava la camicia e mi richiedeva di congiungersi carnalmente anche posteriormente; io naturalmente piangevo e senza fare alcuna opposizione lasciavo ch’egli facesse quello che voleva. Lo stesso mio babbo continuò quasi tutte le sere la stessa solfa fino al punto che dovetti, benché innocente, parlare con mia zia C. Teodolinda chiamata Giuseppina, perché incominciavo a sentire del bruciore alle parti genitali e perché ero stanca di venire sottoposta

alle continue minacce che il babbo mi faceva perché non parlassi di quello che da diverso tempo stava succedendo. Preciso, inoltre, che il babbo mi faceva vedere il pene e mi costringeva a prenderlo in mano.” Infine, viene posto ad interrogatorio l’arrestato C. Sante, il quale “dopo essersi mantenuto in principio negativo, finì poscia per confessare il delitto pressoché nel modo su descritto” (Busta "Corte Assise 1927", 1927).

Nel “verbale di perizia” eseguita nei confronti della vittima si ripete che la bambina “presenta varie secrezioni lattiginose nelle grandi labbra ed un lieve arrossamento della parte inferiore di esse; sono presenti le stesse secrezioni lattiginose in quantità leggermente più abbondante nelle piccole labbra e in tali parti si osserva un arrossamento più marcato unito ad un certo aspetto edematoso nelle pareti del vestibolo. Tale secrezione si giudica dovuta a mancanza di igiene non disgiunta da un lieve grado di irritazione della parte quale risulta dall’arrossamento. L’arrossamento pare raggiungere un grado più spiccato nell’imene il cui contorno presenta due soluzioni di continuo? di forma rotondeggiante della grandezza di una piccola lenticchia, poste l’una sul margine destro, l’altra sul margine sinistro.” Il perito giudica “che la qui presente C. Enrichetta fu soggetto passivo, precisamente non per una sola volta, di congiunzione carnale non completa, poiché per la proposizione degli organi genitali, data l’età della Enrichetta si ebbe una parziale introduzione dell’asta virile. Il grado di arrossamento e l’aspetto delle soluzioni di continuo dell’imene stanno a dimostrare che la congiunzione (o le congiunzioni) si verificarono di recente” (Busta "Corte Assise 1927", 1927).

Infine, è presente l’“interrogatorio dell’imputato” in cui C. Sante, nato il giorno 11 agosto 1881 in Arquà Petrarca, ivi residente, contadino, vedovo, con un solo figlio a nome Enrichetta d’anni 7, analfabeta, incensurato, afferma di non aver mai usato violenza carnale nei confronti della figlia. È convinto che la figlia lo abbia accusato perché quando è stata interrogata ha solo risposto “sì” a quanto le veniva chiesto e dice di essere costretto ad ammettere la sua responsabilità perché la figlia lo accusa e lui non ha modo di difendersi. Aggiunge di non sapere nulla e di non poter sapere se sua figlia, la quale è in giro tutto il giorno, possa essere stata vittima di altre persone. L’imputato si dichiara innocente. La figlia secondo lui sarebbe stata preparata a confessare per accusarlo, “metta pure a verbale che sono stato io, tanto non ho modo di difendermi, è inutile che si insista, ammetto di aver praticato mia figlia, pur non essendo nulla vero” (Busta "Corte Assise 1927", 1927).

Un altro fascicolo che riguarda violenze carnali di un uomo nei confronti della propria figlia è il n. 2107, presente all’interno della busta intitolata “Corte Assise 1922”. B. Antonio, nato l’8

luglio 1876 a Montagnana, è imputato del delitto agli art. 331, 332 in relazione all'art. 336 C.P. per avere in Montagnana nel 1912 successivi fino all'agosto 1915 compiuto atti esecutivi e congiuntosi carnalmente con la figlia B. Olga. Visti gli art. 469 e 470 C. P. P. la Corte d'Assise di Padova, il 20 luglio 1923, condanna B. Antonio alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione, alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, all'interdetto legale e alla privazione della patria potestà durante la pena, al risarcimento del danno e della tassa di sentenza. Dichiarò condonati complessivamente mesi 9 sulla pena anzidetta per effetto dei R. R. D. D. d'indulti 24 ottobre 1921, 22 dicembre 1922 n. 1641, e 9 aprile 1923 n. 719 a condizione che nel termine di cinque anni dalla data dei R. R. Decreti stessi il condannato non commetta altro delitto. Invece con l'ordinanza 10 aprile 1925 sempre della Corte d'Assise di Padova vengono condonati al B. complessivamente 16 mesi oltre i 9 già concessi sulla pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione la quale è diminuita perciò in anni 9 e mesi 7 di reclusione.

In più, il Procuratore generale presso la R. Corte di appello di Venezia, il 10 maggio 1930, visti gli atti a carico di B. Antonio detenuto dall' 8 luglio 1922 per violenza carnale, ritenuto che il reato è compreso fra quelli beneficiati dal R.D. di amnistia ed indulto 1° gennaio 1930 n. 1, e che il condannato non è fra le persone indicate nell'art. 4 del decreto stesso; per questi motivi chiede che la Corte Ecc. voglia dichiarare ancora ridotta di anni uno la pena restrittiva.

Nella sentenza della Corte d'Assise di Padova si spiega che i 16 mesi condonati, oltre ai 9 iniziali, vengono concessi in quanto il condannato è padre di un militare dichiarato invalido di guerra per infermità mentale ascrivibile alla prima categoria e attualmente ricoverato nel manicomio di Lonigo. Poiché risulta che B. Achille (invalido di guerra per infermità mentale) sia figlio legittimo del condannato B. Antonio a quest'ultimo deve essere riconosciuto il condono di un anno in applicazione dell'art. 8 del R. D. 21 febbraio 1919 e il condono di altri quattro mesi in applicazione dell'art. 9 dello stesso decreto. Per questo motivo vengono condonati mesi sedici oltre ai nove già concessi, sulla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione.

Nella sentenza nella causa del Pubblico Ministero si scrive che B. Antonio anche lui rimasto vedovo nel 1909 con 4 figli, fra i quali Olga nata il 29 giugno 1901, condusse in casa circa 7 mesi dopo la morte della moglie la propria amante B. Elisa con la quale continuò a vivere maritalmente fino all'agosto 1915, quando fu chiamato alle armi. Allora la B. Elisa andò a vivere per proprio conto e la B. Olga venne assunta al servizio come domestica dell'esercente C. Antonia. Poco tempo dopo la ragazza cominciò a lamentarsi con la padrona di disturbi di vescica ed espresse più volte propositi di suicidio. Nell'estate 1917 la B. Olga avendo ricevuti

dal padre una lettera con cui le si chiedevano notizie sulla condotta dell'amante gli rispose che essa non intendeva fare la mezzana. Per tale fatto il Bordin mosse rimprovero e pure la C. (da cui Olga andava a fare la domestica) le fece osservare che avrebbe dovuto trattare con maggior riguardo suo padre. Fu allora che Olga decise di dire alla sua padrona che aveva ragione di trattar male il genitore aggiungendo che se avesse parlato lo avrebbe fatto andare in carcere. Successivamente, viste anche le insistenze della donna, finì per dichiararle che suo padre aveva abusato di lei quando ancora non aveva compiuto gli 11 anni. La ragazza assunta a verbale nel luglio 1916 confermò di essere stata deflorata dal padre fin dal 1912, ricordando in modo dettagliato le modalità del fatto e aggiunse che in seguito il padre si era molte volte congiunto carnalmente con lei fino al giorno in cui fu richiamato alle armi, approfittando dell'assenza dell'amante, la quale era lontana a causa della malattia del fratello. L'imputato aveva anche tentato di goderla in una stanza di osteria senza riuscire dell'intento per la resistenza da essa opposta. Tale denuncia ebbe conferma dalla prova generica avendo i periti medici dichiarato che la B. Olga era stata deflorata da lungo tempo e doveva aver subito continui e ripetuti congressi carnali. I periti poi non escludono che la violenza patita in età prepubere ed il continuo uso precoce dei genitali potessero avere concorso a produrre e a mantenere i disturbi da essa patiti. La dichiarazione della parte lesa è anche avvalorata dalla dichiarazione della B. (amante del padre) la quale dichiarò che una volta di ritorno da Padova dove era stata a visitare il fratello malato, aveva trovato la ragazzina nel letto ove essa era solita giacere col B. Antonio, il quale le avrebbe detto che la figlia aveva dormito con lui perché non voleva rimanere sola nell'altra stanza. Si scrive che non c'è nessun serio motivo per dubitare della sincerità delle ferme ed univoche dichiarazioni della parte lesa, la quale ha mantenuto le accuse anche in faccia al padre suo, ed a dire delle testimonie ha sempre tenuto un contegno correttissimo e non ha mai amoreggiato con alcuno.

Nella sua dichiarazione la vittima B. Olga racconta che "circa tre anni fa, una notte mentre dormivo nel mio letto, fui svegliata da mio padre che volle che andassi a coricarmi con lui perché aveva paura di dormire solo. Io ubbidii ma appena fui coricata egli mi attirò a lui cominciandomi a baciare, mettendomi le mani fra le cosce. Io gli dissi di lasciarmi stare perché avrei detto tutto alla B. (la sua amante) ma egli mi rispose che se avessi parlato mi avrebbe fatto mettere in prigione. Poscia, allargatomi con forza le gambe che io tenevo strette, mi venne sopra e cominciò a spingere il membro sulla mia vagina. Io sentivo male e minacciai di gridare ma egli mi disse che se lo avessi lasciato fare mi avrebbe comprato il vestito e le scarpe e che in caso contrario mi avrebbe picchiata. Io spaventata tacqui ed egli continuò a soddisfare i suoi desideri. La mattina vedendomi mi accorsi di avere la camicia sporca di sangue. Da allora in

poi ogni volta che la B. si allontanava da casa per recarsi dal fratello malato, mio padre si congiungeva carnalmente con me. Le prime volte provavo dolore ma poscia non più. La tresca è così continuata fino all'agosto dello stesso anno, epoca in cui mio padre fu richiamato alle armi. Venne a casa in licenza diverse volte, ma mai ebbe modo di sfogare le sue voglie. Solamente circa tre mesi fa mi condusse in una stanza di un'osteria e tentò di godermi, io però riuscii a svincolarmi e me ne andai. Seppi poi dalla B. che a mio zio aveva confessato di avermi goduta, aggiungendo però che ero stata io a provocarlo" (Busta "Corte Assise 1922", 1923); sarebbe stata la ragazza a pretendere di congiungersi con lui. Si cerca di evidenziare l'idea secondo cui sarebbe la donna a non riuscire a controllare i propri istinti e perciò a provocare l'uomo.

Nel "processo verbale di perizia" si sottolinea come "lo stato dei genitali della B. non solo depone per la deflorazione avvenuta da lungo tempo, ma ancora per ripetuti e continuati congressi carnali. In più, la deflorazione avvenuta certamente qualche anno fa, essendo la ragazza impubere e con parti non sufficientemente sviluppate, molto probabilmente quando avvenne il primo congresso carnale la B. deve aver subito un traumatismo violento consistente nella lacerazione dell'imene e nello sfiancamento dell'ostio vaginale". I periti non escludono che Olga B. abbia subito violenza carnale in età prepubere ed il continuo uso precoce dei genitali abbia concorso a stabilire ed a mantenere la dismenorrea di cui patisce.

Il fascicolo si conclude con l'"interrogatorio dell'imputato" B. Antonio, il quale si dichiara innocente, affermando di non essersi mai unito carnalmente con la figlia Olga, che sarebbe una bugiarda e intenzionata a vendicarsi di lui perché gelosa della sua amante.

Anche nei fascicoli processuali della Corte d'Assise, come già visto per le sentenze, si nota che nel caso di violenza nei confronti di bambine o comunque di ragazze minorenni, le pene sono più dure, in questi due casi, infatti, i colpevoli di violenza carnale a danno della propria figlia, sono stati condannati ad anni 13 e mesi 4 il primo e ad anni 11 e mesi 8 il secondo, a differenza, invece, del caso di uxoricidio che vede l'imputato condannato alla pena di soli 6 anni e 8 mesi, della quale poi vennero condonati 3 anni, cioè poco meno della metà.

Come nel capitolo precedente, sono riportati in più tabelle (una per ogni busta) gli articoli ritenuti rilevanti ai fini di questa ricerca.

BUSTA 845

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
3930	Art.391: maltrattamenti	Moglie e figli	Estinta per decesso dell'imputato
4704	Art. 364: parricidio (da parte del figlio)	Padre	/

*Tabella 36: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta n. 845***BUSTA 846**

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
3079	Art.391: maltrattamenti	Moglie	/
3470¹⁰⁶	Art.391: maltrattamenti	Famiglia	Assolto
4027¹⁰⁷	Omicidio colposo	Donna (investita)	Assolto
4338	Art.391: maltrattamenti	Moglie	/

*Tabella 37: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta n. 846***BUSTA 848**

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
3095	Art. 372: lesioni	moglie	/

*Tabella 38: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta n. 848*¹⁰⁶ (Busta n. 846, 1914)¹⁰⁷ (Busta n. 846, 1914)

CORTE ASSISE 1913

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
2137 ¹⁰⁸	Art. 364: omicidio (moglie e marito)	Donna (uccisa per derubarla)	/

Tabella 39: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta "Corte Assise 1913"

CORTE ASSISE 1922

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
2107	Art. 331, 332: congiunzione carnale	Figlia (minore di 12 anni)	11 anni e 8 mesi (9 + 16 mesi condonati)
3846 ¹⁰⁹	Art. 331, 333: atti di libidine	Bambina	Pena minima di 3 anni (l'imputato deve essere catturato)

Tabella 40: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta "Corte Assise 1922"

CORTE ASSISE 1927 (1-12)

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
804	Art. 331, 332: violenze carnali	Figlia (minore di 12 anni)	13 anni e 4 mesi (1 anno condonato)
3961 ¹¹⁰	Art. 384, 372, 395, 156: omicidio, lesioni, ingiurie e minacce	Donna	2 anni, 3 mesi e 15 giorni
4167 ¹¹¹	Art. 331, 332: violenza carnale	Figlia (minore di 12 anni)	4 anni e 2 mesi (1 anno condonato)

¹⁰⁸ (Busta "Corte Assise 1913", 1913)

¹⁰⁹ (Busta "Corte Assise 1922", 1923)

¹¹⁰ (Busta "Corte Assise 1927", 1927)

¹¹¹ (Busta "Corte Assise 1927", 1927)

7847¹¹²	Art. 333: atti di libidine	Figlia (minore di 12 anni)	8 anni, 1 mese, 15 giorni (1 anno condonato)
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Tabella 41: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta "Corte Assise 1927 (1-12)"

CORTE ASSISE 1929 (1-13)

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
4972	Art. 364: mancato omicidio (donna)	Uomo	/
5171¹¹³	Art. 331, 332: violenza carnale	Figlia (18 anni)	4 anni e 6 mesi (1 anno condonato)
7847¹¹⁴	Art. 331: violenza carnale	Bambina (minore di 12 anni)	6 anni (1 anno condonato)

Tabella 42: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta "Corte Assise 1929 (1-13)"

CORTE ASSISE 1930 (1-10)

FASCICOLO	REATO	VITTIMA	PENA
1312	Art. 364, 365: uxoricidio	Moglie	6 anni e 8 mesi (3 anni condonati)
5122¹¹⁵	Art. 331, 334: congiunzione carnale (tre uomini)	Donna	Uno degli imputati: 6 anni e 8 mesi Gli altri due imputati: 3 5 anni e 6 mesi (1 anno di condono ad ognuno)

Tabella 43: fascicoli presi in considerazione facenti parte della Busta "Corte Assise 1930 (1-10)"

¹¹² (Busta "Corte Assise 1927", 1927)

¹¹³ (Busta "Corte Assise 1929", 1928)

¹¹⁴ (Busta "Corte Assise 1929", 1928)

¹¹⁵ (Busta "Corte Assise 1930", 1929)

Capitolo 6

Considerazioni conclusive

Il periodo preso in considerazione da questa ricerca vede la violenza come qualcosa che sta alla base di ogni tipo di relazione sociale, sia tra uomini che tra uomini e donne. È un elemento di cui pare non si riesca a fare a meno, qualcosa che è visibile ovunque e quotidianamente, qualcosa a cui le persone sono talmente tanto abituate da considerare la violenza come uno dei modi con cui normalmente ci si può rapportare con gli altri. Il fatto che la violenza sia considerata parte integrante delle relazioni intrapersonali e della società in generale fa sì che venga molto spesso taciuta, non considerata o sottovalutata da parte delle istituzioni, essendo, appunto, qualcosa di assolutamente ordinario e usuale, che non fa scandalo, in molti casi anche considerata dovuta e necessaria. Perciò, quella che compare nei volumi delle sentenze del tribunale e nei fascicoli processuali della Corte d'Assise, è solo una piccola parte della violenza che permea questa società.

Nonostante questa ricerca abbia l'obiettivo di individuare i casi di violenza maschile nei confronti delle donne, nel corso della consultazione dei documenti ci si è trovati di fronte a molte sentenze e processi di violenza di uomini usata verso altri uomini. Moltissimi i casi di maltrattamenti o lesioni all'interno dell'istituzione familiare, quindi da parte di padri verso figli maschi o viceversa, tra fratelli o tra cugini, ma anche al di fuori della famiglia, per esempio tra vicini di casa, colleghi di lavoro o semplici conoscenti. In realtà dai dati raccolti risulta che la violenza tra uomini abbia un tasso più elevato rispetto a quella usata da uomini nei confronti di donne; in tutti i volumi consultati le sentenze che trattano di violenza di uomini nei confronti di altri uomini sono più numerose rispetto alle sentenze che trattano di violenza di uomini nei confronti di donne, con anche scarti importanti, per esempio l'anno 1922 presenta 46 sentenze di violenza in cui colpevole e vittima sono entrambi uomini e 9 sentenze che vedono come vittima una donna. Uno dei motivi di questa disparità non è tanto che la violenza nei confronti delle donne fosse meno frequente, ma che questa violenza nei confronti della sfera femminile era molto più taciuta e tenuta nascosta, soprattutto nel momento in cui si scatenava all'interno della famiglia. Questo si può capire dal fatto che le donne che denunciano i maltrattamenti e le violenze subite da mariti, padri o figli, molto spesso lo fanno solo dopo anni di continui abusi e prepotenze. Il motivo si può rintracciare nel sentimento di paura che colpiva queste donne, le quali temevano di scatenare la rabbia e perciò violenze ancora più crudeli che gli uomini avrebbero rivolto loro per vendetta una volta usciti dal carcere (dove normalmente non

rimanevano a lungo) o dopo essere stati processati e conseguentemente assolti (cosa che non capitava di rado). Oltre a quello della paura c'era anche un motivo più pratico che spingeva le donne a sopportare i maltrattamenti, cioè quello economico. Infatti, nei primi decenni del 900 capitava spesso che le donne non lavorassero, dipendendo quindi, in tutto e per tutto dal marito, dal padre o dai fratelli, perciò, le donne maltrattate ci pensavano bene prima di denunciare i loro carnefici, perché una volta in prigione, essendo gli unici a provvedere dal punto di vista lavorativo ed economico ai bisogni della famiglia, sarebbe venuto a mancare il principale o l'unico introito, necessario per la sopravvivenza di tutto il nucleo familiare. In più, spesso, entrava in gioco anche il fattore "figli", nel senso che le donne maltrattate dal marito decidevano di rimanere sotto il tetto coniugale e sopportare le violenze perché nel caso in cui se ne fossero andate avrebbero perso anche i loro figli, infatti all'epoca la patria potestà era esclusivamente in capo all'uomo, la madre non aveva alcun diritto sui discendenti, perciò se decideva di lasciare il marito, inevitabilmente era costretta ad abbandonare anche i figli e questo era nella maggior parte dei casi un forte freno per le donne vittime di violenza. Questo lo si può comprendere dalle parole di Sibilla Aleramo in "Una donna", romanzo autobiografico che vede la protagonista, dopo anni di soprusi e violenze, decidere di lasciare il marito e inevitabilmente anche il figlio:

Il bambino m'asciugava le lacrime lente, col suo gesto accorato; e mi chiedeva: "Che cosa voleva, che cosa aveva papà? Perché grida così, perché ti fa sempre piangere, mamma?".

"Devo andarmene, figliuolo mio; vedi, devo partire..."

Che cosa balbettavo? Egli mi pose le mani sulle spalle, con tutta la violenza del suo piccolo essere in tumulto.

"Mamma, mamma, e io vengo con te, vero? Dimmi, dimmi! ... Non voglio restar qui col papà, non voglio lasciarti... Non voglio, mamma! Mi porti via, di, via?..."

E mi cadde sul petto rompendo in un pianto che mi penetrò nella carne, un pianto di uomo e di neonato insieme, che pareva riassumere tutto il dolore del mondo... Figliuolo, figliuolo! Ti strinsi, piansi con te, così disperatamente, sentendomi fondere teco, come se ti raccogliessi nel mio grembo e ti lasciassi una seconda volta nella vita in uno spasimo infinito di sofferenza e di gioia, comprendendo la sovranità formidabile del legame nostro, eterno...

Riaprii il libro che già avevo consultato a Roma, l'anno avanti, tristamente. Chiaro e semplice il codice nei suoi versetti... Io lo conoscevo. Ma solo ora pensavo a me stessa, e ch'ero io l'incatenata, che proprio

su di me la legge era come la porta d'un carcere, ne sentivo tutta la mostruosità. È possibile? La legge diceva ch'io non esistevo. Non esistevo se non per essere defraudata di tutto quanto fosse mio, i miei beni, il mio lavoro, mio figlio!

Il caso, il destino, forse l'oscura logica delle cose aveva voluto che, finalmente, io fossi costretta a mostrare all'uomo di cui ero schiava tutto il mio orrore per il suo abbraccio. Dopo dieci anni. Miseria! Lo strappo furibondo alla catena non era avvenuto nelle lunghe ore in cui essa mi dilaniava l'anima: la carne era stata più ribelle, aveva urlato, s'era svincolata; ad essa dovevo la mia liberazione.

Partire, partire per sempre. Non ricadere mai più nella menzogna. Per mio figlio più ancora che per me! Soffrire tutto, la sua lontananza, il suo oblio, morire, ma non provar mai il disgusto di me stessa, non mentire al fanciullo, crescendolo, io, nel rispetto del mio disonore!

Mio figlio... Ma come poteva venire l'innocente condannato? Come poteva la legge volere che il povero bimbo rimanesse legato al padre, che fosse impedito a me di proteggerlo, di educarlo, di sviluppare in lui tutto ciò di cui avevo già formato la sua sostanza?

(Aleramo, 2019, pp. 156-157)

Le violenze poi non vengono denunciate dalle vittime, oltre che per paura, anche per vergogna di colpe non loro. Infatti, questa società (la società patriarcale) permetteva al capofamiglia di utilizzare un certo livello di violenza per mantenere il controllo sugli altri membri (in particolare sulle donne) i quali potevano e dovevano essere puniti nel momento in cui mancavano di rispetto al padre o al marito. Perciò anche le donne cresciute all'interno di questo tipo di società, nella maggior parte dei casi, pensavano di meritare le punizioni violente a cui dovevano sottostare.

D'analisi dei vari documenti, si nota come la violenza sia molto spesso legata a situazioni di povertà e ignoranza. Infatti, oltre a notare l'alto tasso di povertà sottolineata anche dai numerosissimi casi di furto, si può vedere come la maggior parte degli imputati per maltrattamenti, minacce, lesioni, violenze carnali e atti di libidine siano persone umili, per lo più contadini e braccianti, che presentano un livello d'istruzione relativamente basso o addirittura inesistente. L'imputato tipo che compare nelle sentenze e nei processi visionati è un uomo, violento, estremamente geloso, dedito al vino e alle donne, consapevole del potere che la società gli riserva e assolutamente incapace di andare oltre certi stereotipi che sono alla base di quell'idea secondo la quale c'è una forte disegualianza e un'asimmetria di potere tra uomini e donne. Tutto questo sistema è supportato dalla legge che, quando interviene, lo fa

condannando gli imputati a pene irrisorie, che nella maggior parte dei casi vengono diminuite grazie ad articoli, come il n. 47 del codice Zanardelli che permetteva la diminuzione di pena per vizio parziale di mente, attribuito spesso a chi al momento del delitto era ubriaco, o grazie a decreti, come il R. D. 1° gennaio 1930 n. 1, art. 3 che permetteva il condono di un anno della pena inflitta se il condannato non aveva riportato altre condanne nel corso della sua vita. Tra le sentenze, in particolare, le pene inflitte non arrivano mai oltre i 4 anni di reclusione, la maggior parte sono solo di qualche mese, diverse vedono l'assoluzione dell'imputato per mancanza di prove e comunque buona parte delle pene inflitte vengono diminuite grazie a diversi condoni (anche più di uno per ogni condanna).

Il germe della violenza, parte integrante di questa società di inizio secolo scorso, purtroppo è sopravvissuto nel tempo, arrivando fino ad oggi. La violenza nei confronti delle donne è un elemento ancora troppo forte, esercitato da uomini che pensano di potersi permettere, in quanto uomini, di esercitare un qualche potere sull'altro sesso. Da una generazione all'altra sono state trasmesse convinzioni e modelli socio-educativi e relazionali che vedono la donna subordinata all'uomo, donna che viene vista ancora come adibita alle funzioni di cura della famiglia, all'interno della quale deve continuare ad essere relegata. Questo ce lo fa capire un'analisi ISTAT "condotta nel 2018 su un campione di popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni che mostra come il 32,5% degli intervistati pensi che la realizzazione del lavoro sia più importante per gli uomini che per le donne e il 27,9% che sia il genere maschile a dover provvedere al mantenimento della famiglia. Che gli uomini siano invece meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche lo pensa il 31,5%" (Vagnoli, 2021, p. 24).

Altri dati significativi e inquietanti vengono presentati "da uno studio promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Sul tema della violenza nella coppia, il 7,4% delle persone ritiene accettabile, sempre o in determinate circostanze, che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo; il 6,7% che, all'interno di una coppia, possa scappare uno schiaffo ogni tanto" (Vagnoli, 2021, p.26). In più si sottolinea come "il controllo di un genere sull'altro non venga percepito come atto di cattiveria, bensì sia tollerato e accettato per via di prassi che, replicate e tramandate di generazione in generazione, portano a pensare in modo spontaneo che la vita di coppia sia in primis una questione di possesso. Secondo un'ipersemplificazione in auge da sempre, la donna è di proprietà dell'uomo" (Vagnoli, 2021, p. 27).

Sul sito dell'Istat, per quanto riguarda la violenza nei confronti delle donne, si scrive che

Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

(Istat, s.d., ultimo accesso 22 Febbraio 2023).

Negli ultimi anni la questione della violenza contro le donne è stata finalmente riconosciuta come un problema sociale riguardante l'intera collettività e non più confinato solamente all'interno della dimensione privata o familiare. È qualcosa che deve essere combattuto e denunciato dalle vittime, le quali non devono sentirsi sole e abbandonate, devono avere il coraggio di chiedere aiuto ad enti e centri antiviolenza, e per questo è necessario che si sentano protette e ascoltate dalle istituzioni, dalla società e dalla legge.

Bibliografia

- Aleramo, S. (2019). *Una donna*. Milano: Giangiaco Feltrinelli Editore Milano.
- Alfieri, F. (2019). Legittime forzature e maschilità ideali. Fra teoria giuridico-morale del matrimonio e prassi giudiziarie (secoli XVI-XIX). *Genesis*, 39-62.
- Borgione, A. (2017). Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889). In S. Feci, & L. Schettini, *La violenza contro le donne nella storia* (p. 278). Roma: Viella.
- Busta "Corte Assise 1913", 2137 (Corte d'Assise di Padova 1913).
- Busta "Corte Assise 1922", 2107 (Corte d'Assise di Padova 1923).
- Busta "Corte Assise 1922", 3846 (Corte d'Assise di Padova 1923).
- Busta "Corte Assise 1927", 804 (Corte d'Assise di Padova 1927).
- Busta "Corte Assise 1927", 3961 (Corte d'Assise di Padova 1927).
- Busta "Corte Assise 1927", 4167 (Corte d'Assise di Padova 1927).
- Busta "Corte Assise 1927", 7847 (Corte d'Assise di Padova 1927).
- Busta "Corte Assise 1929", 4972 (Corte d'Assise di Padova 1928).
- Busta "Corte Assise 1929", 5171 (Corte d'Assise di Padova 1928).
- Busta "Corte Assise 1929", 7847 (Corte d'Assise di Padova 1928).
- Busta "Corte Assise 1930", 5122 (Corte d'Assise di Padova 1929).
- Busta "Corte Assise 1930", 1912 (Corte d'Assise di Padova 1933).
- Busta n. 845, 3930 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 845, 4704 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 846, 4338 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 846, 3079 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 846, 3470 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 846, 4027 (Corte d'Assise di Padova 1914).
- Busta n. 848, 3095 (Corte d'Assise di Padova 1909).
- Cerrato, D. (2011). La cultura dello stupro: miti antichi e violenza moderna. In M. E. Jaime de Pablos, *Epistemologia femminista* (p. 432-449). Sevilla: Arcibel editores.
- Donato, M. C., & Ferrante, L. (2010). Violenza, Introduzione. *Genesis*, 7-18.
- Feci, S., & Schettini, L. (2017). Storia e uso pubblico della violenza contro le donne. In S. Feci, & L. Schettini, *La violenza contro le donne nella storia* (p. 278). Roma: Viella.
- Garlati, L. (2013). Tra moglie e marito. Conflitti familiari e intervento del giudice nell'Italia postunitaria. *ACTA HISTORIAE*, 233-256.

Nubola, C. (2019). Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50. *Genesis*, 105-126.

Palazzo, F. (2021). *Corso di diritto penale*. Torino: G. Giappichelli Editore.

Radica, C. (2019). Onore, follia e amore: storie di assassini e Firenze. *Genesis*, 63-82.

Rizzo, D., & Schettini, L. (2019). Mascolinità e violenza di genere. Saggio introduttivo. *Genesis*, 5-15.

Schettini, L. (2022). La violenza maschile contro le donne. In S. Selvatici, *Storia delle donne nell'Italia contemporanea* (p. 365). Roma: Carocci editore.

Sortino, A. (2019). Paranoici e uxoricidi. Tracce dal manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. *Genesis*, 83-104.

Vagnoli, C. (2021). *Maledetta sfortuna*. Milano: DECIBEL GROUP S.r.l.

Vol. 100, 182 (Tribunale penale di Padova Marzo 15, 1932).

Vol. 100, 14 (Tribunale penale di Padova Gennaio 18, 1932).

Vol. 100, 11 (Tribunale penale di Padova Gennaio 16, 1932).

Vol. 100, 31 (Tribunale penale di Padova Gennaio 25, 1932).

Vol. 100, 179 (Tribunale penale di Padova Marzo 15, 1932).

Vol. 100, 180 (Tribunale penale di Padova Marzo 15, 1932).

Vol. 100, 184 (Tribunale penale di Padova Marzo 16, 1932).

Vol. 101, 402 (Tribunale penale di Padova Giugno 6, 1932).

Vol. 101, 391 (Tribunale penale di Padova Giugno 3, 1932).

Vol. 101, 389 (Tribunale penale di Padova Giugno 1, 1932).

Vol. 101, 249 (Tribunale penale di Padova Aprile 11, 1932).

Vol. 101, 282 (Tribunale penale di Padova Aprile 20, 1932).

Vol. 101, 293 (Tribunale penale di Padova Aprile 25, 1932).

Vol. 101, 294 (Tribunale penale di Padova Aprile 25, 1932).

Vol. 101, 316 (Tribunale penale di Padova Maggio 10, 1932).

Vol. 101, 412 (Tribunale penale di Padova Giugno 15, 1932).

Vol. 101, 446 (Tribunale penale di Padova Giugno 27, 1932).

Vol. 101, 456 (Tribunale penale di Padova Giugno 30, 1932).

Vol. 101, 457 (Tribunale penale di Padova Giugno 30, 1932).

Vol. 101, 471 (Tribunale penale di Padova Luglio 4, 1932).

Vol. 102, 518 (Tribunale penale di Padova Luglio 19, 1932).

Vol. 102, 687 (Tribunale penale di Padova Novembre 10, 1932).

Vol. 102, 565 (Tribunale penale di Padova Settembre 14, 1932).
Vol. 102, 725 (Tribunale penale di Padova Novembre 28, 1932).
Vol. 102, 688 (Tribunale penale di Padova Novembre 10, 1932).
Vol. 102, 508 (Tribunale penale di Padova Luglio 15, 1932).
Vol. 102, 554 (Tribunale penale di Padova Agosto 31, 1932).
Vol. 102, 559 (Tribunale penale di Padova Settembre 7, 1932).
Vol. 102, 562 (Tribunale penale di Padova Settembre 14, 1932).
Vol. 102, 604 (Tribunale penale di Padova Ottobre 11, 1932).
Vol. 102, 689 (Tribunale penale di Padova Novembre 10, 1932).
Vol. 102, 690 (Tribunale penale di Padova Novembre 10, 1932).
Vol. 102, 746 (Tribunale penale di Padova Dicembre 13, 1932).
Vol. 102, 766 (Tribunale penale di Padova Dicembre 30, 1932).
Vol. 61, 52 (Tribunale penale di Padova Febbraio 19, 1920).
Vol. 61, 78 (Tribunale penale di Padova Marzo 17, 1920).
Vol. 61, 168 (Tribunale penale di Padova Giugno 17, 1920).
Vol. 62, 197 (Tribunale penale di Padova Luglio 7, 1920).
Vol. 62, 222 (Tribunale penale di Padova Luglio 28, 1920).
Vol. 62, 288 (Tribunale penale di Padova Novembre 15, 1920).
Vol. 62, 294 (Tribunale penale di Padova Novembre 18, 1920).
Vol. 63, 124 (Tribunale penale di Padova Marzo 30, 1921).
Vol. 63, 98 (Tribunale penale di Padova Marzo 14, 1921).
Vol. 64, 489 (Tribunale penale di Padova Dicembre 19, 1921).
Vol. 64, 492 (Tribunale penale di Padova Dicembre 19, 1921).
Vol. 64, 233 (Tribunale penale di Padova Giugno 28, 1921).
Vol. 64, 325 (Tribunale penale di Padova Settembre 28, 1921).
Vol. 64, 284 (Tribunale penale di Padova Luglio 20, 1921).
Vol. 64, 320 (Tribunale penale di Padova Settembre 21, 1932).
Vol. 65, 27 (Tribunale penale di Padova Gennaio 19, 1922).
Vol. 65, 32 (Tribunale penale di Padova Gennaio 23, 1922).
Vol. 65, 39 (Tribunale penale di Padova Gennaio 26, 1922).
Vol. 65, 247 (Tribunale penale di Padova Maggio 18, 1922).

Vol. 65, 196 (Tribunale penale di Padova Aprile 13, 1922).
Vol. 65, 257 (Tribunale penale di Padova Maggio 24, 1922).
Vol. 66, 318 (Tribunale penale di Padova Luglio 5, 1922).
Vol. 66, 428 (Tribunale penale di Padova Novembre 8, 1922).
Vol. 67, 153 (Tribunale penale di Padova Aprile 16, 1923).
Vol. 67, 231 (Tribunale penale di Padova Maggio 17, 1923).
Vol. 67, 91 (Tribunale penale di Padova Febbraio 28, 1923).
Vol. 67, 111 (Tribunale penale di Padova Marzo 14, 1923).
Vol. 67, 116 (Tribunale penale di Padova Marzo 15, 1923).
Vol. 67, 154 (Tribunale penale di Padova Aprile 16, 1923).
Vol. 67, 191 (Tribunale penale di Padova Maggio 2, 1923).
Vol. 67, 192 (Tribunale penale di Padova Maggio 2, 1923).
Vol. 68, 303 (Tribunale penale di Padova Luglio 5, 1923).
Vol. 68, 490 (Tribunale penale di Padova Dicembre 6, 1923).
Vol. 68, 358 (Tribunale penale di padova Agosto 29, 1923).
Vol. 68, 340 (Tribunale penale di Padova Luglio 5, 1923).
Vol. 68, 383 (Tribunale penale di Padova Ottobre 4, 1923).
Vol. 68, 392 (Tribunale penale di Padova Ottobre 11, 1923).
Vol. 68, 460 (Tribunale penale di Padova Novembre 22, 1923).
Vol. 68, 524 (Tribunale penale di Padova Dicembre 20, 1923).
Vol. 68, 538 (Tribunale penale di Padova Dicembre 27, 1923).
Vol. 68, 306 (Tribunale penale di Padova Luglio 5, 923).
Vol. 69 , 49 (Tribunale penale di Padova Gennaio 23, 1924).
Vol. 69, 93 (Tribunale penale di Padova Febbraio 21, 1924).
Vol. 69, 4 (Tribunale penale di Padova Gennaio 2, 1924).
Vol. 69, 15 (Tribunale penale di Padova Gennaio 9, 1924).
Vol. 69, 39 (Tribunale penale di Padova Gennaio 23, 1924).
Vol. 69, 42 (Tribunale penale di Padova Gennaio 23, 1924).
Vol. 69, 85 (Tribunale penale di Padova Febbraio 18, 1924).
Vol. 69, 155 (Tribunale penale di Padova Marzo 26, 1924).
Vol. 70, 157 (Tribunale penale di Padova Marzo 27, 1924).

Vol. 70, 207 (Tribunale penale di Padova Aprile 30, 1924).
Vol. 70, 249 (Tribunale penale di Padova Maggio 14, 1924).
Vol. 70, 304 (Tribunale penale di Padova Giugno 5, 1924).
Vol. 71, 346 (Tribunale penale di Padova Giugno 25, 1924).
Vol. 71, 362 (Tribunale penale di Padova Luglio 2, 1924).
Vol. 71, 399 (Tribunale penale di Padova Luglio 24, 1924).
Vol. 71, 437 (Tribunale penale di Padova Agosto 29, 1924).
Vol. 71, 440 (Tribunale penale di Padova Ottobre 9, 1924).
Vol. 72, 547 (Tribunale penale di Padova Ottobre 23, 1924).
Vol. 72, 669 (Tribunale penale di Padova Dicembre 22, 1924).
Vol. 72, 609 (Tribunale penale di Padova Dicembre 1, 1924).
Vol. 72, 497 (Tribunale penale di Padova Ottobre 23, 1924).
Vol. 72, 560 (Tribunale penale di Padova Novembre 13, 1924).
Vol. 72, 610 (Tribunale penale di Padova Dicembre 1, 1924).
Vol. 72, 611 (Tribunale penale di Padova Dicembre 1, 1924).
Vol. 72, 667 (Tribunale penale di Padova Dicembre 22, 1924).

Sitografia

Alberti, M. (2016, 02 29). *Diritti e politiche sociali*. Tratto da [eticaeconomia.it](https://eticaeconomia.it/la-storia-dellitalia-senza-lavoro/):
<https://eticaeconomia.it/la-storia-dellitalia-senza-lavoro/>

Archivio di Stato di Padova. (2021, 07 16). Tratto da [aspd.beniculturali.it](https://www.aspd.beniculturali.it/):
<https://www.aspd.beniculturali.it/la-storia/>

Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. (s.d.). Tratto da
http://www.arciconfraternitasantantonio.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=155:miracolo_marito_geloso&Itemid=197

Casavola, G. (2021, 06 30). *Massime dal passato*. Tratto da [massime dal passato.it](https://massimedalpassato.it/30-giugno-1889-il-codice-zanardelli/):
<https://massimedalpassato.it/30-giugno-1889-il-codice-zanardelli/>

Cerasi, L. (2001). *TRECCANI*. Tratto da [treccani.it](https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-gloria_%28Dizionario-Biografico%29/): https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-gloria_%28Dizionario-Biografico%29/

Concas, A. (s.d.). *Diritto.it*. Tratto da [www.diritto.it](https://www.diritto.it/il-codice-di-procedura-penale-a-trentanni-dal-decreto-di-emanazione/#:~:text=Il%20codice%20di%20procedura%20penale%20%C3%A8%20la%20raccolta%20sistematica%20delle,447): <https://www.diritto.it/il-codice-di-procedura-penale-a-trentanni-dal-decreto-di-emanazione/#:~:text=Il%20codice%20di%20procedura%20penale%20%C3%A8%20la%20raccolta%20sistematica%20delle,447>.

DirittoConsenso. (2021, 05 25). Tratto da dirittoconsenso.it:
<https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/25/corte-assise/>

Enciclopedia Treccani. (s.d.). Tratto da Treccani.it: <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione/>

Fernandéz, C. (2022). *Art Shapes*. Tratto da artshapes.it: <https://artshapes.it/arte-violenza-contro-donne/>

G4 VIGILANZA. (2018, 04 26). Tratto da g4vigilanza.it: <https://www.g4vigilanza.it/la-vigilanza-e-il-tulps-testo-unico-leggi-di-pubblica-sicurezza/>

Istat. (s.d.). Tratto da istat.it: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>

Manca, A. (2022). *Art Shapes*. Tratto da artshapes.it: <https://artshapes.it/arte-violenza-contro-donne/>

Mazzitelli, M. F. (s.d.). *Edizioni Simone*. Tratto da edizioni.simone.it:
<https://edizioni.simone.it/2022/05/19/riforma-del-diritto-di-famiglia/>

Perla, L. (s.d.). *TRECCANI*. Tratto da treccani.it:
https://www.treccani.it/enciclopedia/detenzione_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Nel%20codice%20italiano%20del%201889,delitti%20determinati%20da%20impulsi%20malvagi.

Senato della Repubblica. (s.d.). Tratto da senato.it:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22

SIUSA sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche. (s.d.). Tratto da siusa.archivi.beniculturali.it: <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=249108>

Wikipedia. (s.d.). Tratto da it.wikipwdia.org: https://it.wikipedia.org/wiki/Biennio_rosso_in_Italia